



01869-26

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent. n. sez. *886*  
UP - 01/07/2025  
R.G.N. 8486/2025

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 6 aprile 2022 la Corte di assise di Bologna aveva dichiarato gli imputati Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia responsabili per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

In particolare, a Paolo Bellini erano stati contestati i seguenti delitti:

- al capo A) artt. 110, 112 n. 1 e 285 cod. pen. perché, agendo in qualità di esecutore, in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi, tutti deceduti, i primi due quali mandanti-finanziatori, il terzo quale mandante-organizzatore, il quarto quale organizzatore, e con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, quali esecutori (già condannati con sentenza definitiva per il delitto di strage per il quale si procede), e Luigi Cavallini, quale esecutore (condannato in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna per concorso in strage) e con altre persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertato, deliberato, organizzato e materialmente eseguito con il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna con il voluto fine di uccidere un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 150 persone. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone (condotta preparatoria iniziata sin dal febbraio 1979 e con evento consumato il 2 agosto 1980);

- al capo B) artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577, n. 3 cod. pen., art. 1 d.l. n. 625 del 1979, conv. nella l. n. 15 del 1980, perché in concorso con le persone indicate al capo precedente e con la condotta sopra descritta, cagionava la morte istantanea o derivante dalle gravissime lesioni di 85 persone. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, con premeditazione e per finalità di terrorismo.

Per tali delitti la Corte di assise di Bologna aveva condannato Paolo Bellini alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, oltre alle pene accessorie.

A Piergiorgio Segatel era stato contestato il delitto di cui al capo D), art. 375, primo comma, lett. b), terzo e settimo comma cod. pen., in quanto, sentito il 12 aprile 2019 e poi il 7 giugno 2019 (in sede di confronto con la teste Robbio) dai magistrati della Procura generale di Bologna nell'ambito del procedimento penale relativo alle indagini sulla strage di cui al capo A), in veste di persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini in relazione alla attività svolta quale componente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Genova nel 1980, al fine di ostacolare le indagini in corso:

- affermava il falso riferendo le seguenti circostanze:

non corrispondeva al vero quanto dichiarato dalla teste Mirella Robbio (moglie di Maurò Meli, esponente di Ordine Nuovo) in ordine alla visita fatta a lei dal Segatel in epoca precedente e prossima alla strage del 2 agosto 1980 ovvero che in quell'occasione le aveva riferito di essere a conoscenza che "la destra stava preparando qualcosa di veramente grosso" e che le aveva chiesto "di riprendere i contatti con l'ambiente del M.S.I. di Genova e soprattutto con i vecchi amici di suo marito per cercare di capire cosa fosse in preparazione";

non corrispondeva al vero che lo stesso Segatel, dopo la strage di cui sopra, andò a trovare Mirella Robbio dicendole "hai visto cosa è successo?" o frase equivalente, alludendo alla precedente visita e facendo sentire in colpa la Robbio;

- dichiarava, invece, in modo non conforme al vero:

di aver fatto visita alla Robbio nell'estate 1980 per chiederle notizie sull'omicidio del magistrato Mario Amato (commesso in Roma il 23 giugno 1980) e non per raccogliere informazioni su un imminente fatto eclatante in prossimità del 2 agosto 1980;

confermava quanto dallo stesso Segatel dichiarato nell'audizione del 21 luglio 1987 innanzi al giudice istruttore di Bologna ossia di aver fatto visita a Mirella Robbio dopo la strage del 2 agosto 1980 per scrupolo dal momento che poteva essere l'unico spunto per delle indagini, benché la donna si fosse oramai allontanata dall'ambiente.

Piergiorgio Segatel per tale reato era stato condannato dalla Corte di assise di Bologna alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie.

A Domenico Catracchia era stato contestato il delitto di cui al capo E), di cui agli artt. 371-*bis* e 384-*ter*, primo comma, cod. pen., perché, sentito in Roma il 20 novembre 2019 dai magistrati della Procura generale in qualità di persona informata sui fatti e richiestogli di fornire informazioni nell'ambito delle indagini sul delitto di strage di cui al capo A), al fine di ostacolare le investigazioni in corso, rendeva false dichiarazioni negando di aver locato a Paolo Moscucci per il periodo settembre-novembre 1981 l'appartamento sito in via Gradoli, n. 96, interno 11/A, appartenente alla società Caseroma s.r.l., della quale era l'unico amministratore;

si rendeva altresì reticente, rifiutandosi di spiegare le modalità e le ragioni per cui il dottor Vincenzo Parisi, alto funzionario di pubblica sicurezza e poi vicedirettore del Sisde, si serviva di tutta l'agenzia dello stesso Catracchia e comunque di dare contenuto esplicativo a detta circostanza emersa in una intercettazione ambientale a suo carico del 3 ottobre 2019, per cui il Parisi si avvaleva dei servizi del suddetto per l'attività svolta dal medesimo nel campo immobiliare.

Per tale reato Catracchia era stato condannato dalla Corte di assise di Bologna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pene accessorie.

Tutti gli imputati erano stati altresì condannati in primo grado al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo la Corte di assise a carico di Bellini anche il pagamento di provvisoriali immediatamente esecutive.

2. Con la pronuncia in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Bologna, investita dagli appelli proposti dagli imputati, ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Quanto alla posizione di Paolo Bellini, la Corte di secondo grado, da pag. 1 della sentenza, ha esposto la vicenda delittuosa avvenuta il 2 agosto 1980, allorché alle 10.25 nella affollata sala di attesa di seconda classe della stazione di Bologna era esploso un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, causando il crollo dell'ala ovest dell'edificio e anche parte della pensilina del primo binario e la morte di 85 persone (tra le quali sette bambini) e il ferimento di più di 200 persone, diverse rimaste mutilate.

La Corte ha dato atto che per la strage come autori in concorso con altri non identificati erano stati già condannati in via definitiva Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, componenti del gruppo terrorista di destra dei N.A.R. (sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 16 maggio 1994), e l'allora minore Luigi Ciavardini, altro terrorista di destra, componente del gruppo eversivo "Terza posizione" (sentenza della Corte di assise di appello di Bologna del 13 dicembre 2004); in via ancora non definitiva Gilberto Cavallini, terrorista di destra appartenente ai N.A.R. (sentenza di condanna della Corte di assise di Bologna del 9 gennaio 2020, confermata in appello).

La sentenza di appello ha evidenziato (da pag. 2) che dalle sentenze definitive di condanna e di assoluzione emesse sulla vicenda delittuosa erano stati acquisiti una serie di dati "certi":

- la presenza nella stazione al momento dello scoppio dell'ordigno di Sergio Picciafuoco, tanto da ferirsi e da farsi curare sotto falso nome in ospedale (questi era un delinquente comune, sospettato di essere in contatto con organizzazioni

terroristiche neo-fasciste, che dopo due condanne all'ergastolo per partecipazione alla strage era stato infine assolto per insufficienza di prove);

- la matrice terroristica neo-fascista della strage;

- la presenza di una serie di depistaggi per evitare l'accertamento della verità, anche ad opera di soggetti istituzionali ed in particolare dei servizi segreti "deviati", ovvero di alti ufficiali dei servizi asserviti a Licio Gelli e alla Loggia massonica P2 (la sentenza emessa a carico del Cavallini aveva analizzato ben 17 azioni di depistaggio ascrivibili ai servizi segreti, ai militari, alla P2, ai militanti delle organizzazioni neo-fasciste; tra queste, emblematica era ritenuta l'operazione "terrore sui treni" attuata il 13 gennaio 1981 da ufficiali del SISMI, iscritti alla Loggia massonica P2 e in base alle direttive di Gelli, facendo rinvenire su un treno in sosta a Bologna esplosivo simile a quello usato per la strage, armi e documenti al fine di deviare gli indizi su terroristi stranieri e su terroristi italiani del c.d. "spontaneismo armato").

3.1. In merito alla partecipazione da parte di Paolo Bellini, la sentenza di appello ha rilevato come la sua persona fosse stata oggetto di approfondimenti investigativi anche per la strage, quale aderente a movimenti della destra eversiva, già quattro giorni dopo i fatti (fu eseguita una perquisizione a casa e nell'albergo del padre Aldo e del fratello Guido).

La sentenza (da pag. 3) ha proceduto quindi ad analizzare la sua figura e le vicende anche delittuose che lo avevano visto protagonista, nonché i suoi legami e quelli del padre, ex paracadutista della Folgore, con ambienti politici di destra.

Nell'espone le vicende delittuose, la Corte di assise di appello ha evidenziato come lo stesso fosse stato coinvolto, in alcuni casi con il concorso del padre e del fratello, in plurimi episodi criminali in cui era stato fatto uso di esplosivo (dinamite proveniente da una cava di Massa Carrara) o di armi da sparo a lui procurati da un militante di estrema destra, Pietro Firomini - circostanze queste certe in quanto ammesse dallo stesso Bellini in un interrogatorio del 2005; che, nel medesimo interrogatorio, Bellini aveva ammesso la sua appartenenza ad Avanguardia Nazionale, indicando anche i particolari dell'omicidio di Alceste Campanile, esponente da ultimo di Lotta continua, del quale si era dichiarato esecutore e, chiarendone il movente politico-eversivo e fornendo anche i nominativi degli altri appartenenti a tale organizzazione eversiva che avevano con lui ideato e organizzato l'omicidio (tra i quali Pietro Firomini, che gli aveva fornito l'arma da fuoco reperita sempre a Massa Carrara); come sempre nel 2005 Bellini in sede di interrogatorio avesse ammesso la responsabilità per altri fatti delittuosi per i quali era stato assolto in precedenza (il sequestro a scopo di rapina del 1976 di un commerciante, per il quale erano stati indagati anche estremisti di Avanguardia Nazionale; l'esplosione di colpi di arma da fuoco del luglio 1976 contro il ristorante

del suocero del Bellini, il cui mitra utilizzato proveniva sempre dalla medesima fonte estremista di Massa Carrara).

La sentenza ha poi ricostruito, grazie anche alle ammissioni fatte da Bellini nel corso del suo interrogatorio del 2005, il periodo della sua latitanza, a seguito della emissione di un ordine di cattura per un tentato omicidio con colpi di arma da fuoco commesso nel settembre 1976: dopo il tentato omicidio era stato ospitato da Pietro Firomini che gli aveva anche procurato un passaporto falso utilizzato anche da altri estremisti di destra, con il quale era espatriato prima in Spagna e poi in Brasile (almeno a far data dal novembre 1976), dove era riuscito ad ottenere la falsa identità di Roberto Da Silva, con la quale aveva fatto ingresso in Italia il 17 giugno 1977 per collocarsi a Foligno, dove si era iscritto al corso di pilota del locale Aeroclub, trasferendo la sua residenza presso un hotel del posto (dove venne reperito al momento del suo arresto del 14 febbraio 1981); in quel periodo vi erano state relazioni dirette tra Paolo Bellini e il dott. Ugo Sisti, che alla data della strage rivestiva il ruolo di Procuratore capo della Procura di Bologna (la notte del 3 agosto 1980 fino alla mattina successiva Sisti si trovava presso l'abitazione del padre di Bellini con l'avvocato Corradi che assisterà i Bellini nella perquisizione fatta dopo la strage; Sisti frequentava il padre del Bellini dal 1976 e in un'occasione di un volo organizzato dal padre il 24 maggio 1978 tra Roma e Firenze, che per motivi meteorologici aveva fatto scalo a Foligno, aveva conosciuto personalmente Paolo Bellini, frequentandolo anche con il padre in varie occasioni); dopo che nel marzo 1979 era rientrato con la moglie Maurizia Bonini in Brasile dove ottenne la licenza di pilota, Bellini nel settembre 1979 era ritornato in Italia con la famiglia, sempre sotto la falsa identità con la quale ottenne il porto di armi e acquistò tra il novembre 1979 e il marzo 1980 vari fucili e carabine; nel febbraio 1981 Bellini era stato arrestato, sotto il falso nome, per furti commessi unitamente al fratello Guido, rimanendo detenuto sino all'11 dicembre 1986.

La sentenza ha dato poi atto della sentenza istruttoria di non doversi procedere emessa in data 28 aprile 1992 dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna nei confronti del Bellini, quale partecipe alla strage di Bologna, e della riapertura delle indagini nel 2019 sulla base di nuove evidenze a carico del predetto.

La sentenza di appello ha poi proceduto ad illustrare da pag. 29 il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado.

3.2. In via preliminare, la Corte di assise aveva ricostruito il "contesto" in cui era stata ideata e attuata la strage: i rapporti tra l'estrema destra terrorista e apparati deviati dello Stato, i rapporti tra la destra eversiva, la criminalità organizzata, la mafia e la massoneria deviata ed in particolare la Loggia massonica P2, gestita da Licio Gelli; la strategia attuata sin dalla metà degli anni '70 da Licio

Gelli del "controllo" tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale e a vanificare i contenuti sostanziali della Costituzione mediante un processo di infiltrazione nei gangli vitali delle istituzioni e di strumentalizzazione delle sedi sulle quali si fondava l'assetto democratico del paese servendosi come strumento principe della Loggia P2 sulla quale aveva un potere incondizionato.

Secondo la Corte di assise, Gelli si poneva dunque al centro di un'alleanza di militari e civili volta al condizionamento degli equilibri politici del paese e al consolidamento di forze ostili alla democrazia anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista: la strage del 2 agosto 1980 si innestava e costituiva il culmine di tale strategia della tensione poiché aveva, come quelle di piazza Fontana e di piazza della Loggia, uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico dello Stato attraverso una minaccia alla sopravvivenza stessa delle istituzioni statuali - finalità di indubbia natura politica; e ciò spiegava perché gli esecutori materiali della strage appartenessero a gruppi eversivi di matrice neofascista che ponevano a fondamento della propria azione la negazione stessa dei principi informatori della Costituzione repubblicana.

L'ingerenza di Gelli nella strage spiegava il movente del depistaggio delle indagini per il quale Gelli era stato definitivamente condannato, unitamente ad altri alti ufficiali dei Servizi Segreti.

La sentenza di primo grado aveva anche stabilito come lo stesso Gelli fosse stato anche il diretto finanziatore della strage.

In tal senso, secondo la Corte, deponeva il documento "Bologna" e i versamenti in danaro in esso documentati, che erano stati effettuati, da un lato, a favore di chi (Tedeschi) avrebbe all'indomani della strage fatto pubblicare articoli contenenti pesanti accuse contro i magistrati di Bologna sulle indagini o di chi (D'Amato) era a libro paga di Gelli e rappresentava uno dei personaggi più rilevanti del panorama spionistico dell'epoca e, dall'altro lato, a favore di Marco Ceruti in epoca di poco precedente alla strage di Bologna (quest'ultimo versamento era ricollegato alla strage in quanto la mattina del 30 luglio 1980 Fioravanti e la Mambro si trovavano a Roma da dove il primo ripartiva il 31 luglio 1980 alla volta di Venezia; Ceruti a sua volta risultava aver alloggiato a Roma al Grand Hotel nei giorni 29, 30 e 31 luglio 1980 e anche Licio Gelli aveva alloggiato alla fine del luglio 1980 all'hotel Excelsior di Roma: con la conseguenza che in uno di questi giorni, il 30 o il 31 luglio 1980, era stato possibile consegnare al Fioravanti e alla Mambro o a un loro emissario il compenso in denaro pattuito per commettere la strage).

Che il documento "Bologna" facesse riferimento alla strage sarebbe stato confermato anche da altro documento denominato "Artigli", rinvenuto presso la Direzione centrale di polizia di prevenzione, datato 15 ottobre 1987 e recante

l'intestazione "riservatissimo", firmato dall'allora capo della polizia Vincenzo Parisi e indirizzato all'allora ministro degli interni Fanfani.

3.3. Quanto al Bellini, la Corte di primo grado ne aveva tratteggiato la personalità, indicandolo come soggetto ideale da essere ingaggiato per la strage: non solo era intraneo alla destra eversiva e aveva dimostrato la capacità di azione in molteplici fatti criminali, anche omicidiari, in cambio di danaro, ma all'epoca si trovava anche in una situazione "facilmente coartabile e ricattabile" (era latitante e costretto a vivere in Italia sotto falso nome) ed economicamente esposta.

Le prove a suo carico erano costituite:

- dalla presenza del Bellini alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto del 1980;

- dall'intercettazione ambientale del 18 gennaio 1996 nell'abitazione di Carlo Maria Maggi, componente di primo piano del gruppo neofascista eversivo Ordine Nuovo e condannato per la strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974, che aveva attribuito a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro la partecipazione diretta alla strage di Bologna, aggiungendo che la bomba era stata portata da un "aviere" il cui padre era in contatto con i loro ambienti;

- dall'incontro tra Sergio Picciafuoco e Paolo Bellini a Reggio Emilia in data 12 ottobre 1990;

- dalla testimonianza indiretta di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli che avevano collocato Bellini alla stazione il giorno della strage insieme a Stefano Delle Chiaie, un tedesco e Luciano Ugoletti;

- dalle coperture ricevute per anni sia durante che dopo la sua latitanza da parte di apparati istituzionali deviati;

- dalla storia di Bellini, stante il suo profilo criminale, la sua militanza in Avanguardia Nazionale e i suoi rapporti con la destra eversiva, con i servizi di sicurezza e con il Procuratore della Repubblica Sisti;

- dalla manipolazione della destra eversiva coinvolta nello stragismo da parte dei servizi segreti e dalla P2, nonché dai rapporti tra Gelli, D'Amato e delle Chiaie e tra quest'ultimo e l'imputato.

Quanto in particolare alla presenza di Bellini alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, la Corte di assise aveva fondato il quadro probatorio sui seguenti elementi:

- il video "Polzer", un filmato amatoriale ricevuto nel 2019 dagli inquirenti effettuato da un turista svizzero, Harald Polzer, che aveva ripreso l'interno della stazione di Bologna dalle ore 10.13 fino a poco dopo lo scoppio della bomba, che consentiva di ottenere immagini di persone presenti *in loco* e compararle con la persona del Bellini;

- il riconoscimento operato dall'ex moglie del Bellini, Maurizia Bonini;

- la falsità dell'alibi esposto alle autorità investigative e giudiziarie (durante gli interrogatori fatti nel corso delle prime indagini, Bellini aveva sostenuto di essere Roberto Da Silva, versione sostenuta dalla moglie, dal padre e dal fratello; era stato lo stesso Bellini, nell'interrogatorio del 9 marzo 1983, ad ammettere la falsa identità, pur fornendo una versione difensiva quanto agli accadimenti dell'8 agosto 1980, ovvero di aver intrapreso con la famiglia e la nipote Daniela, figlia del fratello Guido, un viaggio la mattina del 2 agosto 1980, giungendo a Rimini alle ore 9 del mattino, in orario incompatibile con la sua presenza sul luogo della strage);

- la testimonianza indiretta resa da Dino Bartoli, latore delle confidenze fattegli da Gianfranco Maggi;

- l'intercettazione ambientale nell'abitazione di Carlo Maria Maggi.

3.3.1. La Corte di assise aveva ritenuto "fondamentale" la testimonianza resa in udienza da Maurizia Bonini, in quanto:

- aveva riconosciuto il marito in entrambe le versioni del filmato Polzer (sia la copia digitale c.d. "Masi" estratta dalle parti civili, sia la copia digitale estratta dalla Polizia Scientifica e ottimizzata dall'Istituto Luce) nell'immagine di un giovane uomo che camminava sul primo binario della Stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980, alcuni minuti dopo l'esplosione;

- aveva confermato la falsa identità assunta dal marito durante la latitanza come Roberto Da Silva;

- aveva ammesso la falsità della versione fornita in precedenza sull'identità di Roberto Da Silva, dichiarando che era stato il suocero a suggerirle cosa dire alle autorità che l'avevano sentita più volte in ordine all'alibi del marito;

- aveva riferito che il marito si recava a Bologna per incontrare Luciano Ugoletti (persona che era risultata intima amica del Bellini e soggiornante a Bologna la notte prima della strage, presso l'affittacamere Triestina Tommasi);

- aveva svelato infine la falsità della versione fornita sul viaggio a Rimini dal Bellini in particolare quanto all'orario di arrivo (a lei suggerito dal suocero nell'orario 9-9.30 per "stare nel sicuro"), dichiarando che Bellini giunse a Rimini alle 11.30-12 e comunque "tardi" con la nipote Daniela di nove anni - tanto che lei, sua madre e i bambini lo aspettarono in un bar per alcune ore - e che tale viaggio era stato programmato prima della metà di luglio dal marito, anche con riferimento all'idea di portare con loro la nipote.

"A supporto" di tali dichiarazioni la Corte di assise aveva indicato i seguenti elementi:

- le dichiarazioni del fratello della Bonini, Michele, quanto al ritardo con cui si la madre presentò a pranzo il 2 agosto di ritorno da Rimini (tanto che il padre si era arrabbiato), indicando tale ora "dopo le 13.30" (come confermava una

intercettazione del 2019 in cui il teste aveva collocato l'arrivo della madre intorno alle 13);

- la consulenza fisionomica effettuata dal dottor Tessitore in termini di compatibilità tra l'uomo raffigurato nel video Polzer e Paolo Bellini: la stessa consulenza tecnica della difesa aveva concordato sia sul metodo utilizzato dal consulente sia sull'esito dell'accertamento tecnico (in termini di sola "similitudine" e non di "reale identificazione") sia sulla presenza di ben 23 elementi di comparazione simili, pur evidenziandone 9 dissimili e 2 dissimili rilevanti;

- la presenza sul soggetto immortalato dal video Polzer di una catenina con un crocefisso (la Bonini aveva riferito che il marito per un periodo aveva indossato un simile monile al collo).

In merito alla consulenza Tessitore e ai due elementi "dissimili rilevanti" indicati dalla difesa - ovvero la fossetta giugulare (non presente nel Bellini) e la cicatrice (che non aveva invece l'uomo del video) - la Corte di primo grado aveva ritenuto che tali dati fossero irrilevanti: la fossetta giugulare era infatti presente in altre fotografie del Bellini acquisite agli atti, mentre la cicatrice poteva non essere visibile a causa della qualità del video, come d'altronde emergeva anche da tre foto-segnalamento del Bellini, pur di ottima qualità, nelle quali la cicatrice non si vedeva.

Con riferimento ai 9 elementi dissimili, la consulenza Tessitore aveva chiarito che si trattava in realtà di elementi non dissimili, ma soltanto "non comparabili" stante la qualità del video e la modalità di ripresa del soggetto.

Il dato particolarmente importante sottolineato dalla Corte di primo grado era invece la presenza del solcomentolabiale "simile" riconosciuto anche dai consulenti della difesa e che riscontrava il riconoscimento fatto dalla moglie del Bellini.

In ordine al crocefisso immortalato indosso alla persona del video Polzer, la sentenza di primo grado aveva evidenziato che: la consulenza Tessitore aveva confermato la compatibilità dell'oggetto sacro con due crocefissi trovati presso l'abitazione della Bonini; in una intercettazione la stessa moglie del Bellini, nel confrontarsi con il figlio, aveva concluso che i crocefissi sequestrati appartenessero al marito; in sede dibattimentale la donna aveva poi confermato che il marito per un certo periodo aveva portato un crocefisso al collo, senza poter confermare con certezza la appartenenza di quelli a lei sequestrati.

3.3.2. Oltre alla accertata presenza alla stazione e alla falsità dell'alibi meticolosamente costruito ed organizzato, la partecipazione di Paolo Bellini alla strage era supportata, secondo la Corte di primo grado, da altri elementi.

Tra questi, l'intercettazione ambientale nell'abitazione di Carlo Maria Maggi del 18 gennaio 1996.

Quest'ultimo, deceduto nel dicembre 2018, era stato un componente di primissimo piano del gruppo neofascista eversivo Ordine Nuovo nell'ambito del quale era stato oltre che un ideologo anche il responsabile della cellula veneta ed era stato condannato in via definitiva quale mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia nel 1974.

In detta conversazione, intrattenuta dal Maggi con i familiari a cena, il primo aveva affermato che la strage Bologna vedeva il sicuro coinvolgimento di Fioravanti e Mambro e che gli artefici della strage avevano agito anche per una finalità di natura economica e che la strage era stata anche il tentativo di confondere le acque per far dimenticare la strage di Ustica; che tali notizie le aveva apprese nei "loro ambienti", che erano in contatto con il padre di un tale aviere e che avevano indicato quest'ultimo come colui che aveva "portato" la bomba.

Secondo la Corte di assise, questa intercettazione era, in primo luogo, genuina perché carpita in un ambito domestico e riservato e, in secondo luogo, forniva elementi "individualizzanti" che portavano alla persona di Paolo Bellini quale partecipante alla strage: Bellini era infatti appassionato di volo e aveva ottenuto il brevetto per pilotare e il padre di lui Aldo Bellini era sicuramente collegato ad ambienti della destra eversiva e dei servizi oltre ad avere avuto una stretta relazione con Ugo Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna al momento della strage.

La sentenza aveva anche affrontato una questione sul contenuto di tale intercettazione sorta all'epoca delle indagini: il nastro era stato infatti consegnato dagli inquirenti alla Polizia Scientifica con l'incarico di duplicare e filtrare l'audio così da eliminare i rumori di fondo e consentire di decifrare una frase del Maggi rimasta incomprensibile su un'ulteriore persona presente in stazione ("c'era persino...").

Andando al di là dell'incarico ricevuto, la Polizia scientifica aveva fatto rilevare che, all'esito del filtraggio, era emerso che la parola "aviere" era in realtà "corriere".

La sentenza aveva comunque escluso una simile conclusione: non solo essa si presentava come distonica rispetto alle perizie e alle conclusioni già svolte (sia dall'autorità giudiziaria del processo di piazza Fontana sia dai consulenti del presente processo), ma era stata smentita dall'ascolto della registrazione che la stessa Corte di assise all'udienza del 20 ottobre 2021 aveva avuto modo di effettuare prima in aula e poi in camera di consiglio con le cuffie: nonostante il mancato filtraggio, la Corte aveva udito in modo chiaro la parola "aviere" (in quanto proprio in quel passaggio difettavano rumori di fondo).

I consulenti della Polizia scientifica, autori delle operazioni di filtraggio, sentiti in dibattimento avevano inoltre ammesso che nell'audio originale la parola

pronunciata dal Maggi iniziava con la "a" ma di non averlo scritto perché avevano ritenuto quella versione non filtrata inattendibile.

La Corte di assise aveva aggiunto che la Procura generale il 19 ottobre 2020 aveva comunque conferito un ulteriore incarico di consulenza per verificare potenziali distorsioni delle vocali o delle parole pronunciate dai soggetti intercettati a seguito delle operazioni di filtraggio dell'audio originario e se i *file* trasmessi contenessero la riproduzione integrale dell'audio registrato nella cassetta originaria indicando eventuali difformità.

Il consulente tecnico, ing. Ferrazzano, aveva concluso che la versione ottenuta dalla Polizia scientifica era stata deformata rispetto alla versione originale (di qui la cancellazione della "a") a causa dei plurimi filtraggi.

3.3.3. Secondo la Corte di primo grado, a confortare la indicazione fatta da Carlo Maria Maggi nella captazione, vi erano altri elementi, oltre alla sua militanza come leader indiscusso della destra eversiva, che vantava relazioni qualificate con esponenti dei servizi segreti, che gli avevano consentito di apprendere notizie riservate su eventi coinvolgenti l'eversione di destra.

Maggi era stato infatti detenuto nella stessa cella con Sergio Picciafuoco, persona sicuramente presente alla stazione di Bologna al momento della strage.

Inoltre Gianfranco Maggi, un criminale comune che si era reso protagonista di furti con Guido Bellini, fratello dell'imputato, aveva dichiarato il 15 marzo 1983 di aver appreso da questi che era stato materialmente il fratello a trasportare l'ordigno a Bologna dalla Toscana.

Le notizie apprese da Gianfranco Maggi (due mesi prima che Guido Bellini morisse) erano molto precise e calzanti: Guido Bellini gli aveva raccontato di avere un fratello latitante in Sud-America, che conosceva Luciano Ugoletti. Lo stesso Maggi aveva dichiarato di aver incontrato Ugoletti a Reggio Emilia il primo agosto 1980, che si stava recando ad incontrare un suo amico "brasiliano" a Bologna con il quale aveva un appuntamento alla stazione ferroviaria; di averlo rivisto una settimana dopo a Reggio Emilia e di aver appreso che si era trovato di fronte alla stazione al momento dello scoppio della bomba in compagnia di un suo amico brasiliano e di altre due persone.

Le stesse rivelazioni del Maggi erano state confermate da un suo compagno di cella, Dino Bartoli, in un memoriale datato 14 aprile 1983 e in una lettera spedita il 31 agosto 1983 alla Gazzetta di Reggio, per averle apprese dallo stesso Maggi, che le aveva ricevute a sua volta da Guido Bellini: autori della strage di Bologna erano stati Stefano Delle Chiaie, Gaetano Orlando, Elio Massagrande ed un tedesco accompagnati alla stazione da Luciano Ugoletti e Paolo Bellini, allora latitante, i quali avevano ricevuto per questo delitto cento milioni di lire a testa; l'esplosivo

proveniva dalla Toscana ed era stato preparato in una casa di Bologna, dove gli autori del fatto si erano rifugiati dopo l'attentato.

Bartoli era stato sentito dall'autorità giudiziaria e aveva confermato tali rivelazioni, aggiungendo che Ugoletti gli aveva confidato di aver ricevuto la suddetta somma per un'impresa fatta a Bologna e che alla stazione erano in cinque, escludendo Massagrande.

Gianfranco Maggi era stato quindi risentito il 21 aprile 1983 dall'autorità giudiziaria, confermando la fonte delle rivelazioni (Guido Bellini) e chiarendo i particolari a lui raccontati: Paolo Bellini con Ugoletti avevano portato il materiale per la strage a Bologna dalla Toscana, per poi prendere Delle Chiaie, Orlando e un tedesco ed accompagnarli in auto alla stazione; mentre Bellini ed Ugoletti stavano in auto ad aspettare, gli altri avevano depresso la bomba occultata in una valigia o in una sacca per poi andare via tutti.

3.3.4. Altro elemento a carico del Bellini era per la Corte di assise il falso alibi offerto dall'imputato.

La versione fornita dall'imputato era stata:

- di trovarsi a Fidenza il primo agosto 1980 e di aver trascorso il pomeriggio e la notte presso l'ospedale di Parma dove era ricoverato il fratello Guido;
- di essersi recato il giorno dopo alla volta del Passo del Tonale per trascorrere una vacanza con la famiglia, portando con sé la nipotina Daniela;
- di aver dunque lasciato l'ospedale alle 3 di notte per recarsi in hotel a Fidenza;
- che la permanenza in ospedale era giustificata dal chiarimento che intendeva avere dal fratello sulla relazione di questi con sua moglie, avendo dubbi sulla paternità del proprio figlio;
- di aver raggiunto la stazione di Scandiano alle 6 del mattino dove aveva appuntamento con la cognata per prelevare la nipote;
- che visto il ritardo era andato incontro alla cognata;
- che aveva quindi imboccato l'autostrada al casello di Modena con direzione Rimini dove era giunto alle ore 9, recandosi al delfinario dove aveva appuntamento con la moglie e i figli per ripartire poi per il Tonale.

Secondo la Corte, la prima smentita di questa versione era venuta proprio dalla moglie, che aveva collocato l'orario del suo arrivo a Rimini verso l'ora di pranzo (che rendeva compatibile, stante la distanza percorribile in via ordinaria in un'ora, la sua presenza a Bologna alle 10.25, anche considerando il traffico e l'ora di punta).

La Corte di assise aveva sottolineato poi che alcuni particolari riferiti da Paolo Bellini in dibattimento erano del tutto inediti rispetto all'interrogatorio del marzo 1983, più vicino ai fatti: in quella sede aveva infatti dichiarato di non ricordare

dove aveva trascorso la notte prima della partenza, pur rammentando bene l'appuntamento alle 6 con la cognata a Scandiano per la consegna della bambina; non aveva indicato le ragioni per cui aveva trascorso la notte con il fratello fino alle 3 in ospedale, posto che poteva tranquillamente sostenere di aver fatto assistenza al fratello ricoverato, senza dover aggiungere altro; lo stesso "chiarimento" con il fratello sulla paternità del figlio veniva a stridere sia con l'occasione e il luogo (il fratello aveva subito un delicato intervento chirurgico per un tumore) sia con la stessa programmazione del viaggio con la moglie in tutta "tranquillità".

Altra smentita dell'alibi era venuta dalla cognata Marina Bonini che aveva escluso la presenza del Bellini il giorno 1 agosto 1980 in ospedale dove si era intrattenuta sino a tardo pomeriggio, anche aggiungendo di non aver appreso della sua presenza neppure in seguito.

Anche la moglie di Paolo Bellini, Maurizia Bonini aveva escluso che il marito, giunto in colpevole ritardo a Rimini, si fosse giustificato raccontando la sua presenza a Parma in ospedale dal fratello.

Ulteriore smentita del racconto era venuta dalle due Bonini in ordine alla decisione di portare la bambina Daniela in viaggio con la famiglia di Bellini: secondo l'imputato, la decisione era stata assunta durante la visita in ospedale, mentre le due Bonini l'avevano collocata tempo prima del ricovero in ospedale (Maurizia Bonini aveva riferito il particolare della pregressa prenotazione della stanza al Tonale con tre lettini, di cui uno appunto destinato alla nipote).

Non era stata confermata neppure la presenza in hotel del Bellini alle prime ore del mattino del 2 agosto 1980, come era emerso dal registro del hotel che lo aveva posto in uscita il primo agosto.

3.3.5. Quanto in particolare alla nipote del Bellini, Daniela Bellini, la sentenza di primo grado aveva precisato che costei non aveva voluto testimoniare in giudizio, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La Corte di assise aveva evidenziato che in ogni caso la ragazza non ricordava nulla della vicenda, come avevano riferito la madre e la zia della teste e come era anche stato confermato da una intercettazione ambientale.

3.3.6. Secondo la Corte di assise, Paolo Bellini, la cui presenza era accertata alla stazione di Bologna al momento dell'esplosione dell'ordigno, aveva collaborato alla realizzazione della strage portando l'esplosivo dalla Toscana a Bologna.

A tal fine convergevano la testimonianza di Gianfranco Maggi e l'intercettazione di Carlo Maria Maggi, nonché la circostanza che negli anni precedenti la frangia toscana della destra eversiva (Piero Firomini) aveva fornito al Bellini armi da lui utilizzate per omicidi e soprattutto esplosivo utilizzato per atti

intimidatori. Quindi Bellini aveva a disposizione un preciso canale privilegiato per ottenere esplosivi.

In ogni caso, secondo la Corte di primo grado, anche a voler prescindere dal trasporto dell'esplosivo, Bellini aveva svolto comunque un ruolo di supporto alla realizzazione della strage: Luciano Ugoletti all'epoca della strage dimorava da mesi presso l'affittacamere della Tommasi e nello stesso luogo saltuariamente aveva alloggiato anche Paolo Bellini. Ciò faceva ritenere che gli stessi si trovassero nella situazione ideale per organizzare l'attentato nei suoi aspetti logistici effettuando sopralluoghi, reperendo veicoli necessari, assicurandosi la disponibilità *in loco* di un'abitazione dove potessero nascondersi gli attentatori dopo l'impresa criminale, anche considerando che dal filmato Polzer era emerso che Bellini si trovava in quel momento in compagnia di un altro uomo, volgendosi verso di lui e poi dirigendosi nella sua stessa direzione.

La vicinanza di Bellini ai vertici di Avanguardia Nazionale era poi confermata dall'incontro che Bellini ebbe il 12 ottobre 1990 con il Picciafuoco, in cui questi dopo essere stato assolto dall'accusa di strage aveva chiesto al Bellini denaro e un'arma facendo esplicito riferimento a Meioli e Delle Chiaie. Significativo per la Corte era che Picciafuoco, estremista di destra legato a Terza posizione, dopo un lungo periodo di carcerazione per l'accusa della strage, uscito dal carcere senza danaro, lavoro e prospettive, si era rivolto proprio a Paolo Bellini per ricevere sostegno, svelando così la comune partecipazione all'evento delittuoso. Conclusione, questa, supportata anche dalla ulteriore circostanza inquietante riscontrata per entrambi mesi prima della strage (per Bellini a luglio e per Picciafuoco a maggio 1980) della detenzione di apparecchi della stessa marca per comunicazioni a distanza.

3.3.7. A completare il quadro accusatorio, secondo la sentenza di primo grado, si poneva anche la copertura che Paolo Bellini aveva ricevuto per lungo tempo, pur figurando come latitante per reati comuni.

In tal senso erano richiamate:

- la figura del Procuratore Sisti trovato il 4 agosto 1980 presso il padre Aldo, che aveva organizzato pochi giorni dopo la strage l'incontro con Paolo Bellini, all'epoca latitante, e uomini dei servizi segreti e che aveva proposto al Bellini (così rivelando di conoscerne esattamente la vera identità) prima del febbraio 1981 di collaborare con i servizi segreti, ricevendone un rifiuto (Bellini aveva invitato il padre e Sisti a rivolgersi al fratello Guido);

- le coperture di Stato ricevute da Paolo Bellini (era emerso che la sua vera identità era stata coperta da segreto di Stato; le impronte digitali depositate presso il distretto militare erano state trafugate e ritrovate in un cassetto di un ufficiale dell'esercito).

3.4. In conclusione, secondo la Corte di assise, Licio Gelli era da ritenersi il mandante-finanziatore dell'attentato terroristico di Bologna e la manovalanza criminale per attuarlo era costituita da Fioravanti, Mambro, Ciavardini, Cavallini, Picciafuoco e Paolo Bellini oltre che da altri soggetti rimasti ignoti, tutti coordinati da esponenti dei servizi segreti deviati o di altri apparati deviati dello Stato.

L'esecuzione materiale della strage di Bologna era attribuita ad un commando composto da soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive, tra i quali Paolo Bellini, uniti dal comune obiettivo di destabilizzazione dell'Ordine democratico, coordinati da funzionari dei servizi segreti o da altri esponenti di apparati dello Stato che a loro volta rispondevano alle direttive dei vertici della Loggia P2, a cui avevano giurato fedeltà, con la precisazione che alcuni di coloro che parteciparono quali autori materiali alla strage di Bologna avevano percepito un compenso in denaro e che il commando terroristico era formato da più cellule partecipanti, composte ciascuna da alcuni individui e istruite per agire autonomamente rispetto alle altre.

Secondo la Corte di primo grado, vi è stata, quindi, una "organizzazione complessa" nella quale vi erano soggetti incaricati di compiti diversi: reperire l'esplosivo e portarlo a Bologna ed adempiere mansioni di ordine meramente logistico per la riuscita della strage.

3.5. Così sintetizzata la sentenza di primo grado, la Corte di assise appello, dopo aver illustrato i motivi di gravame proposti dalla difesa di Paolo Bellini, li ha rigettati in quanto ritenuti infondati e talvolta anche inammissibili.

All'esito dell'esame del gravame, la Corte di assise di appello da pag. 297 della sentenza ha esposto le "conclusioni" sul ragionamento probatorio a carico di Bellini.

Secondo la Corte, la "catena indiziaria" a suo carico emersa nel corso del processo di primo grado non solo non era stata incrinata dalle doglianze difensive, ma era stata ulteriormente supportata dalle risultanze istruttorie espletate in appello.

4. Con riferimento alla posizione di Domenico Catracchia, imputato del delitto di cui agli artt. 371-*bis* e 384-*ter*, primo comma cod. pen., la sentenza della Corte di assise di appello da pag. 55 ha illustrato la vicenda delittuosa che lo riguardava e le conclusioni cui era pervenuta la Corte di primo grado in ordine alla sua responsabilità.

Secondo la Corte di assise, Catracchia, agente e amministratore immobiliare, in via Gradoli a Roma aveva curato la gestione di numerosi immobili appartenenti a società e a persone legate al SISDE.

In questo contesto, Catracchia aveva concesso in locazione a Paolo Moscucci per il periodo settembre-novembre 1981 l'appartamento in via Gradoli, n. 96, int. 11/A di proprietà della società Caseroma, che era risultato occupato da due terroristi dei N.A.R.

Catracchia era stato intercettato il 3 ottobre 2019, cioè il giorno della sua audizione come teste da parte della Procura generale in merito alla presenza di terroristi dei N.A.R. negli appartamenti di cui figurava come amministratore, e, mentre parlava con la moglie, aveva detto: *"Il Giudice che ha detto davanti a me prendete...prendete il 35 e il 96....benissimo.... immobiliare (inc...) non gli risultava, che l'avevo preso io. Era ancora dei servizi segreti, capito? un impiccio? .. ancora FIDREV, lì è un intreccio, un impiccio tra Parisi, roba... che macello! Infatti Gesù Cristo l'ha fatto morire a sessant'anni, c'aveva, tanti impicci.... io gli amministravo le casse! Poi si serviva di tutta l'agenzia..."*.

Sentito nuovamente dalla Procura generale il 20 novembre 2019 anche per chiarire quali fossero gli "impicci" di Parisi, l'intreccio di tali impicci con i servizi segreti e la FIDREV, nonché il significato della frase *"si serviva di tutta l'agenzia"*, Catracchia aveva confermato che Parisi si serviva di lui, ma aveva detto di non sapere cosa volesse intendere con quella frase; aveva negato, inoltre, che il prefetto Parisi gli avesse mai chiesto di affittare appartamenti di proprietà di altri e aveva negato, infine, di avere locato a Paolo Moscucci, per il periodo settembre-novembre 1981, l'appartamento sito in via Gradoli n. 96, appartenente alla società Caseroma s.r.l., della quale era unico amministratore.

A questo punto gli inquirenti avevano indagato Catracchia per reticenza e false informazioni e lo avevano interrogato il 12 dicembre 2019 con l'assistenza del difensore e, durante tale interrogatorio, egli aveva affermato che per agenzia intendeva l'agenzia Varese, appartenente a sua sorella Laura Catracchia, che Parisi aveva utilizzato per prendere in affitto degli appartamenti.

Ritenuto dagli inquirenti assolutamente reticente e mendace, Domenico Catracchia era stato rinviato a giudizio, accusato di aver commesso il reato di false informazioni al Pubblico ministero (art. 371-*bis* c.p.) con l'aggravante di cui all'art. 384-*ter* cod. pen.

4.1. Secondo la sentenza di primo grado, Catracchia aveva mentito allorché aveva negato di aver locato a Paolo Moscucci l'appartamento in Via Gradoli, n. 96 di Roma da settembre a novembre 1981, nonché era stato reticente nel non aver spiegato il contenuto della frase secondo cui il Prefetto Parisi *"si serviva di tutta l'agenzia"*, emersa nell'intercettazione.

Quanto a quest'ultima contestazione, la Corte di assise aveva rilevato che anche in sede di esame dibattimentale l'imputato aveva negato che con quella frase si fosse riferito ai servizi segreti e che mai Parisi gli aveva chiesto di affittare

appartamenti di proprietà di terzi, ma non aveva saputo spiegare perché aveva collegato gli appartamenti siti ai numeri 35 e 96 agli "impicci" di Parisi, giungendo anche a negare di essersi riferito nella conversazione intercettata alla società FIDREV e affermando che per "tutta l'agenzia" voleva dire che Parisi si serviva anche di sua madre e di sua sorella per affittare gli appartamenti.

La sentenza dava atto che era stato accertato che in più occasioni terroristi di destra e di sinistra avevano utilizzato appartamenti riferibili a società di copertura del servizio segreto italiano; che Catracchia risultava in rapporti strettissimi con Parisi, all'epoca prima vicedirettore nel luglio 1980 e poi direttore del servizio segreto civile dal 1984 al 1987, il quale aveva acquistato nel 1979 diversi appartamenti proprio in via Gradoli e che nel 1986 e 1987 aveva acquistato (intestandoli alle figlie) altri 2 appartamenti proprio al civico 96 della stessa via; successivamente Parisi aveva deciso di acquistare, attraverso Catracchia, anche altri appartamenti, arrivando ad essere proprietario di otto immobili in via Gradoli, tre al civico 75 e cinque al civico 96.

Era stato accertato che ai servizi segreti facevano capo direttamente ben quattro appartamenti posti in via Gradoli 96 attraverso la s.r.l. FIDREV, che il capo della polizia Masone aveva definito *"una società di consulenza del Servizio segreto civile"* rilevando che tale società era a sua volta legata all'immobiliare Gradoli s.p.a., della quale aveva il 95% del capitale sociale e della quale Catracchia era amministratore unico e socio; la FIDREV, secondo il direttore amministrativo del servizio segreto civile Pasquale De Rosa, si occupava *"dell'amministrazione di società di copertura"* e faceva un lavoro preziosissimo perché *"era tutto finto"*. La immobiliare Gradoli era poi legata ad un'altra immobiliare, la Caseroma s.r.l., proprietaria di un'altra serie di appartamenti siti in via Gradoli 96, della quale amministratore unico era ancora Domenico Catracchia, possessore attraverso la Caseroma di almeno 14 appartamenti.

In merito alla contestazione, la Corte di assise aveva evidenziato che la locazione a Paolo Moscucci da parte del Catracchia era provata sia dalle dichiarazioni del Moscucci, confermate anche in dibattimento, sia per *tabulas* dalla relazione di servizio a firma del brigadiere Santacroce del 1982, in cui si dava atto degli accertamenti compiuti in via Gradoli per individuare l'immobile preso in affitto da Moscucci (in tale relazione si leggeva che l'appartamento fu affittato *"dall'amministratore sig. Catracchia, che aveva l'ufficio nella stessa via al civico 75 scala A primo piano, il quale disse che tale appartamento era frequentato anche dalla Mambro, riconosciuta fotograficamente dal Catracchia"*).

Risultava inoltre dalla sentenza del 29 luglio 1986 della Corte di Assise di Roma, concernente i N.A.R., la deposizione di un tale "Catrecchia" il quale aveva ammesso di avere lui locato l'appartamento a Moscucci: pur non essendo stata

rinvenuta la pur citata e specificamente indicata trascrizione della testimonianza, secondo la Corte di assise, il Catrecchia era l'imputato, il cui cognome era riportato in modo diverso per mero evidente errore materiale.

In un verbale del 13 novembre 1981 della Polizia era risultato ancora: *"Alle ore 12 circa del giorno 16 corrente, il CATRACCHIA, su richiesta del sottoscritto, si presentava in questa sede e gli venivano mostrate varie fotografie di ricercati per motivi terroristici, tra le quali, il ripetuto CATRACCHIA riconosceva VALE Giorgio, MAMBRO Francesca e CAVALLINI Gilberto Giorgio, asserendo di averli visti in Via Gradoli nei pressi del civico 65. Il CATRACCHIA, invitato a verbalizzare il riconoscimento, si rifiutava asserendo di temere per la sua vita."*

La circostanza era stata ribadita nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 29 luglio 1986 a carico di vari esponenti dei N.A.R., ed era confermata dal fatto che l'immobile, sottoposto a sequestro, fu poi restituito dalla DIGOS proprio allo stesso Domenico Catracchia.

La Corte di assise aveva poi escluso l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto la menzogna non era stata necessitata dall'evitare un nocumento alla libertà o all'onore come dedotto esclusivamente dal difensore dell'imputato (secondo il quale se il Catracchia avesse detto la verità in ordine all'affitto avvenuto "in nero" la Finanza avrebbe potuto iniziare un'indagine per evasione fiscale con possibili conseguenze sulla sua libertà personale e il suo "onore" di agente immobiliare sarebbe stato compromesso con conseguente perdita di immagine professionale e di credibilità negli affari) in quanto mancava in ogni caso la prova di un affitto in nero e comunque l'aver ammesso un affitto in nero dopo 40 anni non avrebbe arrecato alcun nocumento.

La Corte di assise aveva, invece, ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 384-ter, primo comma, cod. pen., in quanto la condotta illecita ineriva ad un processo penale avente ad oggetto il delitto di strage e di ciò l'imputato era pienamente consapevole al momento delle sue false dichiarazioni, essendo stato appositamente edotto sul punto.

4.2. La Corte dell'appello respingeva tutti motivi di censura proposti dalla difesa, ritenendoli anche manifestamente infondati e privi di specificità estrinseca.

5. In relazione alla posizione di Piergiorgio Segatel, imputato di depistaggio aggravato e condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione, la Corte di appello descriveva da pag. 21 della sentenza il contesto in cui era emersa la sua vicenda.

Segatel all'epoca della strage era capitano presso il Comando dei Carabinieri di Genova.

Nel riesaminare le carte del primo procedimento relativo alla strage, i magistrati della Procura Generale bolognese avevano rilevato che tra le dichiarazioni rese dal capitano Segatel in data 21 luglio 1987 davanti al giudice istruttore e quelle rese nello stesso procedimento da Mirella Robbio, moglie separata di Mauro Meli, esponente dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo, in data 2 luglio 1987 davanti al Giudice istruttore e nel febbraio 1988 davanti alla Corte di assise nel primo processo sulla strage, in merito alle ragioni di un loro incontro, vi erano delle divergenze e per questo avevano convocato entrambi il 12 aprile 2019 a Bologna nella veste di persone informate sui fatti.

In particolare, Mirella Robbio aveva ribadito che, quando il marito era latitante, era divenuta la confidente del capitano Segatel in merito all'ambiente dell'eversione di destra nel territorio genovese ed il capitano, in una data antecedente alla strage, si era presentato da lei chiedendole se poteva in qualche modo ricontattare gli ex "camerati" in quanto vi era il sentore che si stesse preparando, in quell'ambiente, qualcosa di molto grosso; che successivamente, nell'immediatezza dello scoppio della bomba, il pomeriggio del 2 agosto 1980 o il giorno successivo, il capitano Segatel era tornato a trovarla per dirle "Ha visto signora, cosa potevamo evitare?" cagionandole un forte senso di colpa.

L'ex capitano Segatel aveva invece dichiarato di essersi recato dalla donna per ottenere informazioni in merito all'omicidio del giudice Amato e quindi in relazione a qualcosa che era già avvenuto e non in ordine ad un evento futuro.

Le medesime posizioni erano state tenute ferme dai dichiaranti nel confronto del 7 giugno 2019.

5.1. La Corte di assise di appello ha esposto poi da pag. 60 la motivazione della sentenza del primo giudice.

La Corte di assise aveva in primo luogo respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Segatel alla Procura Generale in veste di persona informata sui fatti in data 12 aprile 2019 e in data 7 giugno 2019 per violazione dell'art. 63, comma 2 cod. proc. pen.: secondo la Corte, in quel momento, non sussistevano indizi di reità nei suoi confronti poiché la mera divergenza con le dichiarazioni della Robbio non costituiva elemento sufficiente per stabilire chi dei due dichiaranti stesse riferendo il vero.

Constatato nuovamente il contrasto ed effettuati, conseguentemente, specifici accertamenti finalizzati a verificare l'attendibilità dei due diversi testimoni, solo all'esito di tali successivi accertamenti, secondo la Corte di assise, la Procura Generale inquirente aveva potuto ragionevolmente ipotizzare una responsabilità di Segatel.

Risentita in udienza, la teste Robbio aveva confermato le sue dichiarazioni.

La Corte di assise aveva ritenuto pienamente attendibile la Robbio.

Al contrario, manifestamente inattendibili sono state ritenute le dichiarazioni dell'imputato, caratterizzate da continue modifiche ed accomodamenti, talvolta addirittura, secondo la Corte, inconciliabili con quanto riferito in precedenza: l'imputato aveva fornito plurime versioni dell'incontro con Mirella Robbio prima del verificarsi della strage di Bologna, anche tra loro contrastanti (nel verbale del 1987 egli aveva negato di aver incontrato la Robbio prima della strage per poi ammettere un incontro con la donna per un giro di prostituzione; solo dopo la chiusura del verbale aveva dichiarato di essersi ricordato che lo scopo della visita alla Robbio era quello di indagare sull'assassinio del magistrato Mario Amato, avvenuto il 23 giugno 1980 e che l'indagine aveva preso spunto dalla visione di un identikit di un soggetto sospettato dell'omicidio Amato; il verbale quindi venne riaperto, per dare atto di tale dichiarazione).

La Corte di assise aveva in particolare sottolineato come nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato avesse notevolmente peggiorato la sua posizione, rendendo dichiarazioni in alcuni casi addirittura controproducenti riferendo, innanzitutto, che nella deposizione del 1987 si era dimenticato che la ragione del suo primo incontro con la Robbio era quella di ottenere informazioni sull'omicidio Amato, essendo passati molti anni dal fatto, ma tale asserzione era, secondo la sentenza, *ictu oculi*, pretestuosa ed irragionevole poiché egli quel giorno aveva portato con sé una copia dell'identikit del presunto assassino di Amato ed una foto segnaletica di Meli, mostrando di ricordare assai bene gli accadimenti relativi alla vicenda dell'omicidio del magistrato, al quale quei documenti si riferivano (anche le successive giustificazioni date dall'imputato erano ritenute inverosimili).

Secondo la Corte, l'imputato aveva tentato dapprima di negare la visita fatta a Mirella Robbio alcune settimane prima della strage, ma poi, rendendosi conto che poteva rivelarsi una strategia inopportuna, l'aveva ammessa, cercando tuttavia di collegarla ad indagini svolte per eventi già verificatisi e cioè all'esposto per l'asserito giro di prostituzione nella pensione e, in secondo momento, alla vicenda Amato.

I continui mutamenti delle dichiarazioni da parte dell'imputato, le irrazionali spiegazioni fornite e le numerose incongruenze presenti nelle sue risposte, avevano indotto la Corte di assise a ritenere che egli avesse mentito e che dietro alle dichiarazioni false vi fosse l'intendimento di tacere determinate circostanze.

La Corte di assise aveva aggiunto che tale modo di agire si spiegava solo con la finalità di nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza e, dunque, questo portava a ritenere che il Segatel avesse anche taciuto importanti circostanze che avrebbero coinvolto responsabilità di altri soggetti e rivelato importanti connessioni rimaste, invece, inesplorate, impedendo così di appurare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dei servizi segreti

o di alcuni importanti settori delle Forze di Polizia e dell'Esercito e ciò al fine di individuare, per la prima volta, i mandanti della strage del 2 agosto 1980.

Secondo la Corte, vi era la prova del dolo specifico: l'imputato, quale alto ufficiale dell'Arma esperto nel settore delle indagini giudiziarie, era ben consapevole dell'esito negativo sulle indagini che avrebbero avuto le sue dichiarazioni mendaci o reticenti ed ha taciuto la fonte delle sue conoscenze non solo per difendere se stesso dall'accusa di avere mantenuto riservate notizie di importanza decisiva, ma evidentemente anche per non coinvolgere coloro che gli avevano fornito informazioni confidenziali su un imminente attentato, profilo questo ritenuto sufficiente ad integrare una precisa volontà di ostacolare le indagini, evidenziando lo specifico intento di celare agli Inquirenti da chi provenissero le sue informazioni, impendendo ulteriori sviluppi investigativi.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado aveva applicato all'imputato la pena minima, pari ad anni sei di reclusione, e non aveva riconosciuto le attenuanti generiche, mancando qualsivoglia dato positivo.

5.2. La Corte di assise di appello ha respinto le censure proposte dalla difesa, ritenendole manifestamente infondate.

6. Avverso alla sentenza di appello, gli imputati hanno proposto, con atti distinti, ricorso per cassazione, i cui motivi sono di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

7. Ricorso di Paolo Bellini, sottoscritto dai difensori, avv. Antonio Capitella e avv. Manfredo Fieramonti.

7.1. Vizi di cui all'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e 606, lett. e) in relazione all'ordinanza adottata il 10 aprile 2024 con la quale è stata rigettata la istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per la ricitazione della teste Daniela Bellini.

La teste Daniela Bellini era stata indicata come teste sia della difesa che della Procura generale.

La difesa aveva indicato per la sua deposizione la circostanza decisiva del viaggio da Scandiano a Rimini assieme allo zio Paolo Bellini.

In primo grado, citata dalla Procura generale per l'udienza del 21 luglio 2021, la teste si era avvalsa della facoltà di non rispondere.

La Corte di assise, con ordinanza del 3 dicembre 2021, disponeva di non autorizzare la citazione della medesima teste non solo perché si era avvalsa della facoltà di astenersi dal testimoniare non avendo mutato avviso, ma perché dalle testimonianze di Maurizia Bonini e Marina Bonini, nonché dalle intercettazioni

telefoniche ambientali era emerso che la teste non ricordava nulla di quanto avvenuto il 2 agosto 1980 e pertanto il suo esame era allo stato superfluo.

Con l'appello il ricorrente aveva impugnato questa ordinanza e aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la citazione della teste, adducendo che la teste ricordava benissimo una circostanza riferibile al medesimo lasso di tempo e cioè il ricovero del padre in ospedale a Parma il 31 luglio 1980 come emergeva in un colloquio del 10 luglio 2019.

La Corte di assise di appello, con l'ordinanza del 10 aprile 2024, ha rigettato la richiesta difensiva, sostenendo che era stato solo presunto che la teste intendesse non avvalersi della facoltà di non rispondere, non avendo offerto la difesa alcun elemento a sostegno, e che la teste aveva fatto valere la facoltà di non rispondere anche con riferimento ai capitoli di prova dedotti dalla difesa stessa.

Questa motivazione è censurabile perché è stata privata la difesa di una prova decisiva in merito al viaggio dell'imputato da Scandiano a Rimini e sul passaggio da Bologna e su altre circostanze utili connesse, con una motivazione apparente e contraddittoria.

Si presume infatti che la teste non abbia cambiato idea rispetto ad una valutazione effettuata due anni prima, anche a fronte della condanna all'ergastolo dell'imputato. Verifica doveva invece essere affrontata con la citazione della teste.

Sotto altro verso, non si considera che la teste era stata citata per essere sentita in giudizio dalla Procura generale e quindi la manifestazione della facoltà di astensione è stata riferita a quella precisa citazione: i testi non conoscono i capitoli di prova e quindi formalmente l'unico dato che è stato valutato dalla teste era la provenienza della citazione.

7.2. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza adottata il 10 aprile 2024 con la quale è stata rigettata la istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di una perizia antropometrica e della perizia fonica sul nastro-cassetta dell'intercettazione ambientale nell'abitazione di Carlo Maria Maggi.

La Corte di assise di primo grado, con ordinanza del 2 febbraio 2022, aveva rigettato l'istanza della difesa di Bellini per l'espletamento d'ufficio di una perizia antropometrica relativa alla identificabilità dell'imputato in una delle figure riprese nel filmato Polzer sul primo binario della stazione nei minuti successivi all'esplosione sul rilievo che già le parti nelle loro consulenze avevano concordato sul dato dell'impossibilità di pervenire a conclusioni in termini di certezza scientifica per la assenza di criteri oggettivi se non in termini di similitudine e non di reale identificazione.

Tale ordinanza era stata censurata nell'atto di gravame sul rilievo che la motivazione sviluppata dalla Corte si basava su di un malinteso ed erroneo concetto di "certezza scientifica" da attribuire all'opera demandata ai periti rispetto alle valutazioni demandate al giudice: nessun perito offre soluzioni incontrovertibili, ma prospetta soluzioni possibili alla luce delle conoscenze scientifiche del momento e soprattutto non impone al giudice una valutazione invadendo la sua sfera del giudizio. Quel che era certo è che Paolo Bellini aveva una cicatrice evidentissima e non aveva la fossetta giugolare rispetto all'anonimo ripreso nel video.

La Corte di assise di appello ha rigettato l'istanza di rinnovazione con ordinanza del 10 aprile 2024, ritenendola non assolutamente necessaria e del tutto superflua ai fini della decisione perché l'antropometria non ha alcuna affidabilità allorché le foto e i video comparati non sono stati acquisiti in contesti controllati. Conseguentemente, stando il contesto e le novità emerse anche all'esito della perizia disposta il 13 marzo 2024, nessun risultato di certezza né positiva né negativa poteva avere la richiesta perizia antropometrica.

La motivazione offerta dalla Corte di assise di appello è contraddittoria rispetto ad uno specifico atto del processo, ovvero alle valutazioni espresse dalla polizia scientifica nella consulenza fisionomica, redatta dal dott. Tessitore, con la quale era stato chiesto di verificare se il soggetto ripreso nel fotogramma fosse una persona presente nelle banche-dati in dotazione della Polizia di Stato ed in particolare se il soggetto ripreso nelle vicinanze dell'individuo sopraindicato e che pareva allontanarsi in compagnia del suddetto fosse riferibile alla persona di Paolo Bellini o a qualche altra persona eventualmente selezionata dal sistema in dotazione alla polizia. Ai consulenti era stato consegnato in proseguo materiale fotografico e due crocifissi riconducibili al Bellini per la comparazione con uno dei soggetti ripresi nel video in esame.

Orbene i consulenti hanno ritenuto le immagini "idonee" alla valutazione finale espressa all'esito. Il che contrasta con la valutazione della Corte, secondo cui l'antropometria non ha alcuna affidabilità allorché le foto o i video comparati non siano stati acquisiti in contesti controllati.

Sotto altro verso, la motivazione è manifestamente illogica laddove pretende da questo tipo di accertamento un risultato in termini di certezza, mentre esso è destinato ad un giudizio di compatibilità ovviamente soggettivo perché è formulato da un esperto con ricorso a linee guida o regole scientifiche omogenee.

Quanto alla perizia fonica, nel gravame la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado là dove aveva ritenuto che le reiterate operazioni di filtraggio eseguite dalla polizia scientifica avessero provocato alterazioni su quella originale (ovvero la cancellazione del fonema "aviere" e la comparsa del fonema "corriere").

e aveva formulato istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per lo svolgimento di una perizia fonica sul nastro-cassetta al fine di accertare le ritenute alterazioni.

La Corte dell'appello ha rigettato la richiesta con ordinanza del 10 aprile 2024 motivata in modo apodittico.

In particolare, ha ritenuto non necessaria la perizia non spiegando sulla base di quali elementi probatori abbia tratto la suddetta conclusione. Il dato obiettivo era soltanto la duplice lettura dello stesso nastro da parte di operatori diversi.

Inconferente è inoltre il riferimento alle due perizie svolte, non potendosi assegnare valore insindacabile alle loro valutazioni e ritenere impossibile l'errore rilevato dalla Polizia Scientifica con il ricorso a sofisticatissimi software appositamente acquistati.

7.3. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza adottata il 10 aprile 2024 con la quale sono state rigettate le istanze di rinnovazione parziale del dibattimento e alla motivazione della sentenza impugnata che ha ribadito le ragioni del rigetto, con riferimento alla violazione dei criteri di cui agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. per aver omesso di accertare l'orario segnato sull'orologio indossato da una signora ripresa dietro l'anonimo, ritenuto Paolo Bellini, o comunque l'orario in cui sono state effettuate le riprese che ritraggono quest'ultimo con lo strumento del "Sun Earth Tools" secondo le regole della scienza gnomonica.

La difesa aveva chiesto con il primo dei nuovi motivi di appello di acquisire il filmato custodito presso l'Archivio di Stato per estrarre una copia analogica secondo il procedimento utilizzato dalla difesa, nonché di accertare con perizia tecnica l'orario segnato sull'orologio indossato da una anonima signora inquadrata dietro la persona indicata come Bellini nel filmato e comunque l'orario delle riprese.

La Corte di assise di appello, con l'ordinanza del 10 aprile 2024, ha rigettato le istanze della difesa, ritenendo superfluo ed irrilevante l'accertamento, posto che agli orari ipotizzati dalla difesa (ore 12.15 o 13.15, secondo l'orologio indossato dalla donna; 11.45, sulla base dell'ombra del palo) Bellini non era più alla stazione di Bologna, come accertato in forza di altri elementi di prova.

La motivazione è illogica in quanto interesse della difesa era proprio quello di stabilire che se erano veri quegli orari e se la persona inquadrata poteva non essere quindi Paolo Bellini.

7.4. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla violazione dei criteri di cui agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. per aver violato il divieto di "doppia presunzione" nel far derivare l'orario di effettuazione della ripresa dalla presunta presenza di Polzer sul treno fermo sul primo binario fino alle 11,05 e conseguente inutilità dell'accertamento dell'orario

segnato sull'orologio indossato da una signora ripresa dietro l'anonimo, ritenuto Paolo Bellini.

La Corte dell'appello ha ritenuto irrilevante l'accertamento richiesto dalla difesa basandosi su mere presunzioni.

La presenza di Polzer sul treno fermo sul primo binario è stata solo ipotizzata dai periti, in mancanza di prove dirette, sulla base della inclinazione della camera e dalle modalità delle riprese. Le stesse conclusioni dei periti rimanevano nel limbo delle probabilità e nella indeterminatezza dell'altezza della camera, indicata in una forbice da 2.50 e 3.50, senza considerare l'altezza dal marciapiede del piano interno del treno da aggiungere all'altezza di Polzer.

7.5. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione dei criteri di cui agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. per aver omesso di accertare la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa avente i caratteri della plausibilità processuale.

La difesa aveva chiesto di effettuare su alcuni fotogrammi del video Polzer un accertamento peritale decisivo, volto a estrarre il dato dell'orario segnato sull'orologio della signora ripresa dietro l'anonimo (tale accertamento avrebbe consentito di escludere che la persona ritratta fosse Paolo Bellini, posto che alle 11,30-12 era già arrivato a Rimini, tenuto conto del traffico estivo che rende non realistico che la distanza di 120 km fosse copribile in trenta minuti-un'ora).

La Corte dell'appello ha omesso questo accertamento, sull'erroneo convincimento della sua inutilità, basandosi su di un dato privo di certezza (a che ora e da quale posizione Polzer aveva girato la scena), così escludendo la possibile ipotesi alternativa proposta dalla difesa.

7.6. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 238, 511, 512 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, 581, 591 cod. proc. pen. con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in altri procedimenti da soggetti deceduti e all'inammissibilità del motivo di gravame; vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

La difesa con l'appello aveva contestato l'utilizzazione a carico del ricorrente di verbali di dichiarazioni rese da persone decedute.

La Corte di assise di appello ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità derivante dalla mancanza di puntuale indicazione dei verbali e della incidenza degli stessi sulla affermazione di colpevolezza del ricorrente; ha inoltre sostenuto che la difesa non aveva formulato opposizione alla produzione di verbali e documenti.

Si tratta di assunti entrambi errati.

La difesa aveva posto la questione dell'inutilizzabilità con memoria depositata il 26 aprile 2021, tra l'altro indicata dal primo giudice sia nell'ordinanza emessa in pari data sia nella sentenza.

Con l'atto di appello, nel contestare tale utilizzabilità, la difesa aveva indicato, quale esempio di un numero inusitato di atti precostituiti, i verbali di dichiarazioni di Nara Lazzarini, Antonio Labruna, Guido Giannettini, Paglia, Carlucci, Santillo e Nespoli, Gianfranco Maggi, indicando i fatti sui quali le stesse venivano ad incidere rispetto all'affermazione di responsabilità del ricorrente: ovvero Nara Lazzarini sui rapporti tra Gelli e Delle Chiaie; Antonio Labruna, Guido Giannettini, Paglia, Carlucci, Santillo e Nespoli sui rapporti tra D'Amato e delle Chiaie; Gianfranco Maggi sulla presenza del ricorrente alla stazione di Bologna. Quindi le dichiarazioni insistevano su fatti decisivi: il rapporto tra mandante finanziatore (Gelli) e presunto intermediario (Stefano Delle Chiaie), il rapporto tra mandante organizzatore (D'Amato) e presunto intermediario (Stefano Delle Chiaie), la presenza del Bellini alla stazione insieme ad altri correi.

Quanto all'opposizione alla loro acquisizione, la difesa con la citata memoria aveva formalmente non prestato il consenso. Va segnalato che la Procura generale aveva preannunciato sin dalla udienza del 16 aprile 2021 una produzione "graduata" dei verbali dei soggetti deceduti, chiedendone l'autorizzazione. La stessa Corte, nella sentenza di primo grado, pur dando atto della ammissione dei documenti indicati nella lista della Procura generale, aveva indicato la produzione come progressiva. Pertanto, una volta che la difesa si era opposta all'ammissione dei verbali, non era tenuta ad ogni udienza a reiterare la opposizione al verificarsi della materiale produzione.

Quanto alla eccezione di inutilizzabilità dei verbali, la Corte del gravame ha errato là dove ha ritenuto che il decesso del dichiarante consentisse la utilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 238 cod. proc. pen.

Questa norma non riguarda i verbali di prove ma solo la documentazione di atti. La regola per l'utilizzazione dei verbali di dichiarazioni contro l'imputato è soltanto quella dettata dal comma 2-*bis* dell'art. 238 cod. proc. pen. nel rispetto indefettibile del diritto al contraddittorio. La tesi proposta trova solide basi nella giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza Sez. U. n. 27918 del 2011).

Tra l'altro la stessa Corte di primo grado aveva aderito alla tesi della difesa nel valutare la utilizzabilità degli atti di polizia redatti da operanti deceduti (pag. 48) o delle dichiarazioni rese da Maurizia Bonini (pag. 1085).

7.7. Vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sul terzo motivo aggiunto sul punto della prova storica e della continuità della strategia della tensione.

La sentenza impugnata ha omesso di motivare su tale punto oggetto del terzo motivo aggiunto.

Va premesso che la Corte di primo grado ha inteso affrontare la ricostruzione storico-politica della strage, collocandola al culmine della strategia della tensione.

tale ricostruzione era funzionale a individuare i mandanti della strage, le loro relazioni con i vertici delle formazioni eversive di destra, le concrete modalità esecutive e quindi l'arruolamento e partecipazione del ricorrente alla strage.

La difesa con il terzo motivo nuovo aveva contestato con dovizia di riferimenti questa ricostruzione, quanto alla continuità della strategia della tensione originata in ambienti dell'oltranzismo atlantico; aveva contestato l'uso improprio delle sentenze e ordinanze di rinvio a giudizio dei giudici istruttori Grassi e Salvini, ben oltre i limiti dell'art. 234 cod. proc. pen. La Corte di assise aveva utilizzato atti di quei procedimenti (come le relazioni consegnate al capitano Labruna).

La Corte di assise di appello non ha risposto alle suddette censure e non le ha neppure descritte in narrativa.

7.8. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 l. cost. n. 87 del 1953 per aver ritenuto non rilevante e manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 24, 111, 112 della Costituzione in relazione agli articoli del codice di rito 335 (nella parte in cui non prevede il divieto di iscrizione nel registro con riferimento a persone decedute), 129 (nella parte in cui tale norma non si applica alla fase delle indagini preliminari), 405 (nella parte in cui non prevede il divieto di promuovere l'azione penale nei confronti di persone decedute in concorso con altri soggetti viventi), 408 (nella parte in cui non prevede l'archiviazione per premorienza dell'indagato) e 411 (nella parte in cui non prevede che le disposizioni da 408 a 410-*bis* cod. proc. pen. si applichino anche in caso di estinzione del reato per morte dell'indagato prima e dopo l'avviso di conclusioni delle indagini).

La Corte di assise di appello ha ritenuto il ricorrente privo di interesse a sollevare la questione e comunque la stessa eccezione manifestamente infondata in quanto nessun giudizio di responsabilità è stato pronunciato nei confronti di soggetti deceduti.

La Corte erroneamente ha ritenuto il ricorrente privo di interesse rispetto alle condotte ascritte a Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi in quanto esse costituiscono un segmento del fatto contestato all'imputato e con la morte degli imputati verrebbero sottratte alla regola dell'art. 533 cod. proc. pen.

L'attuale sistema consente di condurre indagini anche in caso di soggetti deceduti concorrenti nel reato, non applicandosi l'art. 129 cod. proc. pen. a tale fase processuale, non contenendo l'art. 405 cod. proc. pen. il divieto di promuovere l'azione penale in situazione di morte pregressa, non prevedendo l'art. 408 di formulare richiesta di archiviazione nei confronti di soggetto deceduto prima e dopo il deposito dell'avviso di conclusioni indagini.

Sulla rilevanza delle responsabilità di tali soggetti è la stessa Corte di primo grado a soffermarsi: da pag. 74 della sentenza aveva sostenuto che il ruolo di

Bellini nella strage si riconduceva inevitabilmente ai mandanti, riaprendo lo scenario investigativo su chi non solo aveva eseguito la strage ma anche su chi la aveva finanziata e l'aveva guidata e osservata da lontano consentendo che andasse a buon fine; da pag. 76 aveva affermato che la ricostruzione della filiera delle responsabilità aveva reso necessaria la verifica della fondatezza o comunque dell'ammissibilità e plausibilità delle ipotesi dei mandanti ben radicata in un quadro indiziario la cui funzione era tuttavia di corroborare il quadro probatorio nei confronti dell'imputato senza che le fondamentali acquisizioni del processo potessero condurre a giudizi di responsabilità per soggetti che imputati non erano nel processo e che nel processo non si erano difesi.

Il primo giudice, quindi, ha connesso direttamente i mandanti all'imputato esecutore materiale affermando che nel mandato doveva essere cercata e esplicitata la causale del delitto e ha affermato allo stesso tempo che il mandato non poteva essere attinto da prova oltre ogni ragionevole dubbio perché i mandanti non erano imputabili. Il che significa che all'imputato per questo segmento decisivo e fondamentale del fatto gli è stata disapplicata la regola di giudizio di cui all'articolo 533 cod. proc. pen.

7.9. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione per violazione degli artt. 125 e 533 cod. proc. pen. con riferimento ai mandanti indicati nel capo di imputazione contestato al ricorrente.

La difesa aveva contestato con l'appello l'adozione da parte della Corte di primo grado di un doppio binario probatorio, escludendo dal regime ordinario di cui all'art. 533 cod. proc. pen. le condotte dei mandanti della strage.

L'errore della Corte di assise di appello è di aver ritenuto questo segmento estraneo al fatto contestato al Bellini e di mero supporto al quadro indiziario specifico riguardante l'imputato, così consentendo l'abdicazione alle regole ordinarie di giudizio.

Il mandato è invece un segmento del fatto contestato all'imputato e quindi un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 285 cod. pen. che è stato pertanto sottratto alle regole di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Né può supplire a tale deficit la "ragionevole certezza" in ordine all'individuazione degli ideatori ed organizzatori ritenuta dalla sentenza impugnata (pag. 175): tale affermazione è smentita dalla sentenza di primo grado che è ricorso più volte al criterio della verosimiglianza, della plausibilità e probabilità sul punto dei mandanti e finanziatori della strage (cfr. pag. 1533 e 1544).

In definitiva, la motivazione è attraversata da una intrinseca contraddittorietà tra la reiterata impossibilità di provare il mandato secondo le regole ordinarie

trattandosi di soggetti deceduti e l'accertamento della sussistenza di un mandato in capo a Gelli, D'Amato, Ortolani e Tedeschi.

7.10. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla falsa applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e al vizio di motivazione sul finanziamento della strage e sulla remunerazione degli esecutori materiali; in relazione alla violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e del principio di non contraddittorietà del sistema desumibile dagli artt. 587 e 630 cod. proc. pen.

La difesa aveva sollevato una serie di censure sul punto del finanziamento della strage ad opera di Gelli (segnatamente sul documento "Bologna" e sugli importi in esso riportati, anche in relazione ai documenti "Memoria" e "Ceto controllo 81" e sui riscontri, sui pagamenti effettuati a favore di D'Amato e Ceruti, sulle somme destinate a "Zaff", sull'attendibilità della teste Angiolini, sulla causale dei versamenti da Nord Europe a Ortolani-Gelli-Ceruti (come meglio descritte dalla lett. a alla lettera m del presente motivo).

7.10.1. La Corte dell'appello ha ritenuto irrilevante il motivo sul finanziamento in quanto non incidente sul quadro probatorio a carico del ricorrente.

Il finanziamento è parte del mandato e attiene comunque al movente specifico individuato a carico del Bellini.

In modo contraddittorio i giudici del merito hanno ritenuto provato il movente economico o comunque un ritorno utilitaristico (cfr. pag. 306) per poi definire irrilevante il tema del finanziamento.

7.10.2. Quanto ai documenti "Bologna" e "Artigli", si contesta il travisamento della prova per contrasto con atti processuali.

In relazione al documento "Bologna", sequestrato a Gelli il giorno del suo arresto (13 settembre 1981), la Corte di assise di appello ha ritenuto tale documento riferito alla strage in quanto il collegamento era confermato dal documento "Artigli", contenente minacce agli apparati dello Stato nel caso si fossero portate avanti le indagini per la strage a carico di Gelli.

Peraltro, i Giudici del merito hanno conferito ai suddetti documenti un contenuto diverso da quello effettivo.

Va tenuto presente che allora Gelli era sottoposto a processo per calunnia e non per la strage; che nel 1987 era pendente il processo sul crack del Banco Ambrosiano e sul documento Bologna erano riportati flussi derivanti da tale istituto; che la omessa domanda fatta nell'interrogatorio di Gelli del 2 maggio 1988 sul documento Bologna è stata spiegata dal magistrato inquirente con una insufficiente valutazione del documento, pur presente agli atti; che detta versione è stata confermata anche dal Teste Turone che ha evidenziato come il titolo Bologna fosse ben presente (ma senza alcun collegamento) nella relazione della

Guardia di Finanza redatta pochi mesi prima del suddetto interrogatorio. Quindi alcun doloso occultamento o depistaggio era ricavabile dalla vicenda.

7.10.3. Si deduce il travisamento anche per altre prove documentali rispetto alla relazione della Guardia di Finanza del 15 luglio 1987.

Le fonti di prova del finanziamento sono individuate nel documento "MC" che riportava l'annotazione di Gelli di un versamento in contanti a Marco Ceruti di 1.000.000 USD nel luglio 1980, e nel documento "Memoria", che conteneva annotazioni di Gelli su versamenti in danaro in favore di Zaff e Tedeschi.

La Corte di assise di appello ha ritenuto che gli appunti del documento "Memoria" e i bonifici fatti in favore di tale Federico fossero sovrapponibili. Tale dato peraltro risulta smentito dalle date dei versamenti: in particolare quelli di 506 di cui al documento "Memoria" sono del giugno 1979 e non corrispondono ai bonifici effettuati in date successive.

7.10.4. Vizio di motivazione su Lugli-D'Amato, teste Agnolini.

La difesa aveva ritenuto inattendibile la testimonianza della Agnolini sulla riferibilità della persona di "Federico" ad Arrigo Lugli, in quanto rispetto agli interrogatori del 1984 e 2018 in cui non era stata in grado di ricordare chi fosse il Federico, nel 2021, ovvero dopo 40 anni dal fatto, era stata ritenuta invece in grado di riferire sulla circostanza.

La Corte dell'appello su tale punto non ha motivato. Viepiù la teste, all'epoca dipendente dell'USB di Ginevra, nel 2018 aveva dichiarato di non aver mai conosciuto il nome del titolare del conto Federico e quindi non poteva ricordare nulla al riguardo.

7.10.5. Quanto ai pagamenti fatti a D'Amato dal conto Federico, la Corte di assise di appello (pag. 182 della sentenza) ha ritenuto irrilevante la mancanza di documentazione bancaria sui flussi tra il conto Federico e D'Amato, in quanto D'Amato usava prestanomi. Peraltro, sulla questione dell'appartamento pagato con somme prelevate dal conto di D'Amato, la Corte del gravame ha omesso di considerare che D'Amato ha potuto accumulare con il suo reddito la somma per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.

7.10.6. Vizio di motivazione sui compensi agli esecutori.

Mentre la sentenza di primo grado aveva espresso un dubbio sulla ricezione da parte di Mambro e Fioravanti di un compenso per la strage, ritenendo insufficiente la presenza concomitante di alcuni personaggi a Roma, quella di appello, in assenza di censure difensive, si è espressa invece in termini di certezza, valorizzando proprio la presenza di Ceruti, che aveva ricevuto la somma da Gelli, di Gelli, Mambro e Fioravanti a Roma. Tale affermazione contrasta anche con la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nei confronti di Ceruti, accolta dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui Ceruti era all'oscuro

dell'operazione, fungendo da inconsapevole intermediario (affidando invece a Lugli e Di Nunzio il ruolo di tramiti di secondo livello dei fondi affidati a Ceruti a fine luglio).

La difesa aveva contestato che i rapporti finanziari tra Lugli e Ortolani riguardassero Gelli (ovvero i bonifici disposti da Ortolani sul conto Federico, riferibile al Lugli), ravvisando una diversa causale (operazioni di illecito trasferimento di valuta effettuate da Lugli a favore di Ortolani). La sentenza impugnata invece ha valorizzato la circostanza che la somma versata al conto Federico interessasse Gelli, tanto da indicarla nei suoi documenti più intimi, ma non ha affrontato il secondo motivo aggiunto della difesa in cui era stato richiamato il rapporto della Guardia di Finanza del 21 settembre 1987, prodotto dal cap. Sgarangella all'udienza del 2021, sui consistenti ed importanti prestiti elargiti da Gelli a Lugli anche nel periodo di interesse (4.800.000 USD). Quindi la Corte di assise di appello in modo errato ha sostenuto che la difesa avesse censurato solo la causale del versamento di 850.000 USD.

Nel gravame la difesa invero aveva richiamato la relazione del coll. Torsani del 2019, depositata dal cap. Sgarangella alla stessa udienza, anche per le causali dei consistenti movimenti finanziari relativi a Lugli e Ortolani, legati da rapporti ventennali (esportare e far rientrare valuta italiana all'estero), che consentivano quindi di prospettare come plausibile una lettura alternativa rispetto a quella sostenuta dall'accusa.

La difesa aveva inoltre sostenuto che i documenti in atti consentissero di ricostruire i rapporti tra Gelli e Lugli in termini di finanziamenti; lo stesso dicasi per i rapporti consolidati di affari tra Lugli e Ortolani.

La difesa aveva altresì contestato che dal conto Federico fossero stati effettuati accrediti sul conto Etude; aveva rilevato che sull'appunto Bologna non fossero riportati i bonifici effettuati da Ceruti dal Conto Tortuga in favore di Di Nunzio e di Federico.

In definitiva, rispetto a tali deduzioni, la motivazione è in parte mancante sulla prova dei pagamenti in favore del conto fiduciario di D'Amato con bonifici dal conto Federico; in parte mancante e contraddittoria sulle mancate annotazioni sul documento Bologna dei bonifici dal Ceruti dal conto Tortuga in favore di Di Nunzio e dei bonifici dal medesimo conto al conto Federico e sulle relazioni della Guardia di Finanza circa i rapporti tra Gelli, Ortolani e Lugli.

In definitiva, dal primo rilievo della difesa le sentenze avrebbero dovuto ritenere l'inesistenza dei flussi dal conto Federico. Dal secondo rilievo le sentenze avrebbero dovuto individuare altra possibile causale ai flussi finanziari dai conti di Ortolani al conto Federico e dal conto Federico ai conti di Gelli, atteso che è proprio dalla comparazione tra i bonifici accreditati dai conti di Ortolani sui conti Federico

e le annotazioni di pugno di Gelli sul documento "Memoria" e sul documento "Bologna" che le due sentenze di merito hanno costruito la prova del finanziamento della strage. Dal terzo rilievo le sentenze avrebbero dovuto ritenere assolutamente non configurabile l'ipotesi di Di Nunzio quale erogatore del prezzo del delitto in favore degli esecutori materiali perché altrimenti Gelli avrebbe annotato l'importo di 240.000 USD bonificato in suo favore dal conto Federico e la decisiva circostanza secondo cui il conto Federico non era il conto di transito delle somme destinate a D'Amato, altrimenti Gelli avrebbe annotato anche gli importi dei due bonifici disposti dal conto Tortuga riferibile formalmente a Ceruti ma sostanzialmente a Gelli.

7.10.7. Mancanza di motivazione sull'Affare Rizzoli; contrasto di giudicati tra la sentenza del Tribunale di Milano del 14 aprile 1992 e la sentenza di primo grado sulla causale del flusso di 20.000.000 USD dal Banco Ambrosiano ai conti di Ortolani.

La questione della causale del flusso di 20.000.000 USD dal Banco Ambrosiano ai conti di Ortolani è stato oggetto di un motivo di appello e anche del secondo motivo aggiunto: la difesa aveva sostenuto che la causale di tale versamento e di quelli successivi poteva essere ricercata in una convenzione sottoscritta nel giugno '80 relativa all'affare Rizzoli e nel relativo "pattone" del 18 settembre 1980 sulla suddivisione di un illecito sovrapprezzo.

La difesa aveva inoltre sostenuto che la ricostruzione della causale contrastava con quanto accertato nella sentenza divenuta definitiva sulla bancarotta del Banco Ambrosiano, in cui tale somma era stata ritenuta volta a remunerare illecitamente gli interventi per risolvere la posizione di Calvi. Inoltre, anche la sentenza sul Banco Ambrosiano aveva esaminato sia il documento "A.M.C." che il documento "Bologna": quanto alle annotazioni su quest'ultimo - "Dif. MI" e "Dif. Roma" - la sentenza milanese le aveva correlate ad interventi per perorare la causa di Calvi davanti all'autorità giudiziaria e in questa chiave aveva ricostruito i rapporti con Ceruti, i flussi di danaro di Calvi e il ruolo svolto da Gelli e da Zilletti.

Il Tribunale di Milano sulla base di questo quadro ha ritenuto provata la consapevolezza di Ceruti in concorso con Gelli e Ortolani per la bancarotta fraudolenta per la distrazione dei 20.000.000 USD e soprattutto la destinazione di quelle somme per remunerare gli interventi a vario titolo a favore di Calvi.

La stessa sentenza di primo grado non smentisce inoltre taluni accertamenti posti a fondamento di tale ricostruzione.

In definitiva, la tesi del millantato credito di Gelli sui rapporti con Calvi contrasta con il giudicato della sentenza meneghina.

Nel rigettare la questione, la Corte di assise di appello ha dimostrato di non aver esaminato il secondo motivo aggiunto (che riguardava i flussi rinvenienti dal Banco Ambrosiano).

Si verte in ipotesi di contrasto di giudicati, essendo i giudici bolognesi pervenuti a conclusioni inconciliabili sul fatto decisivo del flusso dei 20.000.000 USD.

7.10.8. Contrasto di giudicati tra la sentenza di primo grado e la sentenza della Corte di Assise di Roma del 27 marzo 1996 sulla Loggia Massonica P2.

La difesa aveva dedotto il contrasto tra la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la Loggia P2 il luogo di coagulo di tutte le forze dell'oltranzismo atlantico volte a cospirare per contrastare la democrazia italiana verso forme più progressiste e quanto accertato dalla Corte romana in relazione all'insussistenza del delitto di cospirazione politica mediante "associazione" (all'interno della Loggia non si cospirava e non si intessevano trame golpiste eversive dell'ordine democratico). La Corte di appello ha respinto la questione ritenendo il giudicato sulla Loggia P2 relativo ai singoli imputati e non alla Loggia in quanto tale.

Si tratta di risposta che non considera che il delitto contestato coinvolgeva necessariamente la compagine associativa e non solo i singoli.

7.11. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla presenza dell'imputato alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980.

La difesa aveva contestato la fedeltà del video digitale ottimizzato ottenuto dall'Istituto Luce e mostrato alla teste Bonini.

La tesi della difesa era: sulla base di quanto depresso dal consulente tecnico della Procura, Tessitore, era emerso che la copia digitale del video ricavata dall'originale era per sua natura non identica ma soltanto fedele ad esso; che la copia digitale effettuata dall'Istituto Luce era volta ad ottimizzare il video producendo un leggero schiacciamento, per allargare il video; che tale operazione aveva determinato un leggero allargamento della silhouette del volto dell'anonimo ripreso; che i consulenti della difesa avevano sostenuto che il riposizionamento del video aveva determinato uno schiacciamento dell'immagine e del volto dell'anonimo; che la teste Bonini aveva visionato questo ultimo video.

La Corte di assise di appello ha respinto la difesa, limitandosi a sostenere contrariamente al vero che la difesa e la consulenza di parte non avevano posto in rilievo l'alterazione delle immagini.

Sulla base di queste premesse errate, la Corte dell'appello ha valutato l'esito della consulenza fisionomica espletata dal consulente tecnico Tessitore sulle immagini estratte dalla copia digitalizzata ed ottimizzata dall'Istituto Luce.

La consulenza ha dato atto, inoltre, della ricerca negativa effettuata attraverso il SARI tra l'immagine dell'anonimo e le foto segnaletiche del Bellini effettuate tra il 1981 e 1982.

La Corte del gravame ha liquidato tale questione sostenendo l'inaffidabilità del SARI e ciò in contrasto con gli assunti della letteratura scientifica che attribuisce al sistema di riconoscimento immagini una affidabilità al 99%.

La Corte di assise di appello ha poi aggiunto che in ogni caso la verifica del SARI deve essere compiuta dall'operatore e che Bellini si era sottoposto ad interventi di chirurgia plastica al viso.

Quanto a tale ultimo argomento, la Corte dell'appello non ha considerato che gli interventi plastici del Bellini risalivano al periodo della latitanza in Brasile '76/77 (in tal senso la testimonianza della Bonini) sicché le foto segnaletiche immesse nel SARI erano successive.

La consulenza della difesa aveva inoltre riscontrato tra l'immagine del volto dell'anonimo e l'imputato due componenti dissimili, la fossetta giugulare e la cicatrice dell'imputato.

La Corte del gravame ha respinto la censura difensiva, sostenendo che queste componenti non erano visibili neppure in alcune foto del Bellini, a causa della qualità della immagine: in una foto la fossetta giugulare era coperta dalla maglia a collo alto, in altra dalla catenina indossata dall'imputato.

Peraltro, non è sostenibile che una catenina possa occultare la fossetta giugulare. Si allegano le foto per evidenziare l'illogicità dell'assunto.

Si censura anche il ritenuto non riscontro della cicatrice: la stessa era infatti ben visibile nel fotosegnalamento del 1982 ma la Corte di assise di appello ha sostenuto che anche nelle migliori condizioni questa cicatrice non era visibile.

Si riportano anche in tal caso le foto in parola.

La Corte di assise di appello ha trascurato tutte le valutazioni fatte dalla consulenza della difesa sulla idoneità delle foto poste in comparazione, ad es. per la risoluzione, la posa, la limitata sfocatura.

Quanto ai crocifissi, la Corte dell'appello ha omesso di valutare la integrale captazione tra Daniela Bellini e Maurizia Bonini: la Bonini aveva sostenuto che uno dei crocefissi era del nipote Matteo ("sono sicura perché glielo l'ho regalato io") e l'altro di un amico ("non vorrei che fosse uno di quelli ...dei tuoi amici?"... "Sì").

In ordine all'orario di arrivo a Rimini, la stessa Corte ha rigettato il rilievo della difesa sulla deposizione della Bonini ovvero che la stessa non aveva mai ricordato un orario preciso (11.30 ovvero 11.30-12 ovvero dopo due ore di attesa dall'arrivo al delfinario alle 8.30-9). La madre della Bonini aveva indicato alle 9.10 l'arrivo del Bellini.

La sentenza di primo grado aveva invece considerato l'orario delle 13. Peraltro, tale dato derivava solo da una domanda fatta alla Bonini dal Presidente nell'esame del 10 dicembre 2021 in cui assumeva che la teste avesse indicato tale orario.

La Corte di assise di appello ha ritenuto corretto anche il dato relativo all'orario di partenza per il Tonale, tenuto conto dell'arrivo al residence dopo un viaggio di sette ore. Sono state travisate le dichiarazioni dei dipendenti del residence quanto all'ora delle registrazioni del Bellini e familiari (da collocarsi al termine del loro orario di lavoro, 18.30-18.45, posto che vi erano poche registrazioni da effettuare).

Nella sentenza di primo grado vi erano inoltre due orari inconciliabili: la partenza da Bologna verso le 11.30 per accompagnare Delle Chiaie e Orlando e Ugoletti; la partenza per il Tonale che doveva essere collocata tra le 10 e le 10.30 (considerato il tragitto e anche l'ora per mangiare).

Nel fissare la partenza per il Tonale alle 12.30/12.45, la Corte dell'appello ha valorizzato il ritardo della madre della Bonetti nel ritornare per il pranzo all'hotel di Torre Pedrera. Questo dato è stato assunto peraltro in via meramente presuntiva, posto che il ritardo poteva essere dovuto non all'ora effettiva della partenza dal delfinario ma ad altri plausibili fattori prima di partire o durante il viaggio. Neppure certo era l'arrivo all'hotel di Torre Pedrera, non avendolo nessun teste riferito con precisazione.

La Corte di assise di appello ha respinto la tesi difensiva sui mancati riconoscimenti del Bellini da parte dei testi che visionarono il filmato Polzer o fotogrammi da esso estratti.

In ordine al magistrato Luzza, la risposta della Corte (non è dato sapere come Bellini si sia presentato) non si è confrontata con la circostanza che Bellini fu interrogato da Luzza due volte nel 1983 e fu da lui diretta una ricognizione personale nel 1983 e che quindi venne a trovarsi al cospetto ravvicinato del magistrato, il quale ciononostante, pur avendo visionato il filmato Polzer nel 1985, non intraprese alcuna iniziativa nei confronti del predetto.

Quanto al figlio Guido, la Corte ha ritenuto che questi non potesse avere ricordi del padre in quanto nato nel 1980. Anche in tal caso la Corte non ha considerato che nel 2019 Guido aveva 49 anni e aveva vissuto qualche tempo con il padre e comunque presso la madre aveva avuto la possibilità di vedere immagini del padre. E' invece una mera congettura la ragione ipotizzata dalla Corte sul rifiuto di ammettere che il padre fosse implicato nella strage.

In ordine alla sorella Lucia, la risposta della Corte non ha considerato che la difesa aveva riportato il testo della conversazione attribuita a Guido con la madre, senza pretendere di assegnare alla conversazione il valore di testimonianza

indiretta. Anche per la sorella, la Corte è ricorsa a congetture sulle ragioni del mancato riconoscimento.

E' apodittica e apparente la risposta della Corte sul mancato riconoscimento di Michele Bonini e di Daniela Bellini, nel richiamare la tenera età di Daniela nel 1980 e la scarsa frequentazione di entrambi con il ricorrente: la Corte non ha considerato quanto emergeva dagli atti ovvero che le famiglie di Guido e Paolo Bellini vivevano insieme anche perché condividevano l'attività alberghiera e di ristorazione e che Michele conosceva benissimo almeno dal 1970 il cognato frequentandolo abitualmente.

Viene in considerazione anche la valutazione della irrilevanza ed inattendibilità della testimonianza di Triestina Tommasi del 1982, che era la titolare della pensione dove aveva dormito Ugoletti la sera prima della strage (la donna non aveva visto alla stazione la mattina prima della strage né Ugoletti né lo straniero che aveva alloggiato presso di lei, dalla stessa identificato nelle foto di Roberto Da Silva). La Corte ha liquidato la sua testimonianza con l'affollamento dei luoghi, con le ragioni che l'avevano portata alla stazione, con la possibilità che ella non avesse incrociato i due. Peraltro, la stessa teste aveva precisato che al momento dell'esplosione era nell'atrio centrale della stazione. Quindi aveva camminato intorno alle 10.15-10.20 lungo il primo binario che non era non affollatissimo (così dimostrano le immagini del video Polzer) sul quale dovevano necessariamente passare gli attentatori per entrare nella sala di attesa dove era stato depositato l'ordigno, parimenti gli attentatori per accedere alla stazione dovevano necessariamente transitare dal piazzale Medaglie d'Oro attraversato a sua volta dalla teste intorno alle 10.15.

Si contesta anche la conclusione della Corte dell'appello sulla precostituzione dell'alibi da parte del ricorrente, ovvero della preparazione della vacanza al Tonale con la consegna della nipote Daniela.

La motivazione presenta crepe e falle vistose: la tesi che Bellini avesse saputo in anticipo la data dell'attentato (così da predisporre l'alibi) non collima con quanto accertato in via definitiva in altre sentenze (ovvero che i membri del commando coimputati del Bellini avevano saputo della data solo il giorno prima dell'attentato). E' pertanto inverosimile che proprio le persone vicine ad Ordine Nuovo veneto non avessero avuto quelle notizie che invece erano già in possesso del Bellini da tempo. Su tale punto le sentenze di merito sono silenziose.

E' travisata sul punto anche la ricostruzione di chi dovesse accompagnare la bambina. La Corte dell'appello ha rigettato la versione difensiva, sostenendo che era stata Marina Bonini a suggerire al marito di chiedere al padre di accompagnare la bambina: la difesa peraltro aveva richiamato un passo della testimonianza della Bonini in cui la stessa aveva riferito che il padre del Bellini era indisponibile e a

quel punto si era offerta a portare lei la bambina a Scandiano. Quindi perdono di fondamento le ipotesi della Corte del gravame secondo cui sarebbe stato Guido Bellini ad insistere perché la moglie portasse la bambina.

Censurabile è anche il ruolo assegnato dalla Corte a Guido Bellini nell'avvisare e svegliare Ugoletti la mattina della strage, basato sulla testimonianza della Tommasi. La testimonianza della Tommasi sul punto era di portata diversa in quanto la teste non aveva riconosciuto Guido Bellini nelle foto mostratele.

Senza considerare le condizioni in cui versava Guido Bellini il giorno della strage, in quanto era in ospedale per un intervento di chirurgia per una recidiva di un tumore alla gamba. Era quindi allettato e non poteva di certo telefonare, risultando le diverse ricostruzioni della sentenza non solo mere congetture senza alcun appiglio probatorio ma contrarie a comuni regole di esperienza.

In definitiva, la sentenza impugnata sull'alibi precostruito si scontra con dati processuali.

7.12. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 238, 511-*bis*, 512 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, 581, 591 cod. proc. pen. con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Gianfranco Maggi e alla ritenuta inammissibilità del motivo per aspecificità; vizio di motivazione.

La eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi è stata respinta sulla base di una duplice erronea motivazione.

Secondo la Corte del gravame, l'eccezione era generica in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni sull'affermazione di responsabilità del ricorrente. Tale assunto è infondato poiché la difesa aveva dedicato a tali dichiarazioni un apposito motivo di appello, esaminato dalla Corte da pagg. 226 a pag. 237.

Inoltre, la stessa Corte ha ritenuto che i verbali di tali dichiarazioni prodotti all'udienza del 3 settembre 2021 fossero stati acquisiti senza l'opposizione del ricorrente. Anche questa argomentazione è infondata perché la acquisizione era già avvenuta all'udienza del 26 aprile 2021 (nella quale la difesa aveva avanzato opposizione). Si riportano i passaggi dei relativi verbali.

Quindi i due verbali, senza il consenso della difesa, non erano utilizzabili in quanto le dichiarazioni del Maggi erano state assunte in sede di istruzione formale dell'allora giudice istruttore e quindi senza la partecipazione della difesa.

Quanto alla valutazione di tali dichiarazioni, la sentenza impugnata ha criticato l'impostazione della difesa, che muovendo da alcuni passaggi della sentenza di primo grado, aveva sollevato dubbi sulle modalità di assunzione delle testimonianze di Maggi e Bartoli. In particolare, come è dato leggere dal testo integrale dell'interrogatorio di Maggi riportato a pag. 1254 della sentenza di primo grado, l'iniziativa per le rivelazioni di Maggi sulla strage fu presa dal Procuratore di Reggio Emilia, Bevilacqua, che aveva prospettato al predetto, in vista di una

sicura pena per la partecipazione all'omicidio Pavullo, una riduzione di pena in cambio della sua collaborazione e in questo contesto gli fu chiesto di riferire sulla strage.

La sentenza di primo grado aveva spiegato inoltre come si era giunti alle più ampie dichiarazioni di Maggi del 21 aprile 1983. All'inizio infatti Maggi aveva limitato le rivelazioni a Guido Bellini e solo ad alcuni aspetti (i rapporti in Sudamerica con neofascisti) per timore di coinvolgerlo e per rassicurarlo il Procuratore lo aveva posto in cella con Bartoli, invitato dal Procuratore a collaborare in vista di un interessamento sul suo caso e di apprendere notizie da Maggi sulla strage; fu a quel punto che Maggi si abbandonò a confidenze al Bartoli che le mise per iscritto in un memoriale; di seguito Maggi rese dichiarazioni molto più ampie indicando come fonte delle sue conoscenze sulla strage Guido Bellini. Pertanto, le censure sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal Maggi, in un contesto di "un gioco ben orchestrato", erano sicuramente fondate.

La sentenza è inoltre contraddittoria in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Maggi *de relato*: invero la Corte di assise di appello ha considerato queste dichiarazioni inattendibili per la parte relativa a Delle Chiaie e Orlando in quanto testimonianza doppiamente indiretta derivante da fonte primaria inattendibile (Maggi ha riportato le confidenze di Guido Bellini che a sua volta aveva riferito fatti appresi dal fratello Paolo) mentre le ha valutate attendibili per la parte relativa alla presenza del ricorrente alla stazione, pur trattandosi di testimonianza doppiamente indiretta proveniente dall'imputato.

Né questa contraddizione appare risolta dalla conferma delle dichiarazioni ad opera di altri testi, ovvero Vezzani, Borghini e Tommasi.

Quanto a Vezzani all'udienza del 3 settembre 2021 ha negato di aver riferito notizie sulla strage a Maggi circa la partecipazione di Bellini e Ugoletti e di aver ricevuto confidenze dalla Borghini. La Borghini, coinvolta da Maggi come fonte delle informazioni di Vezzani, ha dichiarato alla medesima udienza di non aver mai saputo nulla di preciso dal marito Ugoletti da riferire a Vezzani. Quindi questi testi non hanno confermato le dichiarazioni di Maggi.

Quanto alla Tommasi, la Corte di assise di appello ha respinto il gravame sul punto del riconoscimento in foto di Guido Bellini come la persona che telefonava ad Ugoletti, omettendo di considerare le dichiarazioni rese il 19 marzo 1982 in cui non riconobbe in foto la persona che fece la telefonata a Ugoletti il 2 agosto 1980. In questo interrogatorio aveva descritto questa persona in modo contrastante rispetto ad altri interrogatori (basso di statura, robusto, un po' sul biondo, anzi castano). Quel che è rilevante è che la teste non vide nella stazione né Ugoletti né lo straniero, amico di Ugoletti, da lei riconosciuto in foto (fotosegnalamenti del Bellini sotto falso nome), pur essendosi trovata nei luoghi attraversati dagli

attentatori e in condizioni di notarne la presenza. La Corte del gravame ha offerto una motivazione sul punto contraddittoria rispetto alle dichiarazioni della teste e in parte anche apodittiche là dove ha indicato una causale introspettiva per superare la censura difensiva.

La stessa Corte ha affrontato con argomentazioni censurabili anche le deduzioni della difesa sulla dissonanza delle dichiarazioni di Maggi e Bartoli sull'orario di partenza da Bologna per Rimini rispetto a quanto dichiarato da Maurizia Bonini.

Secondo le prime dichiarazioni, Ugoletti e Bellini, dopo l'esplosione, accompagnarono Delle Chiaie, Orlando e il tedesco in una casa verso la Toscana, mentre secondo la Bonini il ricorrente sarebbe arrivato a Rimini verso le 11.30-12.

Per tenere insieme queste dichiarazioni contrastanti, la Corte del gravame è ricorsa a forzature del racconto della Bonini, per ritardare l'arrivo di Bellini a Rimini, non tenendo conto di quello che aveva dichiarato la madre di quest'ultima e ricorrendo a ricostruzioni meramente ipotetiche tratte dal racconto di Michele Bonini, di cui si è detto in precedenza.

7.13. Vizio di cui all'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 194, 195 cod. proc. pen. in tema di inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi e vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125, 533, 546 cod. proc. pen. per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione.

La difesa aveva sollevato più profili di censura con riferimento alla suddetta intercettazione, che costituisce uno degli indizi posti a carico del Bellini.

Tutte le eccezioni sono state rigettate dalla Corte del gravame con motivazione che si censura.

La difesa aveva sostenuto che Maggi aveva riportato voci correnti, senza indicare la fonte delle sue informazioni; aveva richiesto una perizia fonica per stabilire se l'operazione di filtraggio ad opera della Polizia scientifica del nastro originale ne avesse determinato un'alterazione, che giustificasse la diversa audizione della frase "il padre di sto' aviere"; aveva contestato infine la valenza probatoria della captazione.

Quanto al primo profilo, la Corte di assise di appello ha sostenuto che, trattandosi di intercettazione, non veniva in applicazione la disciplina della prova dichiarativa di cui agli artt. 194 e 195 cod. proc. pen. e che Maggi avesse riferito informazioni provenienti da ambienti di destra. Tale risposta è mancante e apparente, in quanto non risolve il punto centrale della attendibilità delle fonti e quindi della certezza e precisione dell'indizio, da utilizzare per la prova indiziaria. E' anche contraddittoria perché ritiene determinante il ruolo e la storia del Maggi

per assegnare certezza alla provenienza della informazione, senza alcun ancoraggio ad elementi fattuali concreti.

Quanto al secondo profilo, la sentenza è manifestamente illogica in quanto ha stabilito come "certa" la alterazione del nastro in assenza di riscontri tecnici.

Parimenti illogico deve ritenersi il rigetto della tesi difensiva, secondo cui l'aviere in parola era da identificarsi in altro soggetto che pur era emerso dal compendio probatorio come pilota civile. In modo congetturale, la Corte del gravame ha valorizzato il fatto che il padre di costui non fosse di ambienti di destra (ma non vi è alcun riscontro in tal senso negli atti) e che quindi non avesse senso la sua menzione da parte del Maggi.

7.14. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 238-bis, 587, 630 cod. proc. pen. e al principio di non contraddizione con riferimento alla responsabilità di Sergio Picciafuoco e vizio di motivazione.

La Corte del gravame ha ritenuto corretta la diversa valutazione della posizione di Sergio Picciafuoco (assolto in via definitiva dall'accusa di concorso nella strage) per spiegare le ragioni dell'incontro del 12 ottobre 1990, in quanto era intervenuti nuovi elementi, tra i quali la condanna di Ciavardini, appartenente alla medesima area politica di Picciafuoco.

Devono essere rammentate le ragioni dell'assoluzione. Va premesso che Fioravanti e Mambro, esponenti apicali e di spicco dei N.A.R. (formazione che si era staccata da Terza Posizione), erano stati riconosciuti autori della strage. Quanto al Picciafuoco, a suo carico vi erano: la inquietante coincidenza della sua presenza alla stazione di Bologna la mattina della strage, giustificata dal predetto con falsità accertate; la circostanza che saltuariamente frequentasse personaggi vicini a Terza Posizione; la indicazione di Cavallini sulla appartenenza del Picciafuoco all'area dell'estrema destra eversiva; il possesso da parte di questi al momento del suo arresto di documenti di due esponenti dei N.A.R. Tutti questi elementi erano stati ritenuti equivoci.

La sentenza assolutoria aveva anche esaminato la frequentazione di Picciafuoco di Terza Posizione ed era nota all'epoca la presenza di Ciavardini, esponente di Terza Posizione, quale componente della banda armata di Mambro, Fioravanti e Cavallini.

Quindi non vi erano elementi nuovi che consentivano la rivalutazione della responsabilità di Picciafuoco, così da corroborare il significato dell'incontro.

Né poteva questa lettura essere sostenuta dal comportamento tenuto dal ricorrente il 12 ottobre 1990 e in dibattimento (aveva rilasciato dichiarazioni ampie ed esaustive al commissariato; aveva reagito nel confronto dibattimentale). La stessa sentenza di primo grado ha escluso l'intensità dei rapporti tra il ricorrente e Picciafuoco (pag. 1517-8).

7.15. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla militanza di Paolo Bellini in Avanguardia Nazionale e ai suoi rapporti con i servizi segreti.

La difesa con l'appello aveva contestato il fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto della numerosa documentazione prodotta, volta a dimostrare la marginalità e la limitata durata di tale militanza (sentenze assolutorie e rapporti di polizia giudiziaria).

In particolare, la difesa aveva argomentato sulla relazione di Guido Paglia e sulla ritenuta struttura dualistica di Avanguardia Nazionale, posto che anche in tale relazione non appariva il nome del ricorrente.

La Corte dell'appello non ha motivato affatto su tale censura ed in particolare sulle produzioni difensive.

Nel caso si ritenga la deduzione implicitamente esaminata, resta comunque la contraddizione di talune argomentazioni con gli atti acquisiti al processo, che sono specificamente indicati nel ricorso.

Quanto all'agenda Cavallini, la difesa aveva sostenuto che il "Bellini" in essa figurante non fosse l'imputato, ma Giorgio Bellini, basandosi su documenti che dimostravano come questi appartenesse alla destra eversiva (in particolare facendo leva sull'elenco di arrestati redatto da Vinciguerra). La Corte del gravame ha superato tale deduzione ritenendo che Vinciguerra fosse incorso in errore. La difesa aveva sostenuto che Cavallini si era limitato a copiare gli elenchi di Vinciguerra, non avendo diretta conoscenza della persona annotata.

Su tale censura la Corte dell'appello non ha risposto, limitandosi a valorizzare la annotazione puntuale della data della condanna di Bellini dalla Corte di assise di Reggio Emilia. Né poteva essere dirimente la nota del CESIS che segnalava la presenza di Bellini nell'agenda Cavallini, trattandosi di mero dato documentale.

Ne avevano rilevanza la nota o il telex del SISDE che davano atto dei rapporti tra Bellini e Cavallini.

La sentenza di appello ha poi richiamato a fondamento di questi rapporti dei documenti allegati alla consulenza Giannuli che tuttavia la Procura generale non ha prodotto e che quindi non risultavano acquisiti agli atti.

La difesa aveva documentato che i potenti servizi americani non avevano informazioni sui rapporti di Bellini con altri latitanti.

La sentenza impugnata non ha motivato sulla censura difensiva.

Sul rapporto Orlando, le argomentazioni sui contatti (che sono definiti come "rapporti stretti") con Orlando contrastano con l'unico incontro riferito da questi nel suo interrogatorio del 1991 e sono illogicamente sproporzionate.

Sul rapporto con Vallorani, con il Maresciallo Tempesta e con i servizi segreti, la difesa aveva contrastato la tesi che Bellini fosse stato utilizzato dai servizi

segreti per operazioni non ortodosse, con la produzione difensiva volta a dimostrare come Bellini fosse sconosciuto ai servizi.

La sentenza impugnata ha superato tale deduzione richiamando una captazione tra Vallorani e Bellini, le dichiarazioni di Vallorani e quelle del maresciallo Tempesta.

Quanto alla captazione, essa dimostra solo una indicazione di Vallorani non avallata da Bellini e quindi una mera illazione dell'interlocutore; quanto alle dichiarazioni di Vallorani, vi è un salto logico tra tali dichiarazioni e la concreta adesione alla organizzazione occulta; in ordine a Tempesta, questi si era limitato a riferire di un coinvolgimento del Bellini in un'operazione di recupero di beni artistici trafugati.

Con riferimento ai rapporti con i servizi segreti e il dott. Sisti, la sentenza impugnata ha ancorato gli incarichi a lui dati dal dott. Sisti in un contesto di servizi segreti, senza alcun riscontro, considerato viepiù che il gruppo degli amici di Piccoli, nel quale erano assunte queste iniziative, era riferito al preminente politico Flaminio Piccoli.

La Corte del gravame ha poi tratto la conferma dei rapporti con i servizi segreti sul fatto che Sisti aveva indirizzato le sue indagini su piste straniere. Peraltro, ciò contrasta con i mandati di cattura emessi nell'agosto 1980 dalla Procura di Bologna nei confronti di soggetti della destra eversiva e con la richiesta rivolta al padre di Bellini affinché il figlio collaborasse per attingere informazioni sulla strage.

Tra l'altro è la stessa sentenza di primo grado a ritenere che non vi fossero prove sui rapporti di Bellini con i servizi segreti.

L'incontro della Mucciatella è spiegabile con le minacce derivanti dall'arresto di Abu Saleh militante di F.P.L.P. e non come protezione di un criminale, latitante e già indiziato.

7.16. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 238 cod. proc. pen. e all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Labruna, Giannettini, Santillo, Carlucci, Nespoli; all'art. 234 cod. proc. pen. sul valore probatorio delle sentenze-ordinanze di rinvio a giudizio; agli artt. 40, 41, 110 cod. pen. sulla indeterminatezza delle condotte individuate a carico dei mandanti e dell'imputato; sulla violazione del principio di non contraddittorietà del sistema di cui agli artt. 587 e 630 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza a carico di Ciavardini; vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. per la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

7.16.1. La sentenza impugnata ha ommesso di valutare le questioni dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Labruna, Giannettini, Santillo, Carlucci, Nespoli e della valenza probatoria delle sentenze-ordinanze di rinvio a

giudizio dei giudici istruttori di Milano, Salvini, e di Venezia, Mastelloni, in ordine ai rapporti tra funzionari dei servizi segreti ed ambienti della destra eversiva e i rapporti tra Federico Umberto D'Amato e Stefano Delle Chiaie, incidenti sulla posizione del ricorrente.

Sul punto si richiamano le questioni già esposte in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti deceduti in altro procedimento ed in particolare di quelle di Gianfranco Maggi, all'impugnazione dell'ordinanza del 26 aprile 2021 e allo specifico motivo di censura svolto alle pagg. 53 e 54 dell'appello.

La Corte di assise di appello ha ommesso di esaminare il terzo motivo aggiunto in cui la difesa aveva posto la questione della inutilizzabilità delle sentenze-ordinanze di rinvio a giudizio oltre i limiti di cui all'art. 234 cod. proc. pen.

In particolare, i giudici ad esse hanno fatto riferimento per le dichiarazioni rese da Giannettini e Paglia e per le relazioni consegnate al cap. Labruna (tali atti non sono mai entrati nel patrimonio conoscitivo delle parti secondo le regole di rito). Le relazioni sono importanti perché descrivono fatti e situazioni di gran rilievo nella ricostruzione del presente processo, in particolare, sul ruolo di Gelli nel golpe Borghese e sulla struttura di Avanguardia Nazionale, temi direttamente correlati ai mandanti-finanziatori e al ricorrente. Viepiù la difesa non ha potuto sviluppare alcun contraddittorio su tali atti in quanto i soggetti di riferimento sono deceduti.

Anche se si fosse trattato di atti tratti da sentenze irrevocabili andava comunque applicata la regola probatoria dell'art. 238, comma 2-*bis* cod. proc. pen.

La sentenza impugnata ha travisato il motivo di appello, ritenendo che la difesa avesse prestato acquiescenza alla ricostruzione fatta in ordine ai rapporti tra apparati dei servizi e formazioni eversive soprattutto nel Veneto e sui rapporti tra D'Amato e Delle Chiaie. Si riporta il passaggio dell'appello per evidenziare come la difesa avesse contestato il ragionamento probatorio, sottratto alle regole vigenti, ed in particolare si richiamano i passaggi della sentenza di primo grado alle pagg. 935-7, che dimostrano come le fonti probatorie utilizzate erano costituite da atti o dichiarazioni testimoniali citate in perizie e in ordinanze-sentenze di rinvio a giudizio (Salvini, Grassi, Mastelloni per Labruna, Giannettini, Paglia) e da atti estratti dalla informativa Cacioppo (Santillo, Nespoli) in violazione delle regole dettate dagli artt. 191, 238, 234 cod. proc. pen.

7.16.2. La Corte di assise di appello ha poi rigettato la censura difensiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema degli artt. 40, 41 e 110 cod. pen., ma non affrontandola puntualmente.

La difesa aveva contestato che l'attentato fosse opera di un commando di persone diverse tra loro sconosciute, coordinate da figure di vertice dei singoli gruppi eversivi, in quanto ipotesi del tutto estranea ai dati processuali.

Tutta la ricostruzione dell'attentato nelle sue concrete modalità era completamente svincolata da condotte riferite ai correi, ma ancorata soltanto a fatti pregressi risalenti negli anni accertati in sentenze irrevocabili riferiti ai rapporti tra esponenti delle formazioni della destra eversiva ed esponenti dei servizi militari (Ordine Nuovo Veneto) e civili (D'Amato e Delle Chiaie), poste soltanto in via ipotetica a fondamento dell'intervento di agenti e funzionari dei servizi per coordinare i correi tra loro sconosciuti.

Ritenere che sia irrilevante indicare con esattezza i ruoli, le funzioni, le condotte dei singoli elude il problema posto dalla difesa in ordine al mandato e alla ricostruzione dell'azione in relazione al materiale probatorio acquisito.

Su tale punto la ricostruzione dei giudici di merito è intrisa di dubbi, plausibilità, verosimiglianza sui referenti coordinatori dell'azione, assolutamente indispensabili nello scenario di un'azione commessa da soggetti tra loro sconosciuti.

7.16.3. La Corte di assise di appello ha ritenuto inoltre inesistente il dedotto contrasto o incompatibilità tra la sentenza di primo grado e quella pronunciata nel 2004 a carico di Ciavardini, che aveva assegnato a quest'ultimo il ruolo di trasportatore della borsa contenente l'ordigno e di addetto all'innesco chimico, solo in ragione della sua prestanza fisica (l'ordigno aveva un peso stimato di 25/30 chili). La difesa aveva chiesto di stabilire se e quando Ciavardini avesse preso in consegna la borsa con l'esplosivo, trasportata da Bellini, e comunque di accertare i rapporti tra il trasportatore Bellini e l'ultimo trasportatore e collocatore dell'ordigno Ciavardini.

La Corte del gravame non ha risolto la questione, affidandosi da un lato alla sentenza Ciavardini che aveva solo ipotizzato il suo ruolo nell'azione stragista e ritenendo dall'altro lato che la mancata conoscenza tra i correi fosse superabile in ragione dell'intervento di soggetti dei servizi militari e civili devianti.

7.17. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in riferimento alla perizia esplosivistica Coppe-Gregori ed alle censure formulate dall'appellante nei motivi XIX e XVIII dell'atto d'appello.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la perizia sull'esplosivo abbia individuato con certezza la miscela, composta da materiale di provenienza in parte militare e in parte civile, quest'ultima compatibile con l'ipotesi che l'esplosivo sia stato trasportato dalla Toscana ad opera di Bellini e Ugoletti, derivante dalle fonti costituite dalle dichiarazioni di Gianfranco Maggi e dalla intercettazione di Carlo Maria Maggi.

Peraltro, la Corte di assise di appello ha travisato il contenuto della perizia, in quanto i periti mentre hanno ritenuto sicura la provenienza di tipo militare hanno

soltanto non escluso del tutto – ma non accertato – la presenza di una percentuale di sostanza civile.

La sentenza impugnata poi per rafforzare il quadro probatorio ha richiamato vicende giudiziarie in cui Bellini era stato coinvolto per possesso di dinamite, denotatori ed armi insieme a Guido Boiardi, dimenticando le produzioni difensive volte a dimostrare che il Bellini era stato assolto da tutte le accuse per episodi richiamati dalla sentenza di primo grado.

7.18. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 192, 546 e 125 cod. proc. pen.

7.18.1. Nel ricostruire il quadro indiziario a carico del ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato che:

- l'orario in cui furono girate le riprese del video Polzer non è affatto certo e quello ritenuto presumibile è contrastato dal fotogramma che riprende in modo abbastanza netto e nitido l'orologio della donna che reca l'ora 12.15 o 13.15, incompatibile con la presenza di Bellini alla stazione;

- il riconoscimento operato da Maurizia Bonini è contrastato dall'esito negativo della comparazione attraverso il S.A.R.I. con i fotosegnalamenti di Paolo Bellini, tra i quali vi erano sicuramente quelli del 1981 e 1982;

- la consulenza fisionomica della Polizia Scientifica si era espressa solo in termini di compatibilità tra Bellini e l'anonimo del video Polzer;

- Triestina Tommasi non vide alla stazione né il Bellini né Ugoletti;

- Carlo Maria Maggi nella captazione non dice che l'aviere che avrebbe portato la bomba stava alla stazione né precisa l'ambiente nel quale la notizia era circolata;

- nell'ambiente di Ordine Nuovo esisteva un altro pilota civile, Elio Massagrande;

- nessun magistrato che visionò il video Polzer in originale nella stanza del dott. Luzzo riconobbe il Bellini;

- neppure il Bellini è stato riconosciuto dal figlio Guido, dalla sorella Lucia e dal cognato Michele Bonini;

- le dichiarazioni di Gianfranco Maggi sono inutilizzabili per i motivi già dedotti.

Tale quadro già incrinato dai suddetti elementi è reso ancor più incerto dalla mancata assunzione di Daniela Bonini, dal mancato espletamento delle perizie antropometrica e fonica di cui si è detto.

7.18.2. In ordine alla valenza dell'alibi preordinato, la Corte di assise di appello a sua volta non ha valutato che:

- la previa conoscenza della data dell'attentato non risulta ancorata ad alcun dato probatorio;

- dalle sentenze irrevocabili e dalla sentenza di primo grado è emerso che gli altri correi seppero della data solo il giorno prima della strage (tanto che Ciavardini aveva rinviato un appuntamento);

- gli ambienti in cui vi era stata la premonizione dell'attentato appartenevano a Ordine Nuovo veneto con i quali non è stato accertato che Bellini abbia avuto rapporti;

- Triestina Tommasi nel suo interrogatorio del 23 marzo 1982 non riconobbe Guido Bellini nella persona che telefonò per Ugoletti la mattina della strage;

- la visita di Bellini in ospedale il primo agosto 1980 risulta da un verbale dell'ex moglie e da una captazione;

- il titolare dell'hotel Spada aveva ammesso di aver dato le chiavi a Da Silva.

In definitiva, la tesi dell'alibi precostituito poggia su dati incerti e di segno contrario.

7.18.3. Quanto alla presenza di Picciafuoco alla stazione, la sentenza impugnata, nel qualificare tale emergenza come "incontro" tra i due, non ha considerato che:

- i due non si conoscevano;

- l'imputato ha raccontato spontaneamente invece l'episodio del 1990.

Anche questo elemento perde pertanto di significato indiziante.

7.18.4. In ordine ai rapporti con Cavallini, la Corte dell'appello ha valorizzato la nota SISDE che riteneva possibile un incontro tra i due in Sud America, ma non ha valutato che:

- Cavallini è stato latitante in Sud America dal 1982;

- la suddetta nota era allegata alla consulenza Giannulli, non prodotta dalla Procura;

- la suddetta nota dava comunque atto che non era stato possibile stabilire chi fosse l'Antonio che da Lima parlava con persone di Roma e che sarebbe venuto in Italia;

- Bellini era stato detenuto per altro titolo dal febbraio 1981 al dicembre 1986 e Cavallini dal 1983 al 2017.

Quindi anche questo indizio è contrastato da elementi di segno contrario.

7.18.5. Quanto alla militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, la Corte di assise di appello non ha tenuto conto che:

- ben sette dirigenti nazionali di varie formazioni della destra eversiva in sicuro contatto con Delle Chiaie hanno dichiarato in dibattimento di non aver mai sentito il nome di Paolo Bellini;

- la nota SISDE del 5 novembre 1983 riportava la informazione del collegato servizio estero da cui non emergevano contatti tra Delle Chiaie e Bellini;

- Bellini è stato sempre assolto dalle imputazioni in concorso con esponenti toscani di Avanguardia Nazionale e non risultava attivo politicamente né ai Carabinieri né alla Questura.

7.18.6. Quanto al mandato e al finanziamento, la difesa ha già evidenziato come questo tema, essenziale nell'impianto motivazionale, non sia stato accertato secondo le regole dell'art. 533 cod. proc. pen.

7.18.7. In ordine alla perizia Coppe-Gregori, che conteneva elementi di segno contrario alla tesi accusatoria, la Corte dell'appello si è dovuta "inventare" una composizione mista dell'esplosivo.

7.18.8. Le sentenze di merito hanno dovuto confrontarsi con l'anomalia di fondo del presente processo di non poter ricostruire l'attentato nella fase ideativa, preparatoria e di preordinazione dei mezzi necessari per finanziare ed organizzare la strage, per la presenza nel capo di imputazione di soggetti deceduti. Ciò ha influito sul punto delle concrete modalità di svolgimento dell'attentato che la sentenza di primo grado ha così motivato:

- fu un'azione corale guidata e coordinata dai servizi in supporto a soggetti che non si conoscevano e avevano un background di esperienze politiche diverse;
- non era stato possibile ma neppure necessario dipanare ogni dettaglio;
- era lecito ritenere, in assenza di prova diretta, che il ruolo di coordinatore fosse rivestito da figure di vertice dei singoli gruppi eversivi, non presenti necessariamente nella fase esecutiva, coadiuvati e coordinati da esponenti dei servizi di sicurezza, deponendo in tal senso considerazioni di ordine logico-presuntivo, desunte da una serie di elementi probatori che attengono alla natura delle relazioni esistenti tra un cospicuo numero di esponenti della destra eversiva con figure di vertice dei servizi (cfr. pag. 1517 sentenza di primo grado).

Un simile ragionamento è fondato su elementi meramente ipotetici e probabilistici.

7.18.9. La sentenza impugnata ha ritenuto inverosimile la ricostruzione alternativa fornita dall'imputato sulla visita al fratello e sulla vacanza al Tonale, sulla base delle seguenti considerazioni:

- era inverosimile che Bellini organizzasse l'unica vacanza della sua vita quando riteneva che la moglie fosse l'amante del fratello e che il figlio Guido fosse nato da tale rapporto;
- la visita al fratello in ospedale era stata smentita da Marina Bonini;
- era parimenti inverosimile che Bellini avesse deciso di portare in viaggio la nipote che non vedeva da quattro anni.

Peraltro, queste affermazioni trovano smentita nelle dichiarazioni di Maurizia Bonini e nella captazione tra Maurizia Bonini e Daniela Bellini, nonché nelle dichiarazioni del direttore dell'hotel Due Spade.

7.18.10. In definitiva, le sentenze di merito non hanno rispettato lo standard valutativo della prova indiziaria prima nell'esame di ogni singolo indizio e poi nella loro valutazione globale.

Devono essere richiamate le ipotesi alternative formulate dall'imputato con riferimento:

- al fotogramma che inquadrava l'orologio della donna – ipotesi non irrazionale ma non verificata;

- alla vacanza al Tonale che rientrava nell'ordine dei normali rapporti familiari.

La valorizzazione della biografia criminale del Bellini non ha inoltre considerato che essa si riferiva a condotte successive ai fatti.

Comunque, la nipote arrivò a Rimini in condizioni normali e non stressata.

La mancata audizione della nipote, la mancata perizia antropometrica e la mancata perizia fonica non hanno consentito di fare chiarezza ed accertare la verità.

8. La difesa di Bellini ha proposto il 12 giugno 2025 nuovi motivi di ricorso, di seguito così sintetizzati.

8.1. Illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., 2, 6 e 8 CEDU, nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, non prevede un'eccezione alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, quando la deposizione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei delitti di cui agli artt. 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 cod. pen.

Nel riportarsi al primo motivo e alla decisività della testimonianza di Daniela Bellini, esaminate le sentenze della Corte costituzionale sulla *ratio* dell'art. 199 cod. proc. pen. e le eccezioni che il legislatore ha previsto per l'apposizione del Segreto di Stato, la difesa ritiene che la mancata previsione di eccezioni alla facoltà di astenersi quando il teste sia unico o sia il fondamentale testimone dei fatti denunciati con riferimento all'accertamento dei delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 cod. pen. violi i precetti costituzionali sopra indicati, rispetto alla posizione del prossimo congiunto persona offesa (art. 3 Cost.), rispetto alla privazione della difesa di accedere ad una prova fondamentale (art. 24 Cost.) e di accertare in contraddittorio fatti relativi a delitti di eccezionale gravità (art. 111 Cost.), alla sottrazione alle garanzie diritto alla vita, al giusto processo ed alla verità (117 Cost. e CEDU).

9. Ricorso di Domenico Catracchia, sottoscritto dai difensori, avv. Massimo Nucaro Amici e avv. Giorgio Nucaro Amici.

9.1. Vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 371-*bis* e 384-*ter* cod. pen. e per manifesta illogicità della motivazione.

Gli elementi posti a carico del ricorrente sono: la testimonianza di Moscucci del 1982; la relazione dell'agente di p.s. Santacroce del 1982 (mai sentito in dibattimento); la sentenza della Corte di assise di Roma del 1986 in cui si menziona il teste "Catrecchia" e sono riportate le dichiarazioni della Mambro sull'affitto di un appartamento tramite Moscucci (ma la Mambro non è stata sentita in dibattimento né la stessa ha precisato l'ubicazione di tale appartamento).

La sentenza della Corte di assise di Roma del 1986 precisava con riferimento all'omicidio Straullu che Sordi aveva dichiarato che Vale e Mambro disponevano di un appartamento in via Gradoli, ma Sordi sentito all'udienza dell'11 giugno 2021 aveva dichiarato di non conoscere Catracchia e di non essere mai stato a via Gradoli. Pertanto, si era ritenuto che gli autori del delitto vivessero a Ladispoli. L'operazione di osservazione di via Gradoli risale ad un mese dopo la relazione di servizio del 14 novembre 1981.

Va escluso che vi sia stato un patto locativo del trimestre 1981 tra Catracchia e Moscucci con riferimento all'appartamento di via Gradoli 96, in. 11/A e comunque difettano prove oggettive, sicure e granitiche sul punto.

Non è stato reperito il contratto scritto *ad hoc* regolarmente registrato e quindi ciò doveva portare i giudici ad escludere il patto locativo.

Le prove utilizzate sono labili e discutibili e non possono fondare la affermazione di colpevolezza del ricorrente: Santacroce non è mai stato sentito sulle circostanze della relazione; la sentenza del 1986 si riferisce a "Catrecchia" e in mancanza dei verbali di udienza (mai prodotti) non vi è certezza chi fosse realmente costui; Moscucci nella sua deposizione del 2019 prima aveva dichiarato di non ricordare nulla dell'epoca dei fatti per poi sulle pressioni dell'interrogante limitarsi a richiamare quanto dichiarato in precedenza.

Quindi non è certamente "senza ombra di dubbio" l'accertamento della circostanza dell'affitto dell'appartamento sia lo stesso utilizzo da parte di Vale e Mambro durante l'omicidio Straullu.

Risulta infatti dall'appostamento degli operanti del 13 novembre 1981, dalle dichiarazioni del Commissario Giudici del 2021, dai verbali di Tommaselli che costoro non occuparono l'appartamento di via Gradoli 96, int. 11/A.

Al riguardo si critica la ricostruzione fatta dalla sentenza impugnata che viola sia le regole della logica sia la regola del dubbio a favore dell'imputato là dove hanno superato queste risultanze sostenendo che gli operanti avevano visto i terroristi vicino l'auto (ma non prima), che Tommaselli solo in via ipotetica abbia fatto riferimento all'appartamento di via Gradoli 96, int. 11/A.

In ogni caso, la Corte dell'appello non ha considerato che, mancando un patto scritto, era del tutto plausibile che l'imputato, a distanza di 38 anni dal fatto e con la memoria diminuita di un ottuagenario, affetto anche da patologie connaturate all'età avanzata, anche per il grande stress emotivo, abbia potuto non ricordare o confondersi. Quindi si era in presenza di un errore che doveva escludere il dolo, considerato che in quel periodo il ricorrente ha siglato centinaia di contratti di locazione per piccoli appartamenti di via Gradoli che amministrava.

Tra l'altro l'appartamento era stato venduto nel gennaio 1982 e pertanto era verosimile che lo abbia ritenuto non negoziabile in quel periodo.

Va poi considerato che il ricorrente non vide o comunque non frequentò il Moscucci, per cui la Corte del gravame ha addebitato l'aggravante speciale sulla base del "non poteva non sapere" quanto ai rapporti di questi con i terroristi ospiti dell'appartamento.

Non vi è prova, pertanto, che al momento in cui rese la sua deposizione il ricorrente fosse ad effettiva conoscenza delle circostanze oggetto del presunto mendacio. Aspetto che la sentenza impugnata trascura, ritenendo sufficiente la difformità del dichiarato dal vero oggettivo.

Va poi evidenziato che oggetto della contestazione era l'interrogatorio del 20 novembre 2019 mentre il Giudice ha considerato la condotta successiva.

Né la prova del dolo e tantomeno dell'aggravante speciale poteva essere desunta dai rapporti tra il ricorrente e Parisi.

9.2. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

La Corte di assise di appello in modo illogico ha escluso l'errore mnemonico perché l'imputato aveva invocato l'esimente dell'art. 384 cod. pen.

Va precisato che tale esimente è stata chiesta dalla difesa in via solamente subordinata.

Va tenuto presente che se effettivamente l'imputato avesse mentito si sarebbe avvalso della ritrattazione per evitare la condanna.

In modo contraddittorio la Corte dell'appello ha ammesso il "non ricordo" per la deposizione del 1986 mentre ha ritenuto il contrario per l'affitto dell'appartamento nel 1981. Nuovamente è esaltato il teorema del "non poteva non sapere", basandosi apoditticamente sui suoi rapporti con i servizi.

Il difetto di dolo per il reato di cui all'art. 371-*bis* cod. pen. si riflette sulla configurabilità dell'aggravante speciale.

Sono state trascurate in motivazione le prove che dimostravano con certezza che il ricorrente non fosse affatto contiguo ai servizi, ma aveva rapporti di conoscenza e amicizia con il solo Parisi, che all'epoca aveva un ruolo prestigioso e che non era stato sfiorato da indagini giudiziarie.

Va tenuto conto anche della irrilevanza della circostanza oggetto della deposizione del ricorrente - il mero patto locativo con Moscucci - nell'ambito delle indagini per la strage di Bologna.

Si ribadisce che, secondo logica, l'imputato si sarebbe avvalso della ritrattazione se veramente consapevole del suo mendacio.

Inoltre, se il ricorrente fosse stato davvero vicino ai servizi segreti e avesse voluto sviare le indagini lo avrebbe già fatto nel 1981, quando invece riferì dell'appartamento di via Gradoli n. 65 di sua proprietà, identificando i N.A.R. che erano al di fuori di tale civico. L'appartamento del Moscucci non era stato frequentato dai N.A.R. e anche a voler ammettere l'affitto a Moscucci questi all'epoca non era una persona sospetta.

9.3. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 384 cod. pen.

In via subordinata, andava esclusa la punibilità del fatto per l'esimente sopra indicata, in quanto nel contesto della sua attività di immobiliare era da lui temuta un'indagine per la sua attività per ragioni fiscali e comunque il discredito nel proprio ambiente di lavoro (stante la fama mediatica negativa su via Gradoli).

Pertanto, se mendacio vi è stato, esso va certamente correlato agli eventi di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., posto che all'epoca il ricorrente era ancora in attività e l'amministrazione finanziaria poteva procedere ad accertamenti nei limiti del termine di decadenza di rito (passando al setaccio la sua attività professionale e non soltanto in relazione al patto locativo del 1981). Il giudice pertanto doveva valutare il danno futuro che al 2019 si poteva ancora verificare alla libertà e all'onore del ricorrente.

Erroneamente la Corte ha ritenuto rilevante che l'esimente non sia stata esternata nei vari interrogatori, ma non ha considerato che il ricorrente era convinto di dire il vero nella seduta del 2019. Pertanto, la richiesta è stata effettuata solo in via subordinata dalla difesa tecnica.

9.4. Vizio di cui all'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 384, secondo comma, 63, 191, 197, 198, 609 cod. proc. pen.

Quando era stato sentito il ricorrente, gli inquirenti già era a conoscenza del patto locativo del 1981 con Moscucci e della destinazione dell'appartamento a covo dei terroristi. Pertanto, avrebbero dovuto sentire il ricorrente come indagato. La sua deposizione poteva infatti esporlo all'autoincriminazione per i fatti specifici ancorché soggetti a prescrizione. Di qui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.

9.5. Vizio di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 384-ter, secondo comma, 62-bis cod. pen.

La Corte di assise di appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti sopra indicate, ritenendo ostativo il dolo particolarmente intenso del ricorrente.

Come già esposto in precedenza, il dolo è stato motivato illogicamente sul "non poteva non ricordare o sapere": si trattava invece di fatto remotissimo e andavano considerate le condizioni fisiche del ricorrente. Il ricorrente ha comunque fornito una plausibile spiegazione in ordine ai suoi rapporti con Parisi, ha prodotto documentazione utile sulle società e su condomini amministrati; non gli è stata contestata la relazione di Santacroce – acquisita senza che lo stesso fosse stato sentito a conferma in dibattimento e senza il verbale della sentenza del 1986 - che avrebbe facilitato il ricordo.

Censurabile è anche la motivazione là dove finisce per negare le circostanze attenuanti ritenendo la pena determinata di primo grado inadeguata e così di fatto violando il principio del divieto di *reformatio in peius* e comunque non considerando la collaborazione prestata dal ricorrente negli anni.

In ogni caso, la mera gravità del reato non può costituire motivo sufficiente per negare le attenuanti generiche.

9.6. Vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla costituzione di parte civile di privati e alla legittimazione ad agire ex art. 74 cod. proc. pen. rispetto al delitto contestato al ricorrente.

All'udienza preliminare era indicato lo Stato come unica persona offesa dal reato contestato al ricorrente, trattandosi di delitto contro l'amministrazione della giustizia. Nell'appello la difesa aveva escluso che il reato avesse prodotto un danno con riferimento alle indagini sulla strage.

Si ribadisce che i privati non hanno legittimazione a chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale di cui all'art. 2959 cod. civ. in relazione all'art. 185 cod. pen.

Manca in ogni caso la prova di un danno diretto ed immediato apprezzabile per i privati.

10. Ricorso di Piergiorgio Segatel, sottoscritti dai difensori, avv. Gabriele Bordoni e avv. Anna Colubriale.

10.1. Violazione di legge per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 12 aprile 2019 e il 7 giugno 2019, in qualità di persona informata dei fatti, oggetto del capo di imputazione e ritenute corpo di reato.

La difesa preliminarmente richiama l'elaborazione giurisprudenziale sulla portata precettiva dell'art. 63 cod. proc. pen. ed in particolare sulle due diverse ipotesi previste da tale norma e sulla ipotesi di inutilizzabilità *erga omnes* di cui al secondo comma dell'art. 63 cit., sulla nozione di soggetto indiziato di reato che

comprende anche il "sospettato" (come dimostra la giurisprudenza CEDU che collega le garanzie difensive all'esistenza di ragioni plausibili per sospettare che una persona abbia partecipato ad un reato) o che comunque fa riferimento a semplici indizi di reità, che non coincidono con quelli di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Va considerato anche un recente arresto di legittimità (sez. 5, n. 33083 del 2 luglio 2024) sulle dichiarazioni auto-indizianti e sulla inutilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni rese senza che l'esame sia interrotto e ciò anche quando le dichiarazioni riguardino un reato diverso da quello per cui si procede.

Secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a carico del dichiarante sono quelle da cui siano desumibili indizi non equivoci di reità nei suoi confronti, da intendersi come precisi indizi di responsabilità.

Nel caso in esame sin dalla sua audizione del 21 luglio 1987 Segatel aveva negato la circostanza affermata dalla Robbio il 2 luglio 1987 (ovvero che prima della strage egli si era recato da lei per chiederle di "qualcosa di grosso" in preparazione). Quindi la divergenza dichiarativa si era manifestata sin da subito e era evidente, come è dato rilevare dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato del 2017 in cui si delineavano indicazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.

Tale memoria è stata ripresa nella delega di indagine del 19 novembre 2018 in cui la Procura generale, dopo aver risentito la Robbio, chiedeva accertamenti sulla Robbio e su Segatel in ordine alla vicenda in esame.

La Procura generale, pertanto, prima di far risentire la teste Robbio e Segatel era ben a conoscenza del portato dichiarativo di entrambi e della divergenza tra le due loro versioni e della posizione della Avvocatura di Stato che prospettava un profilo di responsabilità a carico del ricorrente.

Il ricorrente soltanto dopo il perdurante contrasto con la Robbio fu iscritto nel registro di reato (appena tre giorni dopo il confronto del giugno 2019 a dimostrazione dell'evidenza cristallina delle convinzioni degli inquirenti, in quanto tutti gli accertamenti effettuati erano comunque precedenti alla data del confronto). Quindi almeno il confronto doveva essere svolto con il difensore.

Era comunque prevedibile che il ricorrente sentito dopo il 1987 non potesse che fornire le medesime risposte, andando così ad aggiornare e rendere passibile di sanzione una condotta resa punibile solo nel 2016.

Ed infatti la sua condanna si basa sulle dichiarazioni rese del 1987 e sul solo contrasto con le dichiarazioni della Robbio, che già prima del 2019 era stata ritenuta credibile in risalenti sentenze citate dalla stessa Corte di appello. Ovvero su elementi già noti agli inquirenti al momento delle due audizioni, oggetto di contestazione.

In ogni caso, anche a voler considerare gli accertamenti fatti nel maggio 2019, non sono state assegnate al ricorrente le garanzie difensive neppure in occasione del confronto.

La Corte del gravame ha ritenuto l'eccezione del difensore infondata in quanto non vi erano all'epoca elementi sufficienti per stabilire chi stesse dicendo il vero ma questo era piuttosto il compito del processo, mentre ai fini delle garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen. sono sufficienti soltanto indizi, come precisato.

Parimenti errata è la tesi della Corte di assise di appello, secondo cui la garanzia di cui all'art. 63 cit. opererebbe solo per dichiarazioni relative ad un reato commesso in precedenza e non nei casi in cui la reità sia insita nelle dichiarazioni stesse.

Segatel il reato lo ha già commesso nel 1987 e non poteva quindi essere chiamato a rispondere sul medesimo tema per il principio *nemo tenetur se detegere*.

#### 10.2. Violazione dell'art. 375 cod. pen.

Il suddetto reato è un reato proprio e presuppone la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del depistatore, mentre Segatel era oramai congedato dal 1984, quindi ancor prima delle dichiarazioni rese nel 1987.

Una tale interpretazione si evince non solo dalla *ratio* dell'intervento punitivo del legislatore ma dalla regola derogatoria all'art. 360 cod. pen. di cui all'art. 375, settimo comma cod. pen., che presuppone una qualifica esistente al momento della condotta che venga meno successivamente.

#### 10.3. Vizio di motivazione sulla sussistenza del reato.

La sentenza impugnata non ha superato la illogicità della motivazione del primo giudice sul ritenuto comportamento delittuoso del ricorrente, là dove ha abbinato impropriamente la sua vicenda a quella di Vettore Presilio e all'iniziativa assunta da Amos Spiazzi: lì si trattava di un detenuto che aveva riferito al magistrato di voci dell'ambiente eversivo di destra su di un attentato, nel presente caso, l'imputato andava invece a parlare di notizie su una imminente strage alla Robbio per acquisire ulteriori elementi.

Secondo i giudici di merito, coloro che avevano ideato e stavano organizzando i dettagli operativi della strage avrebbero mandato un loro emissario a sondare una donna vicina all'ambiente dell'eversione nera per chiederle di verificare quanto si sapesse in quell'ambiente per interdirla l'esecuzione, ma non è chiaro con quali mezzi. Si tratta di una motivazione palesemente illogica. Piuttosto il ricorrente era soltanto alla ricerca di qualche spunto investigativo sulle trame dell'eversione nera.

Quindi le dichiarazioni da lui rese nel 2019 non aveva alcuna offensività, non emergendo come avrebbe potuto ostacolare o sviare concretamente le indagini

sulla strage. Viepiù nel 2019 tutto quello che riguardava la strage era stato abbondantemente raccolto in sentenze anche passate in giudicato. Difetta quell'idoneità ingannatoria da apprezzarsi secondo il criterio della prognosi postuma e del pericolo concreto. Difetta anche la prova del dolo specifico richiesto dalla norma.

10.4. Violazione di legge in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen. e assenza di motivazione sul punto.

La decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche è motivata con argomenti astratti e sulla già contenuta sanzione che il giudicante avrebbe voluto più severa.

Così facendo, la Corte dell'appello non ha valutato il caso in concreto, ed in particolare, oltre all'età dell'imputato e alla funzione rieducativa della pena, che era più semplice per l'imputato trincerarsi dietro un non ricordo stante il lasso di tempo trascorso; che l'imputato ha dimostrato di essere collaborativo durante il processo, anche depositando documenti e un memoriale; che l'imputato ha partecipato ad operazioni di assoluto rilievo.

Né il riconoscimento delle attenuanti generiche è da considerarsi come benevolo beneficio, in quanto tale istituto ha funzione di regolare la pena, non necessariamente nel minimo o per fatti non gravi, per dar rilievo a situazioni non contemplate specificatamente e meritevoli di considerazione.

11. La difesa di Segatel ha proposto nuovi motivi di ricorso con cui deduce le seguenti censure.

11.1. In relazione al secondo motivo, la difesa evidenzia la portata dell'art. 360 cod. pen. in relazione ai reati c.d. propri e alla sua funzione di estendere la punibilità anche di condotte realizzate dopo la cessazione della qualifica soggettiva purché vi sia un rapporto di strumentalità tra la qualifica pubblicitica ricoperta in precedenza e il reato commesso, la cui commissione è stata resa possibile grazie a tale pregressa posizione.

Tale nesso non è invece richiesto dall'art. 375, settimo comma, cod. pen.

La difesa richiama la sentenza della Sez. 6 n. 24557 del 2017 che si era interrogata sulla natura o meno della qualifica pubblica come elemento tipizzante il reato di depistaggio e che ha ritenuto essenziale la preesistenza della qualifica e la sua correlazione funzionale con l'attività di indagine. Principio ripreso da Sez. 6 n. 34271 del 2022 e Sez. 6 n. 7572 del 2023.

La difesa sottolinea la diversa portata del settimo comma dell'art. 375 cod. pen. rispetto all'art. 360 cod. pen. e l'effetto di tale disposizione nell'escludere l'applicabilità della norma generale.

11.2. In relazione al quarto motivo, la difesa ritorna sul tema del diniego delle attenuanti generiche e sui principi che governano tali attenuanti e le carenze motivazionali sul punto della sentenza impugnata rispetto alle argomentazioni esposte nell'appello.

Non è stata considerata dai giudici di merito l'incensuratezza unitamente all'età avanzata del ricorrente. Si è giudicata negativamente la mancata confessione che è pur sempre una scelta difensiva irrinunciabile.

12. In vista della pubblica udienza, il Procuratore generale ha presentato una articolata memoria per illustrare le proprie conclusioni in relazione ai motivi principali proposti da tre ricorrenti, nel senso del rigetto di tutti i ricorsi.

Anche le parti civili hanno inteso anticipare in forma scritta le proprie osservazioni e conclusioni.

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha presentato una articolata memoria scritta, con la quale ha chiesto di rigettare tutti i ricorsi.

Ad analoghe conclusioni sono pervenute le parti civili difese, come in atti, dagli avv. Andrea Speranzoni e avv. Alessandro Forti, illustrate con una articolata memoria, nonché quelle difese, come in atti, dall'avv. Giovanni Aurilio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi proposti non possono essere accolti per le ragioni di seguito illustrate.

2. In ordine al ricorso di Paolo Bellini si osserva quanto segue.

2.1. I primi cinque motivi riguardano il tema comune del rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale avanzate dalla difesa del ricorrente in sede di appello.

Quanto in particolare al primo e secondo motivo, va preliminarmente rilevato che il ricorrente impugna la motivazione della sola ordinanza dibattimentale di rigetto e non la motivazione della sentenza impugnata, che pure ha affrontato la questione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Va al riguardo rammentato il pacifico principio, secondo cui la motivazione del provvedimento adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo (tra tante, Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Rv. 263947). Tale insegnamento è

coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.

2.1.1. In ordine al primo motivo, relativo alla mancata audizione in appello della teste Daniela Bellini, la difesa pone due questioni: da un lato la mancata assunzione di una prova decisiva e dall'altro il vizio della motivazione della decisione di rigetto.

Relativamente al primo profilo, dalla sentenza di primo grado non emerge che la difesa del ricorrente abbia sollevato questioni sulla non audizione della teste, già ammessa, una volta esaurita l'istruttoria del Pubblico ministero (che prevedeva a sua volta l'audizione della medesima teste, che, una volta citata, si era avvalsa della facoltà di non rispondere).

A fronte dell'opposizione della Procura generale ad una nuova citazione di Daniela Bellini, la difesa aveva fatto presente che la teste poteva aver mutato la decisione assunta (ovvero "rispondere alle domande alle quali ha scelto di non rispondere l'altra volta").

La Corte di assise aveva rigettato la richiesta difensiva rilevando che il suo esame era superfluo sulla base di quanto "emerso dalla testimonianza di Bonini Maurizia e di Bonini Marina nonché dalle intercettazioni telefoniche e ambientali" in cui aveva dichiarato in più occasioni di non ricordare nulla di quanto avvenuto il giorno 2 agosto 1980.

Ebbene, va rammentato che è sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l'assunzione della prova (Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255).

Infatti, il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (cfr. tra le tante, Sez.5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269050).

Non risulta (ma nemmeno la parte lo deduce) che la difesa abbia fatto rilevare subito la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. Violazione quindi che deve ritenersi sanata.

In ogni caso, va anche osservato che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di

quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (per tutte, Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).

Escluso quindi che si possa ravvisare nella mancata audizione di Daniela Bellini l'ipotesi della mancata assunzione di una prova decisiva, va esaminata la decisione della Corte dell'appello di rigetto della richiesta di rinnovazione ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Nella specie, la Corte di assise di appello ha rilevato che la richiesta fosse solo esplorativa (la difesa aveva chiesto di verificare se la teste intendesse rispondere e se eventualmente ricordasse, mentre era emerso che non ricordasse nulla, se non che il padre era in ospedale).

Si tratta di motivazione che si sottrae alle censure difensive in quanto, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633).

2.1.2. Il secondo motivo riguarda il rigetto della istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di una perizia antropometrica con riferimento all'anonimo ripreso nel filmato Polzer e di una perizia fonica sul nastro-cassetta dell'intercettazione ambientale nell'abitazione di Carlo Maria Maggi.

2.1.2.1. Quanto alla prima perizia, va richiamato il pacifico principio, secondo cui nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'effettuazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (tra le tante, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996).

La perizia, inoltre, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936).

Nella specie, la Corte di assise di appello ha congruamente motivato nella sentenza impugnata la decisione di non accogliere la istanza difensiva: la perizia

richiesta non aveva alcun carattere di decisività non solo in astratto, ma anche in concreto, stante la tipologia di accertamento richiesto (in tal senso, richiamando vari precedenti di legittimità).

Era stata inoltre la difesa nell'appello a prospettare come l'accertamento peritale avesse soltanto la funzione di indicare soluzioni possibili e alcuna certezza processuale.

In modo aspecifico, il ricorso non considera inoltre l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui Bellini aveva ammesso di essersi sottoposto nella sua latitanza a varie operazioni di chirurgia plastica (in tal senso aveva deposto anche la moglie e il fratello Guido). Il che rendeva la stessa indagine del tutto superflua.

Le osservazioni espresse dalla Corte territoriale sulla affidabilità della antropometria attaccate dal ricorso sono solo ulteriori e "a chiusura", pertanto non decisive.

2.1.2.2. In relazione alla perizia fonica, va premesso che la difesa con l'appello aveva chiesto di sciogliere con una perizia il dubbio su un punto "decisivo" ovvero sulla prova della modificazione ad opera del filtraggio della frase, pronunciata da Maggi, oggetto della intercettazione ambientale.

Anche in tal caso, la motivazione di rigetto della rinnovazione istruttoria risulta congruamente motivata dalla sentenza impugnata e pertanto non censurabile in questa sede.

In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato che era stata la stessa difesa ad aver ammesso nell'appello che la frase all'esito dell'audizione era il "*padre di sto' aviere*", così confermando le conclusioni dei due periti e quelle del giudice di primo grado; che, inoltre, anche all'esito dell'audizione di tale audio in aula nel pieno contraddittorio delle parti, era emerso che la frase pronunciata da Maggi fosse in tal senso; che la alternativa frase "lo sbaglio di un corriere" era in ogni caso incompatibile con il restante senso del discorso.

Rispetto a tali argomentazioni, le censure difensive si rivelano anche aspecifiche.

2.1.3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso hanno ad oggetto, sotto varie prospettazioni difensive, il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esecuzione di una perizia per accertare l'orario in cui erano state effettuate le riprese da parte di Polzer dell'uomo, ritenuto essere il Bellini.

Il profilo dirimente con il quale la difesa non si confronta è la ammissibilità della richiesta istruttoria, posto che questo accertamento è stato richiesto in appello solo con i motivi nuovi (cfr. pagg. 160 e 161 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha invero osservato che la difesa non aveva mai contestato in primo grado che l'anonimo ripreso da Polzer fosse in stazione pochi

minuti dopo lo scoppio e nello stesso appello principale aveva condiviso tale circostanza nella ricostruzione del fatto (pag. 79 dell'atto di appello).

Solo per non lasciare il tema inesplorato e fornire sul punto un chiarimento, la Corte di assise di appello ha disposto una perizia per stabilire dove si trovasse Polzer al momento delle riprese, risultando da altro filmato che la carrozza su cui viaggiava Polzer alle 11.05 non era più sul primo binario.

All'esito di tale perizia, che ha stabilito che Polzer al momento in cui aveva inquadrato la persona - ritenuta Bellini - si trovava sul treno pochi minuti dopo l'esplosione e sicuramente diverso tempo prima delle ore 11.05, in cui le carrozze vennero rimosse per consentire i soccorsi su altri binari, la Corte di assise di appello ha ritenuto in ogni caso anche irrilevante l'accertamento richiesto dalla difesa.

Nel censurare tale argomentazione, la difesa mira in realtà a contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine all'esito della perizia.

La sentenza impugnata ha infatti spiegato, con argomentazioni logiche e lineari, come si era pervenuti alla ricostruzione dell'altezza da cui erano state effettuate le riprese del video Polzer rispetto al marciapiede, così da non lasciare dubbi.

La Corte di assise di appello ha anche ampiamente replicato alle osservazioni del tecnico della difesa, che aveva ipotizzato che Polzer stesse invece sul marciapiedi, facendo le riprese con le braccia alzate. Ipotesi ritenuta dalla Corte, oltre che fantasiosa, basata su dati e calcoli inattendibili (il consulente si era basato su dati fattuali acquisiti dalla difesa al di fuori del contesto processuale e comunque irrilevanti, in quanto riferiti alla situazione "attuale" dei luoghi).

La motivazione della sentenza impugnata pertanto là dove ha definito "senza ombra di dubbio" che Polzer fosse sul treno al momento delle riprese è esente da censure rilevabili in questa sede.

2.2. Il sesto motivo contesta la risposta data dalla sentenza impugnata alla questione dell'utilizzazione a carico del ricorrente di verbali di dichiarazioni rese da persone decedute.

Secondo la sentenza impugnata (pag. 127), il motivo di appello era affetto da genericità in quanto la difesa nell'appello non aveva indicato nessun verbale di dichiarazioni rese in assenza della difesa del Bellini "utilizzato" per l'affermazione di colpevolezza del ricorrente. Inoltre, secondo la Corte territoriale, la difesa non si era opposta all'acquisizione dei vari atti prodotti dalle altre parti e comunque nell'appello non aveva indicato neppure se e quando la difesa si era opposta.

Rispetto a tali conclusioni, la difesa in questa sede si è limitata a sostenere di aver indicato solo alcuni "esempi" di verbali (neppure precisandone le date) precostituiti al di fuori del contraddittorio, allegando l'oggetto della prova.

In ordine a tali esempi, peraltro, come ha sostenuto la sentenza impugnata, la difesa non aveva illustrato (né lo ho fatto in questa sede) la prova di resistenza, limitandosi a definire "decisivi" i fatti riportati dai dichiaranti, e neppure aveva indicato la specifica opposizione fatta alla loro acquisizione.

Sulla omessa prova di resistenza, la Corte di assise di appello si è ampiamente soffermata a pag. 133 della sentenza impugnata.

Pertanto, il motivo di ricorso è aspecifico rispetto a tale preliminare profilo di inammissibilità della questione.

E' appena il caso di richiamare il pacifico principio, secondo cui è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

In ogni caso, anche le restanti censure illustrate nel motivo di ricorso sono prive di fondamento.

Quanto alla mancata opposizione, la sentenza impugnata (pag. 135) ha illustrato le cadenze processuali, condivise dallo stesso appello del Bellini, ovvero che la Corte di assise, sull'opposizione sollevata dalla difesa alla utilizzazione di tutte le prove di altri procedimenti assunte senza la partecipazione della difesa, aveva ammesso "esclusivamente" i verbali di prove assunte in altri procedimenti concernenti persone decedute, in quanto irripetibili.

Rispetto ad essi, la difesa in questa sede ha riproposto la tesi sulla lettura restrittiva del terzo comma dell'art. 238 cod. proc. pen., ovvero che tale disposizione non si riferisca ai verbali di dichiarazioni ai quali invece deve essere applicata la specifica regola sulla loro utilizzazione contro l'imputato dettata dal comma 2-bis dello stesso articolo, limitata ai casi in cui *"il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile"*.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'esegesi prospettata dalla difesa priva di giuridico fondamento.

Questa Corte ha più volte affermato che sono utilizzabili le dichiarazioni del teste divenuto successivamente irreperibile, in precedenza rese in un diverso procedimento senza la partecipazione del difensore, in quanto la regola dell'utilizzabilità "condizionata" stabilita dall'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve essere sempre coordinata con quella del comma terzo della predetta disposizione (Sez. 3, n. 26166 del 15/04/2008, Rv. 240732; Sez. 1, n. 35405 del 18/03/2014, non mass.; Sez. 4, n. 5031 del 17/01/2014, non mass.).

In tale linea interpretativa, che pone tra gli atti irripetibili ex art. 238, comma 3, cit. anche i verbali di dichiarazioni, si pongono anche, tra le tante, Sez. 1, n. 5219 del 22/09/2020, dep. 2021, Rv. 280755; Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, dep. 2009, Rv. 243331.

Una autorevole conferma di tale lettura si rinviene nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, che, chiamate a pronunciarsi sul sacrificio del diritto al contraddittorio, hanno ritenuto, nel fare propri gli approdi della giurisprudenza della Corte EDU, che l'oggettiva restrizione subita dalla difesa, a causa dell'utilizzazione di una prova dichiarativa irripetibile sottratta alla garanzia del confronto, sia giustificata solo in presenza di elementi di riscontro che possano corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808).

Aspetto quest'ultimo, sul quale la difesa non ha offerto argomenti pertinenti, limitandosi a definire "decisivi" gli apporti dichiarativi dei soggetti deceduti.

2.3. Il settimo motivo di ricorso denuncia le carenze della motivazione sul motivo di appello relativo alla parte della sentenza di primo grado che aveva proceduto alla ricostruzione storico-politica della strage, collocandola al culmine della strategia della tensione.

Il motivo è generico, in quanto la sentenza impugnata ha definito questo quadro soltanto "integrativo" di quello specifico sul quale era fondata la responsabilità del Bellini e che era stato affrontato dal primo giudice, in quanto le Sezioni Unite, intervenute sulla vicenda delittuosa (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191236), avevano ritenuto all'epoca non irrinunciabile tale accertamento.

Le Sezioni unite avevano in particolare evidenziato come non fosse compito del giudice "la ricostruzione storica di un particolare aspetto della vicenda politico-sociale del Paese", ricorrendo ad elementi di valutazione al di fuori della materia processualmente offerta alla sua cognizione. Quello che invece doveva ritenersi doverosa era la ricerca e la valutazione di tutte quelle circostanze che formavano il contesto storico-politico del fatto e che erano "direttamente utili alla comprensione della sua causale", la cui individuazione poteva apportare elementi all'epoca preziosi per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali (all'epoca non era provata con certezza la matrice di destra della strage).

Muovendo da questa prospettiva, i giudici del primo grado avevano ritenuto necessario procedere alla ricostruzione del contesto "storico-politico" della strage,  
- individuandone i mandanti, i finanziatori e gli organizzatori, ancorché costoro fossero tutti morti e che quindi sulla loro colpevolezza non potessero pronunciarsi  
- anche al fine di "restituire alle vittime dignità attraverso la verità o quanto meno

con la ricerca della verità con esemplare diligenza e prontezza" ("per individuare tutti i responsabili, sapere da chi fu ideata, decisa, organizzata, finanziata" la strage).

Peraltro, come ha spiegato la sentenza impugnata (da pag. 175), il giudizio di colpevolezza di Bellini non si fondava affatto su tale accertamento: anche con riferimento al tema del finanziamento della strage, già in primo grado era stata infatti esclusa (cfr. pag. 1567 della sentenza) la "prova diretta" del passaggio di denaro tra finanziatori ed esecutori della strage e la responsabilità di Bellini era basata su elementi probatori diversi. Quindi sono stati ritenuti irrilevanti i rilievi complessivamente sollevati dalla difesa con l'appello (anche nei motivi aggiunti) volti ad attaccare questa parte non necessaria della motivazione.

E' stato ribadito anche di recente (Sez. 6, n. 45506 del 27/4/2023, Bagarella) l'importanza della centralità dell'imputazione rispetto ad accertamenti fuori fuoco di contesto storico nella ricerca della verità: anche quando oggetto del processo penale siano accadimenti di rilievo storico o politico, e, dunque, connotati da una genesi complessa e multifattoriale, l'accertamento del giudice penale non muta la sua natura, la sua funzione e il suo statuto garantistico, indefettibile sul piano costituzionale.

Pertanto, come ha precisato la Suprema Corte con tale arresto, anche quando il giudice penale deve confrontarsi con complessi contesti fattuali di rilievo storico-politico, l'accertamento del processo penale resta, invero, limitato ai fatti oggetto dell'imputazione e deve essere condotto nel rigoroso rispetto dalle regole epistemologiche dettate dalla Costituzione e dal codice di rito, prima tra tutte quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio (nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, le sentenze di merito, conferendo di fatto invece preminenza ad un approccio storiografico nell'interpretazione del dato probatorio, avevano finito per smarrire la centralità dell'imputazione nella trama del processo penale, approfondendo sforzi imponenti nell'accertare fatti spesso poco o per nulla rilevanti nell'economia del giudizio).

Alla luce di questi insegnamenti, la censura versata in questa sede deve ritenersi generica, in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice dell'appello.

2.4. L'ottavo motivo, relativo alla questione di legittimità costituzionale di norme del codice di rito, si collega in punto di rilevanza al tema affrontato con il settimo motivo.

In questa prospettiva anche tale censura è aspecifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata per quello che si è osservato al paragrafo che precede.

2.5. Il nono motivo riprende il tema dei mandanti della strage e affronta più specificatamente la motivazione della sentenza impugnata, là dove avrebbe

ritenuto tale segmento della strage estraneo al fatto contestato al Bellini e di mero supporto indiziario al quadro probatorio riguardante l'imputato.

La prospettiva del ricorrente è infondata.

Quel che caratterizza il delitto di cui all'art. 285 cod. pen. è certamente il dolo e non il mandato.

Il delitto di cui all'art. 285 cod. pen. si differenzia infatti da quello di cui all'art. 422 cod. pen. unicamente per la presenza, nel primo, del dolo specifico costituito dalla intenzione che l'evento si ripercuota sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello stato (Sez. 1, n. 10233 del 18/12/1987, dep. 1988, Rv. 179466).

Il delitto di cui di cui all'art. 285 cod. pen. richiede la presenza di un duplice dolo specifico, consistente prioritariamente nella volontà di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività e dal fine subordinato, ma congiunto, di aggredire l'incolumità dei consociati del loro patrimonio attraverso una preordinata e programmata condotta consistente nel saccheggio, nella devastazione o nella strage (Sez. 2, n. 25436 del 06/06/2007, Rv. 237153).

Nel caso in esame, quanto al primo profilo, veniva in rilievo il giudicato già formatosi in ordine all'attribuzione della strage ad un'azione eversiva di matrice neo-fascista (pag. 2 e ss. della sentenza impugnata; pag. 1508 della sentenza di primo grado).

Le figure di Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi erano state collegate a Bellini piuttosto per un movente o interesse "anche" economico del suo agire. Quindi in relazione ad un elemento che, secondo la sentenza impugnata (come sopra specificato), contribuiva solo a rafforzare, in via sussidiaria e non determinante, il quadro probatorio sulla sua effettiva partecipazione all'esecuzione della strage.

In ogni caso, era stata esclusa espressamente (pag. 175 della sentenza impugnata; cfr. anche lo stesso appello di Bellini a pag. 280) l'esistenza di una "prova diretta" in ordine al passaggio di denaro tra coloro che erano stati individuati con certezza quali finanziatori della strage e gli esecutori materiali della stessa.

Di qui l'irrilevanza della questione sollevata anche in questa sede dal ricorrente.

2.6. Anche il decimo motivo articola censure che ripropongono la questione della rilevanza del tema del finanziamento della strage ai fini della posizione del ricorrente.

Si tratta di rilievi che tuttavia non riescono a superare le chiare argomentazioni della sentenza impugnata sulla "accessorietà" di tale tema sul giudizio di colpevolezza del Bellini, incidente al più sul "movente" che avrebbe

"anche" spinto eventualmente il predetto a partecipare al delitto, non risultando in ogni caso l'esistenza di una prova diretta del finanziamento della strage.

2.7. L'undicesimo motivo ha ad oggetto il tema della prova della presenza dell'imputato alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980.

2.7.1. In particolare, la difesa contesta la risposta fornita dalla sentenza impugnata al rilievo sollevato sulla fedeltà del video mostrato alla teste Bonini e quindi sulla affidabilità del riconoscimento dalla stessa effettuata del Bellini nella persona in esso ripresa.

Si tratta in definitiva di censure in parte aspecifiche e in parte meramente reiterative di questioni alle quali la sentenza impugnata ha risposto con argomentazioni non censurabili in questa sede (cfr. pagg. 193 e 194).

In particolare, la Corte di assise di appello ha evidenziato come la tesi difensiva avesse dimenticato completamente l'esito delle audizioni del consulente tecnico, ing. Tessitore, in ordine alla "perfetta corrispondenza e l'assoluta fedeltà fra le immagini della prima (originale) copia analogica e quelle della copia digitalizzata".

La sentenza impugnata ha richiamato i passaggi salienti di tali audizioni e segnatamente quelli in cui si dava atto che: la digitalizzazione aveva avuto l'effetto di rendere *"i colori che vengono mostrati dal video effettivamente corrispondenti a un colore naturale"*, di stabilizzare *"i fotogrammi affinché il contenuto fosse più facile da interpretare"* e migliorare *"il contrasto sempre per fare in modo che il contenuto del video fosse il più possibile fruibile da parte di un osservatore"*.

Ha inoltre riportato testualmente quanto la stessa difesa aveva sostenuto con l'atto di appello a pag. 109: *"si ribadisce che il miglioramento effettuato sul video ha avuto il solo scopo di rendere più gradevole la visione ma non ha apportato nessun beneficio utile a dirimere i particolari dei soggetti di cui è stato richiesto l'accertamento"*.

Ha infine rilevato che gli stessi tecnici della s.r.l. Eurovideo, incaricati dalla difesa del Bellini (dopo la presentazione dell'atto di appello), non avevano evidenziato alcuna "alterazione delle immagini" nel video digitalizzato dovuta al passaggio dall'analogico al digitale.

2.7.2. Parimenti non censurabile in questa sede è l'esame delle censure proposte dalla difesa sulla valutazione della consulenza fisionomica effettuata dalla Procura generale anche alla luce della ricerca negativa nel S.A.R.I.

Quanto al S.A.R.I., secondo la sentenza impugnata (pag. 194), il dato dirimente nella valutazione delle conclusioni della consulenza fisionomica - non smentito neppure ai consulenti della difesa - era la sussistenza di ben 23 elementi di comparazione simili tra l'immagine in comparazione e le foto del Bellini.

Solo in via di chiusura, la Corte di assise di appello ha anche evidenziato come il consulente, l'ing. Tessitore, avesse chiarito nella sua relazione inviata alla Procura Generale che il S.A.R.I. veniva a fornire solo delle indicazioni di "massima", che andavano poi valutate dall'operatore, e che le immagini contenute nell'archivio S.A.R.I. utilizzate per la comparazione erano comunque relative ad un soggetto che sicuramente aveva alterato alcune caratteristiche del suo volto.

I rilievi sollevati dalla difesa in questa sede attengono da un lato al merito della valutazione (che non può definirsi manifestamente illogica) e dall'altro lato a fatti (la datazione effettiva delle foto presenti nell'archivio e delle operazioni chirurgiche) che non risultano oggetto di uno specifico accertamento in sede di merito.

2.7.3. Parimenti non censurabile è la valutazione della Corte di assise di appello dei rilievi difensivi sugli elementi "dissimili" evidenziati dai consulenti di parte del Bellini.

La motivazione sul punto non risulta manifestamente illogica e la difesa piuttosto mira ad una non consentita rivalutazione nel merito della questione.

La sentenza impugnata, con motivazione lineare ed esaustiva, ha spiegato (da pag. 195) perché i due elementi (fossetta giugulare e cicatrice) valorizzati dalla difesa non fossero rilevanti:

- la fossetta giugulare (secondo la difesa, non presente sulla persona del Bellini), oltre ad essere un elemento non utilizzato nelle linee-guida - nazionali e internazionali - ai fini della comparazione perché la sua visione è soggetta a molteplici variabili, in ogni caso era visibile "distintamente" in altre foto agli atti di Bellini e non utilizzate dai consulenti della difesa, mentre tale fossetta non era visibile nelle foto utilizzate dalla difesa per circostanze obiettive (la foto non inquadrava tale parte del collo; Bellini indossava una maglia a collo alto; vi era la presenza di un cono d'ombra o di una catenina);

- la cicatrice (secondo la difesa presente invece sul Bellini) non era visibile neppure in tre fotosegnalamenti di ottima risoluzione e inquadratura.

Tali osservazioni venivano inoltre a superare tutte le obiezioni della difesa sulla idoneità delle foto poste in comparazione.

2.7.4. In relazione poi alla questione del crocefisso (l'uomo ritratto sul primo binario della stazione ed identificato nel Bellini portava al collo una catenina d'oro cui era legato un crocefisso), le critiche difensive si appuntano sul contenuto della captazione tra Daniela Bellini e Maurizia Bonini. Peraltro, le censure si rivelano aspecifiche in quanto la sentenza impugnata ha rilevato (pag. 203) in via assorbente che nel corso dell'esame dibattimentale, alla domanda del difensore dell'imputato su cosa portasse Paolo Bellini sulla catenina da lui sicuramente indossata, Maurizia Bonini aveva risposto: *"Negli anni '70 aveva una madonnina,*

*poi ha avuto anche il crocifisso dopo, appena sposati".* Pertanto, era risultato provato che, almeno in un determinato periodo successivo al suo matrimonio con Maurizia Bonini, egli avesse indossato un crocifisso. Circostanza, questa, che veniva a saldarsi, corroborandola, con il rinvenimento dei due crocefissi nel 2019 presso Maurizia Bonini, ritenuti "compatibili" dai consulenti tecnici con quello indossato dal soggetto ripreso nel filmato Polzer.

2.7.5. In ordine al tema dell'orario di arrivo del Bellini a Rimini il giorno della strage, le censure si rivelano complessivamente infondate.

La sentenza impugnata ha spiegato (da pag. 204) che dalla deposizione di Maurizia Bonini erano emerse le seguenti circostanze sulle quali la teste si era detta "sicura":

- di avere, su specifico "suggerimento" di Aldo Bellini, mentito e fatto mentire sua madre all'autorità giudiziaria quando aveva riferito che Paolo Bellini era giunto a Rimini alle ore 9-9.30 circa;
- del fatto che il marito giunse più tardi rispetto all'orario concordato e tale ritardo era quantificabile "in più ore";
- di non ricordare con esattezza l'orario di arrivo (l'orario fra le 11.30 e le 12 era stato da lei solo "ipotizzato", senza alcuna certezza in ordine a tale intervallo temporale).

La sentenza impugnata sempre sul tema dell'orario (cfr. pag. 235) ha anche evidenziato che la sentenza di primo grado aveva collocato l'orario di arrivo dell'imputato a Rimini alle ore 12.30-12.45 sulla base delle dichiarazioni di Michele Bonini, che confermavano l'estremo ritardo del suo arrivo, come riferito da Maurizia Bonini.

In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha contestato che la Corte del primo grado avesse travisato l'orario di arrivo a Rimini del Bellini, in quanto si era basata su due concordanti elementi, vale a dire:

- le dichiarazioni di Maurizia Bonini, che aveva collocato l'arrivo del marito a Rimini non solo molto più tardi dell'orario concordato, ma certamente non prima delle 11,30 e sino alle ore 12;
- le dichiarazioni di Michele Bonini concernenti il ritorno in albergo di sua madre (fra l'una e l'una e mezza), in base alle quali, con una valutazione prudenziale del traffico di quel giorno, poteva collocarsi l'arrivo di Paolo Bellini a Rimini fra le 12.30-12.45.

Quanto poi alla ricostruzione dei tempi del ritorno della madre all'hotel, la difesa introduce in questa sede circostanze di fatto, non allegando di averle preventivamente sottoposte al giudice del merito.

2.7.6. Le censure relative al travisamento delle dichiarazioni dei dipendenti del residence del Tonale sono volte ad una diversa valutazione di merito dei dati

probatori e pertanto precluse, non risultando vizi motivazionali rilevabili in questa sede.

La sentenza impugnata (da pag. 209) ha spiegato perché la tesi difensiva in ordine all'orario di arrivo al residence fosse infondata sulla base di una serie di dati obiettivi, costituendo l'anticipazione proposta dalla difesa soltanto una mera congettura sformata di supporto probatorio.

2.7.7. Sempre in ordine all'arrivo di Bellini a Rimini e al rilievo sull'inconciliabilità della partenza da Bologna fissata alle ore 11.30, la sentenza impugnata (da pag. 235) ha chiarito che la partenza da Bologna alle 11.30 non era incompatibile con l'orario di arrivo a Rimini ipotizzato alle 12.30-12.45, considerata sia la abilità alla guida dell'imputato (sottolineata dallo stesso Bellini) sia l'utilizzo di un'autovettura sportiva e che "in ogni caso" anche essa era stata ipotizzata dal primo giudice per conciliarla con il possibile accompagnamento da parte di Bellini di alcuni dei complici nel luogo stabilito, compito che, peraltro, poteva aver svolto il solo Ugoletti.

Su tale punto la sentenza impugnata ha rilevato che già il primo giudice aveva ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per ritenere la partecipazione ai fatti di Delle Chiaie e Orlando: Gianfranco Maggi aveva riferito, in relazione a costoro, fatti e circostanze non da lui constatate personalmente, ma a lui riferite da Guido Bellini, il quale a sua volta non aveva riferito fatti e circostanze da lui constatate personalmente, ma aveva riportato sul punto confidenze ricevute dal fratello Paolo.

Pertanto, a prescindere dall'attendibilità del testimone, si era in presenza di una testimonianza doppiamente "indiretta", da sola insufficiente a fondare qualsivoglia giudizio di certezza in ordine alla partecipazione dei predetti.

2.7.8. Neppure si riscontrano vizi motivazionali rilevabili in questa sede sul punto del mancato riconoscimento del Bellini da parte di coloro che visionarono il filmato Polzer o fotogrammi da esso estratti.

Le censure al riguardo non si correlano con quanto ha osservato la sentenza impugnata nel ritenere poco significativi i mancati riconoscimenti indicati dalla difesa (pagg. 213-214): lo stesso Paolo Bellini si era dichiarato, alla data del 2 agosto 1980, del tutto "irricognoscibile" anche da parte di polizia e magistrati (in tal senso le sue "spontanee dichiarazioni" rese all'udienza del 14 febbraio 2024 "... era impossibile riconoscermi").

Con riferimento poi al mancato riconoscimento da parte del figlio Guido, la motivazione della sentenza impugnata (pag. 212) non può definirsi manifestamente illogica là dove ha ritenuto che alla data del 2 agosto 1980 costui fosse in età tale da non poter riconoscere nel 2019 suo padre nell'uomo ritratto nel video. La difesa sul punto valorizza aspetti di merito (circostanze di fatto che

rendevano possibile il riconoscimento) che tuttavia non allega di aver sottoposto alla Corte dell'appello.

L'altra argomentazione posta dalla sentenza impugnata a fondamento del mancato riconoscimento è meramente ultronea e non decisiva.

In merito al mancato riconoscimento da parte della sorella dell'imputato, Lucia, la sentenza impugnata ha spiegato (pag. 212) perché la captazione (dalla quale la difesa aveva tratto la argomentazione) non fosse significativa: si trattava invero di circostanza soltanto riferita da Guido Bellini e mai confermata da Lucia Bellini. Anche in tal caso, la sentenza impugnata aggiunge a tali già dirimenti rilievi ulteriori argomenti in chiave di chiusura e quindi di per sé non rilevanti.

In ordine ai mancati riconoscimenti ad opera del cognato Michele Bonini e della nipote Daniela Bonini, le censure si appuntano su aspetti secondari rispetto al ragionamento giustificativo: la sentenza impugnata (pag. 212) ha infatti messo in evidenza che costoro non avevano dimostrato dal tenore della captazione alcuna certezza al riguardo (come d'altronde lo stesso atto di gravame aveva illustrato), così da escludere che la persona raffigurata nel video fosse effettivamente Paolo Bellini.

Neppure infine è censurabile in questa sede la motivazione della sentenza impugnata in merito al mancato riconoscimento ad opera di Triestina Tommasi (pag. 213). L'apparato giustificativo sul punto è infatti lineare e non può definirsi manifestamente illogico.

La sentenza impugnata ha infatti osservato in merito al mancato riconoscimento da parte di costei che agli atti non vi era prova alcuna del fatto che, nell'arco temporale di un quarto d'ora (ma, in realtà, dieci minuti), Triestina Tommasi avesse incrociato e, quindi, potuto vedere alla stazione Paolo Bellini: la teste aveva riferito di essere giunta alla stazione "circa dieci minuti prima" dell'esplosione, dove erano presenti centinaia di persone, moltissime delle quali in movimento per prendere un treno o scesi dallo stesso; la teste non si aggirava per la stazione guardando in faccia ogni singola persona presente o transitante, ma parlava con suoi conoscenti al fine di reperire clienti per la sua attività.

Sulla base di questi dati (non contrastati dall'appello), la sentenza impugnata ha tratto la conseguenza – non manifestamente illogica – che Triestina Tommasi potrebbe non avere incrociato e visto alla stazione la persona da lei ospitata diverse volte o comunque non averlo riconosciuto (considerate le modalità repentine di un eventuale incontro e il movimento concitato di entrambi).

La difesa si è limitata a contrastare queste conclusioni con censure meramente confutative e di fatto.

2.7.9. Altro tema toccato dalla difesa nel ricorso è quello riguardante la precostituzione dell'alibi da parte del Bellini.

Si sostiene che tale punto sarebbe in contrasto con quanto accertato in sentenze definitive.

Peraltro, la difesa non si correla con quanto ha rilevato la sentenza impugnata alle pagg. 282 e 283 nell'affrontare la censura versata nell'appello.

Mentre per la sentenza relativa a Ciavardini il solo punto toccato dall'appello riguardava il ruolo assegnato a costui, per la sentenza definitiva di condanna pronunciata nei confronti di Mambro e Fioravanti la Corte di assise di appello ha evidenziato che il gravame di Bellini non spiegava "quale" sarebbe stata l'incompatibilità tra le due ricostruzioni fattuali, essendosi limitato a rilevare che Paolo Bellini non conosceva né la Mambro né il Fioravanti.

Pertanto, le osservazioni difensive volte ad introdurre in questa sede nuovi profili di incompatibilità sono all'evidenza precluse.

2.7.10. Alcun travisamento della prova è inoltre ravvisabile nella ricostruzione della vicenda in ordine all'accompagnamento della bambina. Piuttosto, la censura vuol proporre una diversa (ma non consentita) valutazione del significato delle prove dichiarative utilizzate dai giudici di merito, senza evidenziare errori definiti e non opinabili.

La sentenza impugnata (pag. 222) ha desunto dalle dichiarazioni rese dalla teste Bonini che non era stato Aldo Bellini a rifiutarsi di portare la nipote all'appuntamento ed era stato invece Guido Bellini ad escludere tale possibilità.

E questa circostanza corroborava la tesi che il fratello Paolo avesse interesse ad essere visto dalla cognata alle 6 del mattino del 2 agosto prendere con sé la nipote Daniela così "da rendere il suo alibi fortissimo".

2.7.11. Da ultimo la difesa ha attaccato la motivazione sull'alibi precostruito anche per il ruolo assegnato al fratello dell'imputato, Guido Bellini.

Si contesta in primo luogo il riconoscimento fotografico effettuato da Triestina Tommasi della persona che la mattina del 2 agosto la contattò telefonicamente per svegliare Luciano Ugoletti e ricordargli che aveva un appuntamento.

A pag. 232, la sentenza impugnata, nel riportare che Triestina Tommasi aveva riconosciuto fotograficamente in data 7 marzo 1983 "con certezza" in Guido Bellini tale persona, ha anche aggiunto che tale circostanza era stata ammessa nello stesso atto di appello (pag. 172).

Pertanto, la censura sul punto è aspecifica e investe un punto non contestato con l'appello.

Il ricorso investe in secondo luogo l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui tale riconoscimento non era smentito dal fatto che Guido Bellini era all'epoca ricoverato in ospedale.

Si tratta peraltro di rilievi ripetitivi e meramente confutativi di argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche.

Secondo la sentenza impugnata (pagg. 232 e 233), non era assolutamente dimostrato quanto sostenuto nel gravame, vale a dire che Guido Bellini fosse una persona *"immobilizzata a letto perché operata ad una gamba due giorni prima"*. Non era stato infatti dimostrato né risultava dagli atti che l'operazione alla gamba (in particolare, al polpaccio) effettuata due giorni prima avesse comportato per lui una totale ed assoluta incapacità di movimento. Conseguentemente era del tutto verosimile che, due giorni dopo l'operazione, Guido Bellini potesse spostarsi, anche con l'aiuto del personale dell'ospedale o di chi lo accudiva costantemente, di pochi metri per effettuare una telefonata tra l'altro brevissima.

2.8. Il dodicesimo motivo ha ad oggetto il tema della utilizzabilità delle dichiarazioni di Gianfranco Maggi ed in parte anche della loro valutazione probatoria.

2.8.1. Sul primo punto la difesa ripropone rilievi già esaminati in precedenza e pertanto devono essere richiamate le osservazioni già svolte dal Collegio sia in ordine alla mancata allegazione della prova di resistenza (quanto alla decisività della eccezione), sia in ordine alla irrilevanza del consenso dell'imputato, trattandosi di dichiarazioni divenute irripetibili.

2.8.2. In merito al secondo profilo, il ricorso avanza censure complessivamente infondate.

Le risposte fornite dalla sentenza impugnata (da pag. 228) alle deduzioni difensive non sono affette da vizi rilevanti in questa sede.

Quanto al tema della credibilità del dichiarante, la Corte di assise di appello non ha posto in discussione come si sia pervenuti alle dichiarazioni di Maggi, ma ha soltanto escluso che le stesse fossero "deliberatamente" false (dato che non emergeva tra l'altro da alcun passaggio delle fonti riportate dalla difesa).

La sentenza impugnata ha inoltre sottolineato come le indagini della Procura emiliana furono comunque condivise con la Procura di Bologna, con il coinvolgimento anche dei rispettivi giudici istruttori e che in ogni caso né Bartoli né Maggi ebbero alcun vantaggio processuale dalle loro dichiarazioni.

Sulla loro attendibilità, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni dei testi Tommasi, Borghini e Vezzani che venivano non a smentire, ma se mai a confermare le dichiarazioni di Maggi.

Sul riconoscimento operato dalla Tommasi, le critiche riprendono questioni già esaminate in precedenza e pertanto a tali osservazioni va fatto rinvio.

In ordine a Cristina Borghini, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza da lei appresa da Ugoletti che questi si sarebbe recato a Bologna a dormire presso la Tommasi presso la quale lo aveva contattato ripetutamente.

In relazione poi a Sereno Vezzani (secondo Maggi, *"Vezzani mi disse che secondo lui nella strage c'entravano tanto l'Ugoletti che il Bellini"*), questi aveva

ammesso di avere chiesto alla Borghini notizie in merito a tale coinvolgimento, dimostrando di conoscere circostanze sui fatti. Inoltre, la Corte di assise di appello ha giustificato un particolare che poteva ragionevolmente giustificare la ritrosia di Vezzani, ovvero che il fratello era stato ucciso per fatti di mafia.

Neppure censurabile è la valutazione – secondo la difesa contraddittoria – dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Maggi.

Secondo la difesa, in modo inconciliabile Maggi è ritenuto attendibile quando ha riferito fatti appresi da fonte che fa riferimento a Paolo Bellini; invece, inattendibile quando ha riferito circostanze specifiche come la presenza di Orlando e Delle Chiaie, apprese da fonte che fa riferimento sempre a Paolo Bellini.

La sentenza impugnata ha spiegato in maniera esaustiva e coerente tale punto (da pag. 236). Come già riportato in precedenza, la valutazione delle dichiarazioni di Gianfranco Maggi sul coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie e di Gaetano Orlando quali complici nella strage non aveva investito l'attendibilità del dichiarante, ma soltanto la insufficienza delle suddette dichiarazioni da sole a fondare qualsivoglia giudizio di certezza in ordine alla loro partecipazione alla strage, in assenza di validi riscontri esterni.

Il motivo ritorna infine sulla parte delle dichiarazioni del Maggi riguardanti le rivelazioni fatte a lui *de relato* da Guido Bellini e sull'orario di arrivo a Rimini del Bellini. Aspetti sui quali si è già detto in precedenza, dovendosi quindi a tali osservazioni far rinvio onde evitare inutili ripetizioni.

2.9. Il tredicesimo motivo riguarda, sotto vari profili, l'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi.

La sentenza impugnata ha affrontato tale punto sia da pag. 145 sia da pag. 237.

2.9.1. In particolare, in relazione alla mancata specificazione del significato dell'espressione "nostri ambienti" ed alla mancata indicazione della fonte dell'informazione riferita da Carlo Maria Maggi al figlio, la sentenza impugnata (pag. 238) ha valorizzato un dato trascurato dalla difesa ovvero che Carlo Maria Maggi era stato condannato sia per ricostituzione del partito fascista, essendo ai vertici di Ordine Nuovo, sia per la strage di Brescia di Piazza della Loggia insieme a Maurizio Tramante. Inoltre, la Corte dell'appello ha dato atto che nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado il teste Vincenzo Vinciguerra aveva riferito che Carlo Maria Maggi aveva dei contatti con esponenti dei servizi segreti, aveva elaborato un progetto per uccidere Mariano Rumor ed aveva incontrato a Barcellona Stefano Delle Chiaie.

In tale prospettiva, la Corte di assise di appello ha ritenuto che il radicato ed apicale coinvolgimento di Carlo Maria Maggi nell'ambito del terrorismo di estrema destra rendesse evidente il significato dell'espressione "nostri ambienti" - ovvero

gli ambienti di destra anche eversiva - dai quali certamente derivava la fonte dell'informazione da lui data al figlio.

Si tratta di valutazione che non solo è ancorata a dati fattuali "concreti", ma che è coerente con il principio pacifico che attribuisce alle dichiarazioni rese da soggetti intranei a determinati contesti associativi organizzati con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, il valore non di pure e semplici dichiarazioni "de relato", trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Rv. 195766, in tema di banda armata e associazione terroristicamente eversiva; Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Rv. 285587, in tema di cosca mafiosa). Questo principio ha trovato costante applicazione in tema di intercettazioni (tra tante, Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590).

2.9.2. In ordine all'obiezione mossa dalla difesa sulla circostanza che nell'ambiente della destra eversiva vi fosse un altro "aviere", vale a dire Elio Massagrando, militante di Ordine Nuovo veneto, non è riscontrabile alcuna illogicità manifesta nella risposta della Corte dell'appello, apparendo le censure piuttosto specifiche e meramente confutative.

Secondo la sentenza impugnata (pag. 238), in primo luogo, non vi era alcuna prova certa che Elio Massagrando fosse un "aviere" (a tal fine richiamando puntualmente gli esiti delle prove dichiarative raccolte al riguardo).

In secondo luogo, Carlo Maria Maggi aveva indicato come facente parte dei loro ambienti il padre dell'aviere e non risultava in alcun modo che il padre di Massagrando fosse stato mai partecipe o collegato ad ambienti di destra (eversivi o meno).

Al contrario, era emerso che il padre di Paolo Bellini fosse stato, senza ombra di dubbio, sempre in contatto con elementi di spicco della destra italiana.

Infine, come aveva ammesso lo stesso gravame, la sentenza impugnata ha evidenziato che sia Elio Massagrando che Carlo Maria Maggi facevano capo entrambi ad Ordine Nuovo veneto e, dunque, se Carlo Maria Maggi avesse voluto riferirsi, parlando con il figlio, a Massagrando, non avrebbe avuto bisogno alcuno di coinvolgere - incomprensibilmente - suo padre, del tutto estraneo agli ambienti eversivi di destra.

2.9.3. L'ultimo profilo riguarda la questione della alterazione del nastro.

Tale punto è già stato affrontato in precedenza e si rinvia alle osservazioni avanzate al riguardo.

2.10. Il quattordicesimo motivo affronta il tema della valutazione della posizione di Sergio Picciafuoco.

Si tratta di rilievi in larga parte aspecifici e comunque infondati.

La sentenza impugnata ha rigettato il gravame sul punto (da pag. 239) con motivazione che si sottrae al controllo di legittimità, in quanto priva di vizi logico-giuridici.

La causa dell'assoluzione di Picciafuoco era stata la indimostrata relazione tra l'imputato e il gruppo dei N.A.R., pur essendo stato inequivocabilmente acclarato che il latitante Sergio Picciafuoco il 2 agosto 1980 fosse presente alla stazione al momento dell'esplosione, tanto da procurarsi una lieve ferita al volto per la quale si recò in ospedale fornendo false generalità, dichiarando di chiamarsi "Enrico Vailati". In assenza di tale legame politico, era venuta quindi a mancare la connessione tra Mambro, Fioravanti (e Ciavardini) e la figura di Picciafuoco, che nel teatro del crimine rimaneva isolato e non collegato da alcun elemento ai sicuri autori del delitto.

I "nuovi" elementi valorizzati dalla Corte di assise di appello erano molteplici ed acquisiti dopo la assoluzione di Picciafuoco ed indicati alle pag. 241-2 della sentenza impugnata, che dimostravano la "sicura" militanza di Picciafuoco nella destra eversiva.

2.11. Il quindicesimo motivo attiene al tema della militanza di Paolo Bellini in Avanguardia Nazionale e dei suoi rapporti con i servizi segreti.

2.11.1. In relazione ai rapporti con Avanguardia Nazionale e con la destra eversiva, i rilievi difensivi sulla motivazione della sentenza impugnata si rivelano aspecifici.

La sentenza impugnata (pag. 252) ha evidenziato come tali rapporti siano stati esplicitamente ammessi nello stesso atto di appello del Bellini (riportandone i passaggi rilevanti).

Il che rendeva pacifico e non contestato il fatto che Paolo Bellini fosse stato per anni costantemente in contatto, oltre che con la destra istituzionale, anche con diversi esponenti della destra eversiva e ciò sia prima che dopo la sua latitanza.

La Corte dell'appello ha anche precisato che anche la dedotta "esiguità" di tali rapporti era frutto di una valutazione quantitativa soggettiva della difesa che ometteva in ogni caso di considerare la "qualità" degli eversori di destra frequentati dal Bellini e dall'altro non faceva venir meno la concretezza e la stabilità di tali rapporti.

Inoltre, la partecipazione di Paolo Bellini alla destra eversiva era stata ammessa da quest'ultimo (cfr. pag. 253 della sentenza impugnata), avendo più volte confessato il suo inserimento nella formazione eversiva di Avanguardia

Nazionale a partire dagli anni '70 (anche in tal caso riportando i passaggi delle sue dichiarazioni maggiormente esplicativi).

Infine, la sentenza impugnata ha rammentato (pag. 254) che il passaporto falso utilizzato da Paolo Bellini per fuggire in Brasile, ottenuto grazie a Pietro Firomini, a nome "Lamberto Barberia" era stato già utilizzato dall'altro eversore di destra Elio Massagrande, latitante in Paraguay, circostanza, questa, che dimostrava ulteriormente lo strettissimo legame tra Paolo Bellini e gli ambienti più pericolosi dell'eversione di destra e ciò anche a prescindere dall'annotazione nell'agenda del Cavallini del nome di Bellini.

Tali argomentazioni venivano quindi a superare le censure difensive in questa sede riproposte.

2.11.2. Con riferimento ai rapporti di Paolo Bellini con Gilberto Cavallini (all'epoca condannato in primo e in secondo grado per la strage di Bologna e da ultimo in via definitiva), il ricorrente banalizza in ogni caso il dato fortemente "individualizzante" della annotazione nell'agenda posta a fianco del nome del Bellini: ovvero l'annotazione della data "ottobre 1981", dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia e del titolo di reato (tentato omicidio) corrispondenti alla data in cui Paolo Bellini era stato condannato dalla Corte di Assise di Reggio Emilia per il tentato omicidio di Relucenti.

Altro dato meramente svilito è quello emergente sui contatti tra Paolo Bellini e Gilberto Cavallini, attestati dalla nota e dal telex del SISDE del novembre 1983: la Corte dell'appello ha spiegato in modo lineare ed esaustivo come le obiezioni difensive (in questa sede meramente riproposte) non venissero a smentire le informazioni in essi contenute.

Quanto al documento SISDE del 30 ottobre 1982, secondo la difesa soltanto allegato alla consulenza Giannuli non entrata nel processo, va rilevato che dalla sentenza di primo grado (pag. 15) risulta che tale documento fu acquisito autonomamente su richiesta della Procura generale.

In ogni caso, la difesa non ha indicato la decisiva rilevanza probatoria di detto documento nella motivazione della sentenza impugnata.

2.11.3. Sui rapporti con Gaetano Orlando, la sentenza impugnata ha ritenuto (da pag. 255) aspecifiche le censure difensive (in questa sede riproposte) sulla inconsistenza dei loro "rapporti stretti", in quanto tralasciavano di considerare che con questo personaggio di notevole caratura (apparteneva all'organizzazione eversiva di destra "MAR" e lavorava per i servizi segreti deviati) e latitante da tempo, pacificamente non solo Paolo Bellini (pure latitante) si era incontrato personalmente in Paraguay nel 1979, ma altrettanto pacificamente il fratello di Paolo, Guido Bellini aveva avuto dei rapporti di import-export, in realtà instaurati e mantenuti dal primo, utilizzando il fratello quale prestanome (in tal senso ha

richiamato l'interrogatorio reso da Paolo Bellini nel 2005); inoltre nelle spontanee dichiarazioni rese in udienza il 14 febbraio 2024 Paolo Bellini aveva aggiunto ulteriori importantissimi particolari in ordine al tipo di rapporti collegati ad attività di spionaggio ed infiltrazione che lui e suo fratello Guido hanno avuto con Gaetano Orlando per conto di apparati istituzionali dello Stato deviati.

2.11.4. Analoghe conclusioni sono da avanzare per le critiche difensive in ordine ai rapporti di Paolo Bellini con Agostino Vallorani ed il maresciallo Tempesta.

*In primis*, la sentenza impugnata (pag. 257) ha replicato al gravame che contestava la valenza probatoria delle loro dichiarazioni, osservando come da tali dichiarazioni la sentenza di primo grado non aveva tratto la prova che vi fossero rapporti diretti e formali tra i "servizi" (segreti e di sicurezza) e Paolo Bellini.

In secondo luogo, la sentenza impugnata (pag. 260) ha escluso che le confidenze di Paolo Bellini riferite dal Vallarani in ordine alla sua intraneità all'area della destra eversiva e golpista e alla sua disponibilità ad un ruolo operativo in caso di colpo di Stato o a prendere parte - dietro compenso - ad operazioni di mediazione con organizzazioni mafiose per conto di apparati statali fossero frutto di mera millanteria in quanto trovavano conferma nelle stesse dichiarazioni rese da Paolo Bellini. Ad analoghe conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta per le dichiarazioni del maresciallo Tempesta, evidenziando come l'operazione di recupero di beni archeologici era stata finalizzata a consentire un trattamento carcerario di favore per personaggi di vertice della mafia (anche in tal caso erano richiamate le dichiarazioni rese da Paolo Bellini nel 2005 in cui aveva confermato il suo ruolo di "infiltrato" in Cosa Nostra, nonché quelle rese all'udienza del 2024 sulla missione svolta in Sicilia "per salvare i giudici").

2.11.5. Con riferimento ai rapporti di Paolo Bellini con i servizi segreti, i servizi di sicurezza ed il dott. Ugo Sisti, all'epoca della strage Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, le censure difensive si rivelano in larga parte aspecifiche e comunque infondate.

La sentenza impugnata (pag. 263) ha definito pacifica la prova che Paolo Bellini si era reso più volte disponibile a svolgere attività "investigative" informali ed ha avuto contatti diretti e personali con persone collegate ai servizi di sicurezza.

Fondamentali sono state sul punto le stesse ammissioni fatte dal Bellini in grado di appello.

In ordine in particolare ai rapporti con il dott. Sisti, era stato proprio Paolo Bellini a smentire clamorosamente (cfr. da pag. 275 della sentenza impugnata) il proprio atto di appello e la stessa versione fornita dal dott. Sisti, descrivendo l'attività posta in essere dal primo nei giorni 3 e 4 agosto (oltre che in quella precedente e successiva alla strage di Bologna): si trattava di attività volta ad impedire lo svolgimento di indagini nei confronti del latitante Paolo Bellini - e

conseguentemente, nei confronti dei suoi complici, sia mandanti, sia organizzatori, sia finanziatori, sia esecutori materiali.

In questa prospettiva, la sentenza impugnata ha collocato la circostanza valorizzata dalla difesa dei due ordini di cattura spiccati dal Procuratore della Repubblica di Bologna: il dott. Sisti si era limitato a controfirmare - e non poteva non farlo, stante la sua accertata presenza la mattina del 4 agosto - in incognito e senza avvisare nessuno - presso l'abitazione di Aldo Bellini alla Mucchiatella proprio mentre si eseguiva una perquisizione finalizzata a scoprire prove su Bellini, - gli ordini di cattura emessi dai P.M. titolari delle indagini all'esito delle prime indagini svolte dalla DIGOS di Roma che aveva indicato la responsabilità di alcuni soggetti gravitanti nell'area neofascista.

Aspecifico è pure il riferimento della difesa ad Abu Saleh per spiegare l'incontro alla Mucchiatella con il dott. Sisti.

La sentenza impugnata (pag. 271) ha evidenziato come la tesi difensiva in relazione sia agli effettivi rapporti di Bellini con il dott. Sisti, sia alle attività "investigative" occulte svolte da Bellini e da suo fratello per conto di apparati istituzionali prima della strage del 2 agosto sia a ciò che accadde alla Mucchiatella il 3 ed il 4 agosto fosse stata smentita dalle nuove dichiarazioni rese in appello da Paolo Bellini.

In particolare, Bellini aveva dichiarato "per la prima volta" che il suo ruolo e la sua importanza erano tali che il Procuratore della Repubblica di Bologna Ugo Sisti, il giorno successivo alla strage di Bologna, decide di recarsi dal padre alla Mucchiatella proprio per incontrare il latitante Bellini, appositamente convocato, e ciò dopo che lo stesso Procuratore della Repubblica si era recato - insieme ad Aldo Bellini - quello stesso giorno 3 agosto da suo fratello Guido, in quel momento ricoverato all'ospedale di Reggio Emilia.

Secondo la Corte di assise di appello (pag. 274), in ogni caso la decisione del Procuratore della Repubblica di Bologna di recarsi senza avvisare formalmente nessuno alla Mucchiatella, fuori dalla sua giurisdizione, nella notte del 3 agosto ed alla mattina del 4 agosto 1980 - dunque subito dopo la strage di Bologna e nel pieno delle indagini sulla stessa da parte del suo ufficio - presso l'abitazione del padre di un latitante ricercato non poteva trovare che giustificazione in ragioni "strettamente connesse alla strage appena compiuta", nella consapevolezza che in tale abitazione poteva svolgersi una perquisizione relativa alle indagini sulla strage.

La sentenza impugnata (pag. 275) ha evidenziato come, nel contesto probatorio delineatosi all'esito anche delle dichiarazioni rese dallo stesso Paolo Bellini in grado di appello, risultasse manifestamente provato il depistaggio in favore del latitante Paolo Bellini operato dal Procuratore della Repubblica di

Bologna dott. Ugo Sisti, allorquando non aveva riferito agli agenti di P.G. operanti, i quali stavano cercando specificamente prove a carico di Paolo Bellini proprio in relazione alla strage di Bologna (e di ciò il Procuratore della Repubblica di Bologna era perfettamente consapevole), che questi, alias "Roberto Da Silva", era in quel momento a pochi metri di distanza, consentendogli di fuggire sotto gli occhi degli operanti.

Inoltre, la sentenza impugnata (pag. 278) ha ritenuto dimostrato (anche per ammissione dello stesso Paolo Bellini) che tale attività di copertura e depistaggio - pure relativa alla strage di Bologna - era stata effettuata dal Procuratore Sisti unitamente ad appartenenti ad apparati istituzionali, compresi i servizi segreti, a lui "fedeli".

2.12. Il sedicesimo motivo ha ad oggetto l'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da soggetti deceduti e di sentenze-ordinanze di rinvio a giudizio.

Il motivo si presenta in primo luogo generico sulla rilevanza probatoria decisiva dell'atto inutilizzabile. Già *prima facie* (lo dice lo stesso ricorrente) emerge che la questione si incentra sul tema dei mandanti e del finanziamento della strage, che, come si è già osservato, la sentenza impugnata ha ritenuto non necessariamente incidente sulla diversa e autonoma prova della colpevolezza di Bellini.

2.12.1. Con lo stesso motivo la difesa ha attaccato la risposta della sentenza impugnata sulla ricostruzione della strage e del ruolo svolto in essa dal Bellini.

In particolare, la difesa aveva evidenziato che non erano state individuate condotte determinate riconducibili ad un "mandato", né individuati i soggetti destinatari del "mandato" da trasmettere agli esecutori materiali in modo da organizzarli *"ab esterno"*; che la ricostruzione della fase esecutiva operata nella sentenza di primo grado era incompatibile con quella coperta dal giudicato delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Mambro, Fioravanti e Ciavardini, sicuri autori della strage e rispetto ai quali la sentenza non spiegava quando e come Bellini, nuovo trasportatore in sostituzione di Ciavardini, il cui ruolo diveniva così inspiegabile, avrebbe consegnato la borsa a Ciavardini che non conosceva al pari di Mambro e Fioravanti, così come non spiegava chi e come li avrebbe coordinati perché potessero incontrarsi e scambiarsi la borsa con l'esplosivo.

La sentenza impugnata ha affrontato tale complessivo motivo di gravame da pag. 279.

Sul tema dei mandanti, la difesa ripropone la questione, già esaminata, della rilevanza decisiva di tale accertamento. Sul punto si rinvia a quanto si è osservato al riguardo nei paragrafi da 2.3 a 2.6 del Considerato in diritto.

Quanto al tema della violazione degli articoli da 40 a 43 del codice penale nonché dell'art. 110 del medesimo codice in ordine alla partecipazione di Paolo Bellini alla strage di Bologna, il motivo di ricorso va ritenuto infondato.

La sentenza impugnata ha ribadito (pag. 301) che l'esecuzione materiale della strage di Bologna era da ritenersi imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule, costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l'ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali "deviati" disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro.

Il quadro probatorio agli atti evidenziava infatti che inequivocabilmente gli autori materiali della strage erano stati coordinati nella esecuzione della stessa da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato "deviati": in tal senso deponevano i plurimi ed immediati tentativi ad opera dei servizi segreti deviati e dei soggetti a questi legati di indirizzare deliberatamente le indagini verso false piste investigative, al fine di impedire l'accertamento della verità o comunque di rendere più difficile tale accertamento.

L'efficacia devastante del piano criminale eseguito e gli immediati depistaggi che ne erano seguiti evidenziavano, secondo la sentenza impugnata (pag. 302), come esso fosse stato meticolosamente organizzato (circostanza questa che spiegava le "anticipazioni" sulla strage trapelate prima del 2 agosto) anche per consentire ai partecipi materiali di preordinare e costruire degli alibi coerenti ed apparentemente supportati da dati oggettivi.

Il piano prevedeva la partecipazione di almeno due gruppi di individui, istruiti per agire autonomamente fra loro sino al momento della collocazione della bomba alla stazione ed i singoli partecipanti avevano ciascuno diverse mansioni, tra le quali:

- reperire in tutto o in parte l'esplosivo e l'innesco da utilizzare per confezionare e far esplodere l'ordigno;
- trasportare a Bologna l'esplosivo e l'innesco da utilizzare, esplosivo che poteva avere avuto anche provenienza diversa (sia dalla Toscana, sia dal Veneto) ed essere stato assemblato in un'unica valigia successivamente;
- confezionare l'ordigno (e ciò necessariamente, se l'esplosivo proveniva da fonti diverse) ed il suo innesco in modo da farlo esplodere, ottenendo i massimi effetti devastanti senza, però, compromettere l'incolumità dei collocatori materiali dell'ordigno stesso e degli altri compartecipi presenti alla stazione o nelle immediate vicinanze, informando questi ultimi dell'esatto luogo di collocazione della bomba;

- accompagnare i partecipi in un luogo posto nei pressi della stazione ed aspettare poi il loro ritorno, per riportarli via;
- reperire i veicoli per gli spostamenti e luoghi idonei ad ospitare terroristi, prima dell'attentato e subito dopo di esso;
- collocare materialmente l'esplosivo all'interno della sala di aspetto della seconda classe;
- supportare coloro i quali erano incaricati di portare l'esplosivo all'interno della sala di aspetto e vigilare che non fossero scoperti, aiutandoli poi nella fuga;
- verificare la possibilità di collocare l'ordigno senza essere notati dalle forze di polizia o da terzi e constatare gli effetti devastanti desiderati e la complessiva riuscita dell'impresa criminale;
- supportare gli autori materiali della strage nella costruzione dell'alibi appositamente preordinato da ciascuno di essi;
- indirizzare immediatamente le indagini verso false piste investigative, al fine di impedire l'accertamento della verità o comunque di rendere più arduo il compito dei magistrati e degli inquirenti di destreggiarsi all'interno di un coacervo di informazioni.

Nel descrivere tali incarichi, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177 - 01).

Tale principio va tuttavia letto in correlazione con il pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., non va confusa con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà, dovendo il giudice motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione al reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti ed altro, Rv. 226101 - 01, in tema di concorso morale).

Ebbene, la sentenza impugnata si è attenuta alle coordinate esegetiche indicate dalle Sezioni Unite, avendo raggiunto la prova di un volontario contributo di Bellini alla realizzazione del reato, nella consapevolezza che la sua azione si iscriveva in una più ampia progettazione delittuosa finalizzata alla realizzazione del delitto ideato, organizzato e materialmente eseguito.

Nella specie, la partecipazione di Bellini alla strage non si limitava alla accertata sua presenza alla stazione di Bologna al momento della strage, ma era costituita dalla prova di un suo contributo volontario e consapevole alla fase centrale del trasporto, consegna e collocazione di almeno una parte dell'esplosivo.

Solo in via residuale e di chiusura, la sentenza impugnata ha ritenuto che "in ogni caso" il contributo era comunque ravvisabile anche nel materiale e consapevole supporto all'azione degli altri compartecipi.

Si tratta di una opzione "minimale" che la Corte dell'appello ha ritenuto di indicare solo in via di chiusura del ragionamento giustificativo e non perché la ricostruzione "principale" del contributo del Bellini sia soltanto ipotetica o meno provata.

Tant'è che ha affrontato, respingendole, tutte le censure difensive volte a contestare la prova del contributo svolto da Bellini in relazione al trasporto e alla consegna dell'esplosivo.

In ordine ai rapporti con altri partecipi, la sentenza impugnata (pag. 283) ha posto in evidenza come lo stesso appello avesse rilevato che la possibilità che Paolo Bellini non conoscesse personalmente Mambro e Fioravanti non venisse ad escludere in alcun modo che i tre avessero avuto specifici e determinati, ma autonomi, incarichi nella esecuzione della strage e siano stati coordinati nell'operazione esecutiva da figure sovraordinate. Circostanza, questa, che rendeva irrilevante la previa conoscenza fra tutti i compartecipi.

2.12.2. Con riferimento alla compatibilità del ruolo assegnato al Bellini con quanto già accertato dal processo a carico di Ciavardini, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi segnalati.

La sentenza impugnata (pag. 282) ha rilevato che la difesa nell'appello aveva "male interpretato" la "sentenza Ciavardini": quest'ultima non aveva assegnato a Ciavardini un preciso ruolo e giammai quello di *"ultimo trasportatore della borsa contenente l'esplosivo"*.

Neppure potevano smentire la ricostruzione accolta nel presente processo le sentenze emesse per la strage nei confronti di Francesca Mambro e Giuseppe Valerio Fioravanti: quella di primo grado del 1988 aveva soltanto "ipotizzato" che costoro avessero assunto il ruolo di corrieri dell'esplosivo; quella di appello del 1994 aveva anche prospettato l'ipotesi alternativa che fosse stato Picciafuoco a portare l'ordigno a Bologna e che, invece, Mambro, Fioravanti e Ciavardini avessero agito quali collocatori materiali dell'ordigno nella sala di aspetto.

Ipotesi ritenute da queste sentenze soltanto "plausibili" e che quindi non collidevano con il ruolo di Bellini accertato in questo processo quale trasportatore dell'ordigno. La sentenza impugnata ha ritenuto che non potesse escludersi

l'ipotesi che i "giovanissimi collocatori" fossero stati proprio Mambro, Fioravanti e Ciavardini, ai quali l'ordigno era stato consegnato da Bellini (pag. 283).

2.13. Il diciassettesimo motivo riguarda sotto vari profili la questione della valutazione della perizia esplosivistica Coppe-Gregori, connessa al ruolo assegnato al Bellini di trasportatore dell'esplosivo.

Secondo la difesa, la Corte di assise di appello sarebbe incorsa nel travisamento di detta prova quanto all'accertamento della natura dell'esplosivo utilizzato per l'ordigno esplosivo.

Va rammentato che il vizio di travisamento della prova non riguarda gli errori nella valutazione del "significato" della prova, ma soltanto errori definiti e non opinabili sulla stessa esistenza o meno della prova.

Ebbene, la sentenza impugnata (cfr. da pag. 284) non incorre nel vizio denunciato, risultando le censure anche aspecifiche.

In ordine alla miscela e alla composizione dell'esplosivo, la sentenza impugnata ha in primo luogo richiamato quanto accertato in primo grado e che veniva già a smentire la tesi difensiva proposta in appello, secondo cui la composizione della miscela di provenienza da residuati bellici era incompatibile con il coinvolgimento del Bellini: la provenienza dalla Toscana dell'esplosivo non escludeva invero che il materiale fosse quello di derivazione dai laghi veneti dove veniva pescato dagli esponenti di Ordine Nuovo facenti capo a Massimiliano Fachini (pagg. 1524-1525 della sentenza di primo grado: *"Infatti, Bellini potrebbe anche avere assunto il ruolo di mero trasportatore dell'esplosivo da un luogo ad un altro, il quale potrebbe essere stato messo a disposizione anche da esponenti di Ordine Nuovo in Toscana, territorio ove storicamente operava un nutrito gruppo di estremisti neofascisti"*).

La sentenza impugnata (da pag. 286) ha in secondo luogo riportato gli esiti della nuova perizia esplosivistica effettuata nel procedimento Cavallini: l'esplosivo utilizzato per la strage aveva "essenzialmente" origine "militare".

Da questo accertamento, la sentenza impugnata ha tratto le seguenti conclusioni:

- la perizia Coppe-Gregori non aveva affermato che l'esplosivo utilizzato fosse "unicamente" di origine "militare" (così testualmente: *"non si può escludere completamente la presenza di una percentuale di gelatinato (civile o militare) a base di nitroglicerina"*);

- erano pertanto prospettabili "plurime soluzioni alternative" in ordine alla provenienza dell'esplosivo utilizzato, nessuna delle quali escludeva che Paolo Bellini sia stato un compartecipe ed anzi tutte confermavano la sua piena partecipazione.

In definitiva, secondo la Corte di assise di appello, la perizia non veniva a smentire la concreta possibilità che l'esplosivo:

- avesse diverse provenienze "tipologiche", una "militare" e l'altra "civile";
- avesse diverse provenienze "geografiche", una dalla Toscana e l'altra dal Veneto;
- fosse stato trasportato a Bologna da diverse "cellule" operative ed assemblato in unica valigia prima di collocare la stessa alla stazione.

Pertanto, alcun travisamento della perizia è stato commesso dai giudici dell'appello.

In merito poi alla vicenda Boiardi, il motivo è aspecifico, in quanto già dal primo grado era emerso che Bellini fosse stato assolto per il materiale prelevato da Guido Boiardi da un nascondiglio posto nell'abitazione di Paolo Bellini, all'epoca latitante, avendo soltanto la sentenza impugnata (pag. 288) valorizzato le dichiarazioni rese dal Boiardi sulla "capacità" del Bellini di fornire non solo dinamite e munizioni, ma anche specifici inneschi per la preparazione di ordigni.

2.14. Il diciottesimo motivo ritorna su temi già esaminati, questa volta per dimostrare che il quadro indiziario a carico di Bellini non risponda ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.14.1. Al riguardo, è utile riportare in sintesi il ragionamento probatorio seguito dalla Corte di assise di appello per affermare la penale responsabilità di Bellini.

In particolare, risultava provato con certezza che Paolo Bellini era alla stazione di Bologna pochi minuti prima e pochi minuti dopo la micidiale esplosione (in tal senso deponeva il video Polzer e il riconoscimento operato dalla ex moglie dell'imputato Maurizia Bonini della persona ritratta in tale video sul primo binario della stazione, riconoscimento supportato dagli esiti della consulenza fisionomica del Direttore della Sezione Indagini Elettroniche del Servizio Polizia Scientifica).

Conseguentemente era risultata provata, senza ombra di dubbio, la falsità dell'alibi esposto da Paolo Bellini agli inquirenti, alla Corte di assise di primo grado ed in appello, alibi organizzato dettagliatamente nei minimi particolari ed eseguito altrettanto abilmente anche nei minimi dettagli, rivelatosi falso solo ed esclusivamente perché un turista straniero, nel corso di una vacanza in Italia, aveva deciso di filmare l'arrivo del treno sul quale era bordo con la sua famiglia nella città di Bologna pochi istanti prima dell'esplosione del 2 agosto 1980 documentando così i minuti successivi allo scoppio e la presenza di Paolo Bellini sul primo binario della stazione di Bologna.

Dunque si era in presenza di un alibi non semplicemente "fallito", ma appositamente preordinato (evidentemente in relazione ad evento che l'imputato sapeva che si sarebbe realizzato e al quale avrebbe dato il suo personale contributo) ed apparentemente solidissimo e granitico: diverse ore prima della

strage, si era fatto consegnare da terze persone lontano da Bologna la nipote, allora bambina, con la quale si è poi fatto vedere da altre persone dopo la strage ancora lontano da Bologna; aveva riferito il falso nel dichiarare di essere andato il giorno prima della strage a trovare il fratello in ospedale a Parma e di avere là visto la cognata Marina Bonini con la quale avrebbe concordato per la prima volta di portare in vacanza la figlia Daniela per aiutare sua madre, impegnata con il marito ricoverato in ospedale (versione smentita da Marina Bonini), di aver pernottato in hotel dove sarebbe rientrato alle prime ore del 2 agosto (anche in tal caso circostanza smentita dal gestore).

Secondo la Corte dell'appello, la necessità di crearsi un alibi andava posta in relazione alla circostanza che alla data del 2 agosto 1980 Bellini circolava in Italia con documenti apparentemente "genuini" che lo indicavano essere un cittadino brasiliano: quindi Bellini non temeva un controllo "documentale" ma un controllo visivo (come poi accaduto) tra i presenti alla stazione.

Confortavano tali evidenze a carico di Bellini altre prove: le testimonianze di Gianfranco Maggi, di Dino Bartoli e di Triestina Tommasi, tutte convergenti nel collocare Bellini alla stazione il giorno 2 agosto 1980 insieme a Luciano Ugoletti, le prime due ponendolo tra i partecipanti alla strage (colui che avrebbe portato l'esplosivo dalla Toscana per confezionare la bomba); la intercettazione presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi, anch'essa convergente nell'indicare Bellini tra gli autori della strage e come colui che aveva portato la bomba, aggiungendo che in tale azione era coinvolto Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva per tale accusa; l'incontro tra Bellini e Picciafuoco dell'ottobre 1990, che evidenziava, per le ragioni dell'episodio e per le richieste fatte da quest'ultimo, la concorde e consapevole partecipazione di entrambi alla strage di Bologna; i contatti accertati, anteriori alla strage, allorquando erano entrambi latitanti, tra Bellini e Gilberto Cavallini, pure condannato in primo e secondo grado per la strage di Bologna, segno di un ulteriore diretto collegamento tra soggetti partecipi alla strage stessa; la stessa storia criminale del Bellini (killer a pagamento e disponibile a commettere su richiesta gravissimi delitti, anche per ragioni "politiche" e ciò sia prima che dopo la strage di Bologna), la sua militanza in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all'estero, prima e dopo la strage di Bologna ed, altresì, il suo acclarato ruolo di "infiltrato" nella mafia e di "mediatore" nella trattativa con esponenti mafiosi di altissimo ed apicale livello, che convergevano nel dimostrare la sua piena disponibilità a partecipare ad operazioni delittuose gravissime per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro, compensi in denaro che Licio Gelli aveva

sicuramente versato per far compiere e depistare la strage di Bologna; i collegamenti personali tra Bellini e Stefano Delle Chiaie, che aveva sua volta contatti personali con i finanziatori e gli organizzatori materiali della strage, entrambi militanti nella formazione di destra eversiva di Avanguardia Nazionale.

A tali dati la Corte ha aggiunto che, per sua stessa ammissione, Paolo Bellini, pregiudicato omicida latitante e ricercato avente la falsa identità di Roberto Da Silva:

- viveva in Italia con il provento di gravi reati contro il patrimonio commessi unitamente ad una serie di complici grazie alla copertura ed alla protezione del Procuratore della Repubblica di Bologna Sisti che lo frequentava consapevole della sua vera identità;

- si infiltrava *"per conto di partiti politici particolari e Avanguardia Nazionale"*;

- si aggregava ad un "gruppo" occulto di cui faceva parte il Procuratore della Repubblica di Bologna Ugo Sisti, per il quale non solo accettò l'incarico di *"andare in Libia a prendere un alto ufficiale che aveva fatto la rivoluzione con Gheddafi... che voleva uscire dal Paese con le tracce di finanziamenti di Gheddafi al terrorismo internazionale"*, ma si era anche posto "completamente a disposizione" per altre azioni (come quella svolta *"nel 1980, dopo il funerale di Bachelet"*, consistita nel *"fotografare quelle persone che avevano determinate caratteristiche fisionomiche"* presso taluni ospedali dove si riteneva vi fossero ricoverati alcuni feriti del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ed a causa della quale sarebbe stato sequestrato e drogato a Bologna dal *"Mossad"*, vale a dire dai servizi segreti israeliani).

In ordine alla ricostruzione della vicenda, la Corte di assise di appello ha stabilito che:

- l'esecuzione materiale della strage di Bologna era imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l'ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali "deviati" disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro;

- tra tali soggetti vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini, la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell'esplosivo, a fornire un materiale supporto all'azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno;

- gli autori materiali della strage sono stati coordinati nella esecuzione della stessa da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato "deviati", che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage stessa, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico, della stessa;

- l'efficacia devastante del piano criminale eseguito e gli immediati depistaggi che ne sono seguiti evidenziava come esso fosse stato meticolosamente organizzato (circostanza questa che spiegava le "anticipazioni" sulla strage trapelate prima del 2 agosto) anche per consentire ai partecipi materiali di preordinare e costruire degli alibi coerenti ed apparentemente supportati da dati oggettivi;

- al piano vi è stata la partecipazione di almeno due gruppi di individui - evidentemente vincolati, anche nel proprio interesse esclusivamente personale, al più assoluto e rigoroso riserbo - istruiti per agire autonomamente fra loro sino al momento della collocazione della bomba alla stazione ed i singoli partecipanti avevano ciascuno diverse mansioni;

- per l'esecuzione di tali incarichi non vi era necessità alcuna di una previa conoscenza tra tutti i compartecipi al piano criminoso, essendo sufficiente la sola predisposizione di modalità di reciproco riconoscimento di alcuni di essi prima della collocazione dell'ordigno in stazione al fine della consegna, preparazione e collocazione dell'esplosivo e tale predisposizione è stata agevolmente posta in essere ed eseguita dagli organizzatori della strage appartenenti a strutture operative (deviate) professionalmente attrezzate proprio a realizzare attività ed operazioni da mantenere assolutamente segrete.

Secondo la Corte, per ritenere colpevole Paolo Bellini era sufficiente e necessaria la prova che egli avesse consapevolmente arrecato un concreto contributo ad un piano criminoso che si prefiggeva di uccidere indiscriminatamente innumerevoli persone (compresi bambini), seminando terrore e sgomento in tutto il Paese e tale prova agli atti sussisteva al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto la accertata inequivocabilmente presenza di Paolo Bellini - che si era per tale ragione appositamente precostituito un articolatissimo "alibi" - alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo utilizzato, oppure, a prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell'esplosivo, a fornire un materiale supporto all'azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno.

2.14.2. Prima di affrontare gli specifici rilievi sollevati dalla difesa, è opportuno richiamare i pacifici principi che sono stati esposti nella recente sentenza della

Suprema Corte sulla posizione di Gilberto Cavallini (Sez. 1, n. 14421 del 15/01/2025), che si è dovuta analogamente confrontare con un giudizio di responsabilità fondato su un compendio indiziario.

Si è affermato che:

- il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri;

- solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo "peso dimostrativo" ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta, possono al più portare ad una parziale rettificazione, se strettamente necessario, della motivazione espressa, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato;

- oggetto di verifica in sede di legittimità non è - di per sè - l'esito ricostruttivo compiuto nel giudizio, bensì il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen.).

- il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa e sempre che non sia manifesto lo 'scollamento' tra percorso valutativo espresso nella decisione impugnata e regola di giudizio;

- quello che si esercita in sede di legittimità è dunque un giudizio sul giudizio nell'ambito del quale non si attribuisce in via primaria il "peso dimostrativo" al singolo elemento di prova (attività che è di competenza esclusiva del giudice di merito), ma si verifica la complessiva congruità logica e finalistica dell'apparato motivazionale, nel senso che si può cogliere - sulla base dei motivi adottati - l'eventuale inconsistenza della induzione probatoria - quale risulta dalla carenza o incongruenza della motivazione - e pertanto sindacare il rispetto o meno dei criteri dell'induzione, ossia le condizioni epistemologiche in assenza delle quali un

determinato "insieme" di dati probatori non può considerarsi, nel caso specifico, prova adeguata a sostenere l'esito del giudizio;

- in tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato sono costituite dalla verifica circa a) la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto, nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio; b) l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato; c) l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); d) la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante.

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.

Anche il rispetto del canone decisorio, secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce un ulteriore "tipologia" di vizio, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare.

In ordine alla prova indiziaria, la sentenza Cavallini ha affermato:

- la prova critico-indiziaria è costituita da ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze - di contribuire al suo

disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto);

- l'indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - , consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio;

- la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192 comma 2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti;

- nella valutazione della molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto);

- il diverso "grado" di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito di recente in tema di prova indiziaria (da Sez. V n. 16397 del 21/02/2014, Rv 259552), il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto;

- in presenza di dati indizianti è sempre necessario l'apprezzamento di ulteriori circostanze fattuali di contesto, posto che il giudice deve porsi il problema della compatibilità di tali risultanze con l'ipotesi di accusa: lì dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità il procedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mentre i «dati compatibili» con l'ipotesi formulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere, come si è detto, al

raggiungimento del risultato dimostrativo nell'ambito della verifica di compatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escludere l'emersione di dati antagonisti.

2.14.3. Fatta questa premessa generale, possono essere esaminate le censure articolate nel diciottesimo motivo, volte ad evidenziare la presenza nel ragionamento probatorio accolto dalla Corte di assise di appello di elementi "non certi" o comunque incompatibili con altre emergenze processuali, che verrebbero a minare la ricostruzione del quadro probatorio a carico di Bellini.

Si tratta peraltro di rilievi che in larga parte si ricollegano ad aspetti già affrontati in precedenza e le cui relative censure sono state ritenute prive di fondamento o non deducibili in questa sede.

2.14.4. In ordine all'orario delle riprese fatte da Polzer, si rinvia a quanto osservato al par. 2.1.3 del Considerato in diritto, in ordine sia all'ammissibilità del supplemento istruttorio richiesto in appello sull'orologio della donna ripresa sia all'accertamento effettuato dalla stessa Corte di assise di appello.

In merito al riconoscimento operato da Maurizia Bonini, come già osservato in precedenza, il dato incompatibile (analisi del S.A.R.I.) è soltanto supposto in questa sede dalla difesa, dando per provato che il sistema di archivio della polizia contenesse fotosegnalamenti del Bellini risalenti ad una determinata data e comunque comparabili.

Quanto alla consulenza fisionomica della Polizia Scientifica, la difesa non considera che gli esiti di tale consulenza costituivano un elemento di "supporto", insieme ad altri, del riconoscimento operato da Maurizia Bellini.

Parimenti non può ritenersi una "frattura" della ricostruzione accolta dalla Corte dell'appello il mancato avvistamento del Bellini da parte della Tommasi: come già rilevato in precedenza, la Corte ha escluso con motivazione non manifestamente illogica che tale emergenza costituisse un dato univocamente significativo e quindi tale da costituire un elemento distonico della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Relativamente alla captazione riguardante Maggi, essa è stata utilizzata a "conferma" del ruolo avuto dal Bellini nella strage (trasporto della bomba) e non per la sua presenza nella stazione (provato da altri elementi); sulla fonte delle notizie riferite da Maggi e sulla identificazione dell'aviere, si rinvia a quanto illustrato ai par. 2.9.1 e 2.9.2 del Considerato in diritto.

In ordine poi ai mancati riconoscimenti ad opera dei magistrati e dei familiari del Bellini, sulla consistenza della relativa censura il Collegio si è già espresso al par. 2.7.8 del Considerato in diritto.

Non costituiscono infine elementi idonei ad incrinare il quadro indiziario la mancata assunzione di Daniela Bonini e il mancato espletamento delle perizie

antropometrica e fonica. Si è già illustrato ai par. 2.1.1 e 2.1.2 del Considerato in diritto l'infondatezza delle questioni sollevate dalla difesa.

2.14.5. Parimenti deve concludersi per gli elementi indicati dalla difesa come incompatibili con la tesi dell'alibi precostituito.

La difesa contesta che la previa conoscenza della data dell'attentato non risulti ancorata ad alcun dato probatorio.

La Corte di assise di appello ha motivato sul punto con argomenti non manifestamenti illogici:

- l'efficacia devastante del piano criminale eseguito e gli immediati depistaggi che ne sono seguiti evidenziava come esso fosse stato meticolosamente organizzato (circostanza questa che spiegava le "anticipazioni" sulla strage trapelate prima del 2 agosto) anche per consentire ai partecipi materiali di preordinare e costruire degli alibi coerenti ed apparentemente supportati da dati oggettivi;

- Paolo Bellini aveva esposto un alibi non soltanto falso, ma "appositamente preordinato" con largo anticipo e specificamente finalizzato proprio alla sua sottrazione alla giustizia quale compartecipe della strage di Bologna.

Sugli altri elementi distonici, si tratta di rilievi già esaminati in precedenza in ordine alla loro infondatezza-indeducibilità: ovvero gli elementi risultanti da altre sentenze (par. 2.7.9) e il riconoscimento di Guido Bellini da parte della Tommasi (par. 2.7.11).

Quanto, infine, alla visita di Paolo Bellini al fratello in ospedale, le critiche non si correlano a quanto accertato in sede di merito.

A pag. 218 della sentenza impugnata, la Corte dell'appello ha affrontato la consistenza della tesi difensiva sull'effettività di detta visita alla luce della captazione del 10 luglio 2019 e delle dichiarazioni di Maurizia Bonini del 1983 concludendo che le suddette dichiarazioni rese da quest'ultima (come ammesso dalla stessa teste) erano "non veritiere" perché "imboccate" da Aldo Bellini e che la captazione non conteneva alcuna certezza in ordine alla circostanza.

A pag. 298 della sentenza impugnata si chiarisce inoltre il particolare delle chiavi dell'hotel Due Spade: era invero emerso che in una occasione (in data imprecisata, avendo il Bellini più volte pernottato presso l'hotel) l'albergatore gli aveva dato le chiavi della porta di servizio perché doveva "uscire" al mattino molto presto e "non per rientrare" nella stanza.

2.14.6. In merito alla presenza di Picciafuoco alla stazione il giorno della strage, le censure non hanno alcuna consistenza.

La sentenza impugnata (da pag. 242) ha spiegato perché la tesi difensiva (in questa sede riproposta) sulle ragioni dell'incontro tra Bellini e Picciafuoco non

fossero fondate. Pertanto, le deduzioni difensive sono aspecifiche rispetto al ragionamento probatorio esposto.

2.14.7. In ordine ai rapporti con Cavallini e alla militanza del Bellini in Avanguardia Nazionale, la difesa ritorna su questioni già affrontate in precedenza e alle cui osservazioni si rinvia (rispettivamente par. 2.11.2 e par. 2.11.1 del Considerato in diritto).

Parimenti deve concludersi per le questioni relative ai temi del mandato e del finanziamento della strage, nonché della perizia Coppe-Gregori, quanto alla rilevanza e fondatezza delle critiche mosse dalla difesa (cfr. per il tema del mandato e del finanziamento, parr. 2.5 e 2.6; per la perizia sull'esplosivo, par. 2.13 del Considerato in diritto).

Ciò vale anche per le incertezze che la difesa individua nella ricostruzione della fase ideativa, preparatoria e di preordinazione dei mezzi necessari per finanziare ed organizzare la strage (anche per la presenza nel capo di imputazione di soggetti deceduti), sulla cui rilevanza nel giudizio di responsabilità di Bellini si è già detto.

2.14.8. La difesa ha contestato inoltre la valutazione della tesi alternativa fornita dall'imputato sulla visita al fratello e sulla vacanza al Tonale.

Peraltro, gli elementi ritenuti dalla difesa "incompatibili" con il ragionamento della sentenza impugnata sono stati vagliati dalla stessa Corte di assise di appello come privi di consistenza, come già esaminato al par. 2.14.5 del Considerato in diritto (segnatamente, le dichiarazioni di Maurizia Bonini, la captazione tra Maurizia Bonini e Daniela Bellini, le dichiarazioni del direttore dell'hotel Due Spade).

Per contro, la sentenza impugnata ha rilevato (da pag. 309) in primo luogo che la "ipotesi alternativa" sostenuta dalla difesa, oltre ad essere smentita da specifici ed inequivocabili dati processuali, fosse anche "*ictu oculi*" manifestamente inverosimile, anche sulla base degli stessi dati forniti dall'imputato: Bellini non aveva infatti alcuna necessità di organizzare sin dalla metà di luglio 1980 una normale "vacanza" in montagna con la sua famiglia (tra l'altro si trattava della prima e unica vacanza in tutta la sua vita familiare) con la quale, secondo la prospettazione dello stesso imputato, non era convivente e in particolare con la moglie, da lui ritenuta essere da lungo tempo l'amante del fratello (giunta persino a generare con lo stesso un figlio attribuito falsamente al Bellini stesso), e con la nipote Daniela (che non vedeva da quattro anni), ovvero la figlia del fratello, ritenuto l'amante della moglie.

Quindi, con motivazione che non presenta vizi logico-giuridici, la sentenza impugnata (pag. 310) è giunta ad affermare che non solo l'alibi a supporto della tesi alternativa era crollato all'esito delle risultanze probatorie connesse alle dichiarazioni rese da Maurizia Bonini, supportate dalla consulenza fisionomica e

dagli altri dati probatori raccolti, ma l'ipotesi alternativa prospettata da Paolo Bellini e dai suoi difensori risultava intrinsecamente estranea "all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" e mancava addirittura di qualsivoglia "verosimiglianza e plausibilità".

Non solo. La sentenza impugnata (pag. 310) ha anche aggiunto un ulteriore tassello, ovvero che era stato lo stesso imputato con le sue dichiarazioni rese in appello a demolire la tesi alternativa della "lunga vacanza al Tonale", in quanto aveva dichiarato che il 3 ed il 4 agosto non era in "vacanza" al Tonale, ma già dal 3 agosto si era precipitato alla Mucchiatella perché convocato dal padre su richiesta del Procuratore della Repubblica di Bologna dott. Ugo Sisti, con il quale aveva poi passato la notte del 3 agosto sino alla mattina del 4, allorquando era arrivata la DIGOS che indagava su di lui proprio in relazione alla strage di Bologna, discutendo specificamente di tale strage e delle conseguenti indagini in corso e di quelle da espletare, per poi sfuggire alla Polizia - grazie all'aiuto non solo del padre, ma anche di quello dello stesso Procuratore della Repubblica di Bologna il cui ufficio era titolare delle indagini sulla strage - tornando al Tonale e restando, però, a disposizione del dott. Sisti per tali indagini.

2.14.9. Anche le restanti censure sulle ipotesi alternative fornite dalla difesa riprendono temi già affrontati e ritenuti privi di consistenza: la mancata perizia sul fotogramma che inquadrava l'orologio della donna nel video Polzer; la "normale" vacanza al Tonale; la mancata audizione della nipote Daniela; la mancata perizia antropometrica e la mancata perizia fonica.

Con riferimento poi alla biografia criminale di Bellini, la sentenza impugnata (da pag. 300) ha tratto da essa (ovvero dal ruolo di killer a pagamento e disponibile a commettere su richiesta gravissimi delitti, anche per ragioni "politiche" e ciò "sia prima che dopo la strage di Bologna") - congiuntamente ad altri elementi del vissuto di Bellini - soltanto un ulteriore elemento di "plausibilità" della tesi accusatoria, ovvero un dato compatibile con la sua disponibilità a partecipare ad azioni criminali gravissime.

2.14.10. In definitiva, come già rilevato in premessa, la difesa non prospetta con l'esaminando motivo censure che riflettono vizi della motivazione rilevabili in questa sede rispetto ad aspetti "decisivi" effettivamente trascurati o pretermessi nel ragionamento giustificativo o comunque incidenti sul canone decisorio, secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio».

La sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione di responsabilità di Bellini attraverso una ricostruzione indiziaria rigorosa, priva di illogicità manifeste, fondata su elementi dimostrativi dotati dello spessore indicato dall'art. 192 cod.

proc. pen. e nel rispetto dei principi di diritto che regolano la valutazione della prova indiziaria.

In primo luogo, è stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo "raffinato" ed eseguito "abilmente" nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici "pericoli" che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio).

Il contributo concorsuale di Bellini è stato indicato e vagliato dalla sentenza impugnata, secondo i canoni rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ed è consistito in un'attività essenziale nella commissione del delitto: il trasporto dell'esplosivo.

Convergevano su tale punto l'intercettazione di Carlo Maria Maggi e le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, confortate dalla storia criminale di Bellini (che disponeva di un preciso canale privilegiato in esponenti della destra estremista anche per ottenere esplosivi, la cui provenienza era stata ritenuta "compatibile" con l'esplosivo utilizzato nella strage).

La partecipazione alla strage di Bellini trovava ulteriori elementi di supporto, tutti tra loro concordanti: le dichiarazioni di Triestina Tommasi; l'incontro con Picciafuoco, la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all'estero, prima e dopo la strage.

2.15. Va respinto infine anche l'ultimo motivo (nuovo) articolato dalla difesa di Bellini, avente ad oggetto la illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1 cod. proc. pen. nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, non prevede un'eccezione alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, quando la deposizione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei delitti di cui agli artt. 285, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen.

La questione è priva di fondamento in punto di rilevanza. Essa si collega invero essenzialmente alla deposizione della teste Daniela Bellini e si è già osservato al par. 2.1.1 del Considerato in diritto in ordine alle ragioni della mancata ricitazione della teste in appello e alla superfluità della sua deposizione.

Come ha tra l'altro affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 51 del 2024), l'art. 199, comma 1, cod. proc. pen., nel dettare le regole di rilevanza del cosiddetto "segreto familiare" nell'ambito del processo penale, ha attuato un

complesso bilanciamento fra gli interessi pubblici all'accertamento della verità materiale dei fatti, i quali implicano l'esigenza di non disperdere una "fonte primaria" di notizie, quale può rivelarsi il prossimo congiunto dell'imputato, e gli interessi privati implicati dal rispetto della sfera di affetto e di fiducia che connota le relazioni familiari. La questione è stata ritenuta dalla stessa Corte non proponibile nell'ipotesi in cui la deposizione in questione – come nella specie - non sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

3. Anche il ricorso di Domenico Catracchia è complessivamente infondato, risultando in larga parte anche aspecifico rispetto a questioni già sollevate ed affrontate in sede di merito.

Sono da richiamare i principi sopra espressi in tema di controllo di legittimità della motivazione sul giudizio probatorio, in particolare là dove il ricorrente denuncia la presenza di prove labili e discutibili a suo carico.

3.1. Il primo motivo contesta sotto vari profili la tenuta del ragionamento probatorio accolto dalla sentenza impugnata a carico del ricorrente.

3.1.1. Un primo elemento che la difesa censura è la prova del mendacio sull'affitto dell'appartamento a Moscucci del 1981.

Si tratta di motivo aspecifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e anche precluso, nella misura in cui intende avanzare censure su prove non contestate in sede di appello.

Va rilevato che la sentenza impugnata ha in primo luogo rilevato la perplessità del motivo di appello su tale punto (pag. 312): esso si basava invero largamente sulla dimostrazione che – vera la circostanza negata – il ricorrente sarebbe caduto in un errore di fatto; per poi in alcuni passaggi in modo contraddittorio "insinuare" il dubbio che non vi sia certezza in ordine al fatto che sia stato Catracchia ad affittare a Moscucci l'appartamento posto al numero 96, interno 11\A.

Dubbio che l'appello fondava soltanto su due profili: la sentenza della Corte di assise di Roma dell'86 indicava che il teste che aveva riferito questa circostanza si chiamava "Catrecchia" (e il verbale di udienza non era stato rinvenuto); non esisteva un contratto scritto.

La sentenza impugnata ha invece sostenuto (da pag. 312) che la prova certa di tale circostanza era basata su circostanze "ulteriori" non contestate nell'atto di appello:

- Paolo Moscucci, condannato con sentenza del Tribunale di Roma del 9 novembre 1983 per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. per aver aiutato Francesca Mambro e Giorgio Vale, procurando ai suddetti il covo di via Gradoli 96, interno 11\A, in tale procedimento aveva confessato di avere lui procurato il covo di via

Gradoli ai due terroristi e la sentenza attesta che l'immobile gli fu affittato da "Catrecchia";

- Paolo Moscucci, sentito all'udienza del 18 giugno 2021, ha riferito di non ricordare nulla di tali fatti e dunque gli sono state contestate le dichiarazioni precedentemente rese, dalle quali risultava: la circostanza dell'affitto presso tale Catracchia di un appartamento in via Gradoli (non ricordava il numero), per il periodo di tre mesi (settembre-ottobre-novembre 81); che di quell'appartamento aveva dato a Giorgio Vale un paio di chiavi; che con Catracchia, amministratore di via Gradoli, aveva stipulato un contratto di affitto a suo nome e che la cifra pattuita era di 140.000 lire al mese per tre mesi; Moscucci ha confermato in udienza di aver detto in precedenza la verità;

- le dichiarazioni del Moscucci in ordine all'affitto dell'appartamento di Via Gradoli sono state confermate dalle dichiarazioni rese da Francesca Mambro, riportate nella sentenza della Corte di assise di Roma in data 29 luglio 1986, al giudice istruttore in tre diversi interrogatori: in tali dichiarazioni la Mambro aveva affermato che l'appartamento in via Gradoli in cui stava con Giorgio Vale era stato affittato da Paolo Moscucci;

- il terrorista, appartenente ai N.A.R., Walter Sordi all'udienza del 11 giugno 2021 aveva confermato quanto in precedenza dichiarato ai magistrati in occasione dell'omicidio del capitano Straullu e del suo autista, ricordando che nei giorni in cui era in preparazione l'agguato e nei giorni successivi all'omicidio Giorgio Vale e Francesca Mambro si rifugiarono nella casa di via Gradoli che era stata loro procurata da Paolo Moscucci;

- la relazione di servizio a firma del brigadiere Santacroce in data 18 maggio 1982 ("Dagli accertamenti è emerso che il citato Moscucci, dal settembre '81 sino al novembre dello stesso anno, prese in affitto un monolocale sito nella via succitata al civico 96 Palazzina interno 11/a. Dopo averlo affittato, dietro richiesta dell'amministratore sig. Catracchia con ufficio nella stessa via al civico 75 scala primo piano, disse che l'appartamento gli serviva per recarsi insieme alla ragazza, risultata essere poi la Mambro, perché riconosciuta fotograficamente dal Catracchia"; "Attualmente il monolocale risulta essere stato venduto ad una non meglio identificata signora Muller..") avvalorava che il brigadiere, recatosi in via Gradoli al fine di identificare il civico dell'appartamento locato da Moscucci, avesse interagito con qualcuno (indicando l'amministratore sig. Catracchia) ed ottenuto le informazioni poi riportate nella relazione;

- l'appartamento sito in via Gradoli n.96, int. 11\A al momento dell'affitto a Moscucci era di proprietà della Caseroma s.r.l. (come aveva ammesso lo stesso atto di appello a pag. 36) della quale Catracchia era socio ed amministratore unico;

- lo stesso Catracchia, nell'interrogatorio reso il 19 novembre 2021, aveva ammesso che l'unico che si occupava degli affitti era lui personalmente (oltre a prendere atto che, quanto a Moscucci, alla Procura Generale egli aveva riferito una "bugia");

- non esisteva alcun "Catrecchia" (facilmente individuabile, se mai fosse esistito) che avrebbe, in questo contesto, amministrato e gestito il solo immobile sito in via Gradoli n.96, int. 11\A, con la conseguenza che il "Catrecchia" riportato con sentenza del 9 novembre 1983 del Tribunale di Roma è Domenico Catracchia, il cui cognome è stato riportato con un evidente errore materiale.

3.1.2. Quanto in particolare, all'utilizzazione della relazione a firma del brigadiere Santacroce, la sentenza impugnata non riporta alcuna contestazione difensiva sul punto e la difesa non allega una diversa circostanza.

3.1.3. Altro dato probatorio contestato dalla difesa è la effettiva utilizzazione dell'appartamento in questione da parte di Vale e Mambro.

Come si legge a pag. 315 della sentenza impugnata, la difesa aveva sostenuto con l'appello che costoro avevano utilizzato "altro" appartamento in via Gradoli (il 65 o il 105).

In questa sede la difesa attacca la risposta della sentenza impugnata in termini generici e meramente confutativi, rispetto all'effettivo punto sollevato con l'appello.

Il ragionamento probatorio al riguardo è comunque ampiamente articolato e non presenta manifeste illogicità.

Secondo la Corte di assise di appello (pag. 316 della sentenza impugnata), la tesi del gravame si basava essenzialmente sul fatto che gli agenti operanti non avevano visto uscire i due terroristi dall'appartamento in questione, dimenticando tuttavia che i due agenti avevano dichiarato di aver visto costoro solo fuori dal civico ovvero quando si avvicinarono alla loro automobile.

Peraltro, Enrico Tommaselli aveva dichiarato:

- di avere utilizzato nel 1981 un appartamento sito in via Gradoli n. 96 in quanto ospite di un militante di Terza Posizione "o comunque inserito nell'ambiente della destra estrema";

- di avere appreso che nel medesimo periodo altri militanti dell'estrema destra avevano in via Gradoli una base, ma in una palazzina "diversa".

In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni di Tomaselli non solo non escludevano che Giorgio Vale e Francesca Mambro utilizzarono l'appartamento sito in via Gradoli n. 96, interno 11\A affittato dal Moscucci, ma anzi venivano a confermare la presenza quantomeno di un covo sito nella medesima via Gradoli e (come ammetteva lo stesso gravame) l'immobile occupato dal Tomaselli in via Gradoli n. 96 era in una "palazzina diversa" (detta

"SOCOAP") rispetto a quella in cui si trovava l'appartamento affittato da Moscucci a Giorgio Vale e Francesca Mambro avente lo stesso numero civico, ma situato nella Palazzina detta "IMICO", con la conseguenza che il covo cui fa riferimento Tomaselli poteva essere proprio quello affittato da Moscucci.

In ogni caso e in via conclusiva, la sentenza impugnata ha rilevato (pag. 317) che la circostanza che gli agenti di Polizia non avessero accertato "da dove" fossero usciti effettivamente quel giorno Giorgio Vale e Francesca Mambro non faceva venir meno le chiarissime dichiarazioni di Moscucci, confermate dalla stessa Mambro, nonché gli accertamenti svolti dal Santacroce e le risultante istruttorie riportate nella sentenza della Corte di assise di Roma, dalle quali emergeva con assoluta certezza che Giorgio Vale e Francesca Mambro utilizzarono l'appartamento sito in via Gradoli n. 96, interno 11\A affittato da Moscucci.

3.1.3. In ordine alla prova del dolo, la sentenza impugnata (pag. 317) ha in primo luogo rilevato la perplessità del gravame del ricorrente, volto a sostenere tesi in fatto tra loro non conciliabili: da un lato, che vi era stato un errore mnemonico del dichiarante e, dall'altro lato, che non vi sia stato errore, ma una condotta intenzionale scriminata.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha affermato che si trattava di tesi entrambe infondate.

Con riferimento alla prima tesi (l'errore mnemonico) volta ad escludere il dolo, la Corte di assise di appello ha rammentato quale fosse il contesto nel quale operava il ricorrente all'epoca dei fatti (da pag. 318) e ha richiamato quanto emerso e dichiarato dallo stesso Catracchia in ordine alla gestione degli appartamenti siti al civico n. 96 di via Gradoli. Ricostruzione con la quale il ricorso non si confronta e che dava essa stessa atto di aspetti fattuali rilevanti, trascurati e non contestati dal gravame.

Proprio questo contesto (pag. 330 della sentenza impugnata) dimostrava che non era sostenibile la tesi dell'errore allorquando aveva mentito agli inquirenti.

In ogni caso non era ravvisabile neppure una confusione tra l'immobile da lui locato al Colonnelli sito al civico n. 65 e quello locato a Moscucci sito al civico n. 96 in quanto Catracchia aveva contrattato e concluso accordi con persone diverse e in tempi diversi per appartamenti siti in civici diversi e con modalità diverse (l'atto di appello aveva affermato che con Moscucci vi era stata una locazione "in nero"); lo stesso Catracchia non aveva mai affermato di aver potuto fare confusione (confusione che si sostanziava quindi in una mera congettura del difensore, non solo sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e plausibilità intrinseca ed estrinseca, ma anche smentita da Catracchia quando aveva ribadito con forza la menzogna anche negli interrogatori successivi, uno dei quali effettuato

in pieno dibattimento a distanza di due anni dalla deposizione in cui avrebbe commesso l'"errore mnemonico").

La sentenza impugnata (pag. 330) ha evidenziato che, nonostante avesse appreso formalmente nel 2019 tutte le circostanze in base alle quali gli si contestava il mendacio, Catracchia aveva ribadito con forza di non avere mai locato alcunché a Moscucci, tesi poi ribadita anni dopo innanzi alla Corte di Assise di Bologna.

Quindi, secondo la sentenza impugnata (pag. 332), la versione di Catracchia - sostenuta con assoluta determinazione e sicurezza per anni - non era quella di aver potuto ricordare male o di essersi sbagliato, ma era quella di escludere totalmente e con assoluta certezza di avere mai avuto rapporti e di non avere neppure conosciuto Paolo Moscucci, da lui definito bugiardo e inattendibile, tanto da chiedere ripetutamente un confronto innanzi alla stessa Corte di assise due anni dopo il dedotto (esclusivamente dal suo difensore) "errore mnemonico".

Inoltre, la sentenza impugnata (pag. 333) ha rilevato che la tesi del deliberato mendacio era confortata dalla intercettazione immediatamente successiva alla testimonianza. In questa conversazione, del tutto genuina, Catracchia aveva ammesso che gli appartamenti di cui ai civici nn. 96 e 35 erano riferibili ai "servizi segreti" attraverso la FIDREV e, considerato quanto da lui dichiarato nel 2019 alla Procura Generale, risultava che nel 2019 Catracchia ricordava benissimo le vicende di via Gradoli e che le stesse erano legate ad "impicci" di Parisi.

3.1.4. In ordine all'aggravante di cui all'art. 384-ter, primo comma cod. pen., il motivo è aspecifico.

La sentenza impugnata (pag. 347) ha rilevato in via assorbente che la richiesta di esclusione di tale aggravante non era stata riportata nelle conclusioni e che in tutto l'atto di gravame non si deduceva nulla di specifico in ordine alle ragioni in base alle quali l'aggravante andasse esclusa.

Su tale aspetto, che rendeva il motivo di gravame di per sé inammissibile, perché generico, la difesa nulla ha argomentato in questa sede.

3.2. Il secondo motivo ritorna su argomenti già affrontati nel primo motivo e che sviluppa con censure parimenti aspecifiche e precluse: si tratta della tesi dell'errore mnemonico; del difetto del dolo e dell'aggravante speciale; della presenza dei terroristi in via Gradoli; dell'affitto a Moscucci.

3.3. Il terzo motivo si incentra sulla tesi della esimente di cui all'art. 384 cod. pen.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la difesa avesse introdotto tesi tra loro inconciliabili.

Quant'anche sia stata una tesi soltanto subordinata, essa doveva comunque basarsi su circostanze specifiche che l'imputato avrebbe dovuto introdurre così da porre il giudice nella condizione di rilevare l'applicabilità della esimente.

Nel caso in esame si era in presenza solo di mere congetture della difesa mentre il ricorrente non aveva mai prospettato timori o pericoli derivanti dalla ammissione sulla verità dei fatti.

E' principio pacifico che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata (tra tante, Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Rv. 280304).

D'altra parte, è la stessa difesa nel ricorso a ritenere irrilevante che l'esimente non sia stata esternata nei vari interrogatori, in quanto il ricorrente era convinto di dire il vero.

3.5. Il quarto motivo riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese agli inquirenti dal ricorrente.

Si tratta di questione non sollevata dalla difesa con l'appello e non deducibile in questa sede.

E' principio più volte affermato e che si collega al controllo attribuito al giudice di legittimità che la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede – come nella specie – valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra tante, Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891).

3.6. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è anch'esso privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha espresso sul punto una motivazione non censurabile in questa sede: ha valorizzato, quali elementi ostativi, sia l'intensità del dolo (l'imputato aveva ripetutamente mentito spudoratamente) sia la gravità del mendacio (avendo il ricorrente smentito quanto attestato da diversi pubblici ufficiali e, addirittura, da una sentenza passata in giudicato). Ovvero parametri valutativi espressamente indicati dall'art. 133 cod. pen.

Sul dolo e sulla utilizzazione delle dichiarazioni di Santacroce, la difesa ripropone censure già esaminate (alle cui osservazioni sopra espresse si rinvia).

La difesa avanza poi argomentazioni di merito su elementi positivi non valorizzati, non confrontandosi con il pacifico insegnamento, secondo cui il giudice è tenuto ad indicare i motivi per i quali non ritiene di riconoscere le circostanze ex

art. 62-*bis* cod. pen. mentre non deve esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa (per tutte, Sez. 1, n. 1666 del 11/12/1996, dep. 1997, Rv. 206936).

Neppure hanno fondamento le critiche sulla valutazione di adeguatezza della pena: la sentenza impugnata (pag. 352) ha ritenuto che la pena inflitta non fosse rivedibile con ulteriori diminuzioni, risultando già ampiamente adeguata e congrua rispetto all'effettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Quindi in tale valutazione non è ravvisabile alcuna violazione del divieto della *reformatio in peius*. E' principio pacifico che tale divieto riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini fattuali che giuridici (tra tante, Sez. 2, n. 34518 del 10/05/2024, Rv. 286881).

3.7. Precluse e aspecifiche sono le censure versate nel sesto motivo, riguardanti le parti civili.

La sentenza impugnata (pagg. 352-3) ha rilevato in via assorbente che nessuna opposizione era stata sollevata dalla difesa di Catracchia in ordine alla legittimazione delle parti civili diverse dallo "Stato" a costituirsi anche nei suoi confronti chiedendo il risarcimento dei danni subiti e ciò sia all'udienza preliminare, sia in dibattimento.

Il che rendeva le relative questioni precluse in quanto tardivamente sollevate.

La sentenza impugnata ha anche osservato in ordine alla mancanza di un danno patrimoniale (pag. 352) che il gravame non proponeva alcuna specifica censura e, soprattutto, non svolgeva alcuna richiesta, tantomeno di riforma della sentenza impugnata.

La inammissibilità del motivo di gravame non consente in ogni caso la proposizione di censure sul punto in questa sede.

4. Anche il ricorso di Piergiorgio Segatel è da rigettare.

4.1. Il primo motivo, con il quale si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 12 aprile 2019 e il 7 giugno 2019, in qualità di persona informata dei fatti, è complessivamente infondato.

4.1.1. La tesi difensiva, sostenuta in sede di merito, è che già prima della sua audizione del 12 aprile 2019 sussistevano a carico di Segatel "*sospetti e indizi*" "*idonei ad indirizzare le indagini nei suoi confronti e non di certo contro la Robbio*" in ordine al fatto che nel 1987 egli avesse mentito al Giudice Istruttore.

Tale argomentazione era sostenuta dai seguenti elementi (cfr. pag. 362 della sentenza impugnata):

- la divergenza tra le dichiarazioni di Segatel e quelle di Mirella Robbio;
- la memoria in data 19 nel dicembre 2017 dell'Avvocatura dello Stato che indicava

alla Procura Generale di Bologna Segatel quale possibile figura (unitamente all'altro ufficiale Spiazzi) che aveva *"compiuto una gestione per così dire preventiva della strage più al mandante che all'esecutore materiale"* con la conseguenza che in tale memoria *"si parlasse del capitano Segatel quale possibile 'sospettato' prospettandone responsabilità penalmente rilevanti e sollecitando indagini in proposito"*;

- la delega di indagini disposta, conseguentemente, dalla Procura Generale che aveva *"recepito"* quanto segnalato dall'Avvocatura dello Stato;  
- le sentenze *"in cui si era trattato il profilo di attendibilità della teste Robbio, emesse da più di vent'anni"*.

La sentenza impugnata ha ritenuto la questione infondata sulla base di un ragionamento privo di vizi logico-giuridici.

Va al riguardo rammentato che spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584).

La Corte di assise di appello ha infatti ritenuto che prima della audizione del 2019 non vi fossero *"indizi non equivoci di reità"* a carico di Segatel.

Sul punto, correttamente la sentenza impugnata, ha richiamato il pacifico orientamento di legittimità in tema di verifica della qualità del dichiarante: quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo *status* del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (così Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, par. 5.3).

In tale arresto, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale situazione non può automaticamente derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi.

Già in precedenza le Sezioni Unite con altro arresto (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417) avevano affermato che la sanzione di cui all'art. 63, secondo 2, cod. proc. pen. opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità e tali indizi siano

conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito "eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante": gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell'indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall'esistenza di "sospetti o ipotesi investigative", conclusione, questa, "coerente con la presunzione di non colpevolezza, con l'onere probatorio dell'accusa e con la strumentalità rispetto all'accertamento della verità materiale, principi cui è improntato l'intero sistema processuale".

Secondo la sentenza impugnata, alla luce di tali coordinate esegetiche, al momento della sua audizione non vi erano a carico di Segatel indizi non equivoci di reità, posto che di per sé non era significativo, in quanto non univoco, l'unico dato in possesso degli inquirenti, ovvero il contrasto delle sue dichiarazioni rese nel 1987 con quelle rese dalla Robbio nel medesimo periodo.

Quanto agli altri elementi indicati dalla difesa, la sentenza impugnata ha osservato preliminarmente le incongruenze dello stesso atto di appello dove testualmente si affermava che "prima dell'audizione di Segatel del 2019", la Procura Generale non aveva disposto accertamento alcuno alla ricerca di elementi di riscontro alle due divergenti dichiarazioni in quanto tutti gli accertamenti indicati nel gravame erano successivi all'audizione.

Ed infatti prima dell'audizione di Segatel del 2019, la Procura Generale non aveva disposto accertamento alcuno alla ricerca di elementi di riscontro alle due divergenti dichiarazioni in quanto tutti gli accertamenti indicati nel gravame erano successivi ad essa.

Quanto poi alla memoria dell'Avvocatura dello Stato, la sentenza impugnata (da pag. 365) ha evidenziato che essa non ipotizzava a carico del Segatel reati di falsa testimonianza (tanto da non menzionare neppure le sue dichiarazioni o la sua versione dei fatti) né altri reati, ma si limitava a ipotizzare che la "fonte" di Segatel fosse vicina ai servizi segreti.

Quindi da tale memoria non emergeva traccia di fatti e circostanze "indiziarie" a carico di Segatel e, tantomeno, vi era stato da parte della Procura generale alcun "recepimento" dei "sospetti" formulati dall'Avvocatura dello Stato, limitati per quanto concerne il Segatel ai soli suoi rapporti con i servizi segreti.

In ogni caso, ha aggiunto la sentenza impugnata, prima di effettuare il confronto la Procura generale aveva ricevuto risposta negativa anche sul mero "sospetto" ipotizzato dall'Avvocatura dello Stato.

4.1.2. Quanto al dato della presenza di versioni contrastanti, la sentenza ha anche aggiunto che neppure era ipotizzabile il mendacio di Segatel prima della sua audizione, trovandosi gli inquirenti di fronte ad un capitano dei Carabinieri con un profilo professionale "eccellente" (come sostenuto anche dalla stessa difesa

nell'appello) e una teste, la Robbio, che la stessa difesa di Segatel definiva "non totalmente affidabile", ma anche capace di dichiarazioni "ritenute talvolta fuorvianti e inattendibili, anzi calunniatorie" (in tal senso l'atto di appello).

4.1.3. Quanto, infine, alla giurisprudenza della Corte EDU richiamata dalla difesa, va evidenziato che il significato del termine "sospetto" che si rinviene nelle sentenze della Corte di Strasburgo ("suspect" in francese; "suspicion" in inglese) si ricollega alla nozione di "accusa penale" dalla quale discendono le garanzie dell'art. 6 CEDU ovvero in favore di colui che è "indiziato di un reato", ancorché non ancora formalmente "imputato" (tra tante, Corte EDU, Simeonovi c. Bulgaria, GC, 12/05/2017, n. 21980/04, § 110; Beuze c. Belgio, GC, 9/11/2018, n. 71409/10, § 119).

4.1.4. Va infine rammentato che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per "fatti pregressi", non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481 - 01).

Nel caso in esame, in ogni caso, quando è stato chiamato a rendere le dichiarazioni nel 2019, il ricorrente non poteva più essere incriminato per le pregresse dichiarazioni rese nel lontano 1987.

4.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 375 cod. pen. nei confronti di persona che al momento della condotta non rivesta più la qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La questione, ripresa dalla difesa anche nei motivi nuovi, si incentra essenzialmente sul significato del settimo comma dell'art. 375 cod. pen. che stabilisce che "La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio".

L'esegesi proposta dalla difesa non può essere accolta.

Già questa Corte ha delineato le caratteristiche del reato di depistaggio.

Si è affermato (Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017) che:

- esso si configura come reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati

che compongono l'indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.

- l'elevata previsione sanzionatoria della fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un dovere inerente specificamente alla funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni; il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione; solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicché deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente.

- quanto ai rapporti con l'art. 360 cod. pen., la nuova previsione contenuta nel settimo comma dell'art. 375 cod. pen. non opera alcun riferimento all'esercizio della funzione al momento della commissione del reato, contrariamente a quanto previsto dalla norma generale, ma richiama solo l'applicazione della pena anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, condizione che evidentemente non svincola dal richiamato dovere di lealtà, e ne conferma la sopravvivenza rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui si è avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e rispetto ai quali si conserva un obbligo accentuato di rispetto della verità.

Questa esegesi ha trovato conferma in Sez. 6, n. 34271 del 2022.

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento.

Nel depistaggio, l'elemento che caratterizza il reato è il nesso tra la qualità soggettiva richiesta per l'integrazione del tipo punibile e il contesto dell'indagine e/o con quello del processo penale sui quali è destinato ad incidere.

La elevata risposta sanzionatoria alla condotta illecita del depistatore si porrebbe in una prospettiva di dubbia compatibilità con le cornici edittali delle omologhe fattispecie comuni, se ancorata esclusivamente alla posizione e alla qualifica dell'agente, anche nei casi in cui questa non abbia alcun legame di presupposizione con il procedimento nel cui ambito si riverberano gli effetti della condotta.

L'opzione interpretativa sulla necessità di tale collegamento - in grado di salvaguardare maggiormente la compatibilità costituzionale della norma - si riflette anche sulla portata precettiva del settimo comma dell'art. 375 cod. pen., il cui silenzio su tale nesso funzionale non va pertanto interpretato come eccezione sul punto a quanto prescrive l'art. 360 cod. pen.

Tirando le fila del discorso, nel depistaggio dichiarativo, essenziale è il collegamento funzionale tra la qualità soggettiva e le informazioni sulle quali l'agente è sentito.

Nel depistaggio dichiarativo, la condotta, pur potendo trovare collocazione in un momento successivo alla cessazione della qualifica, deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri: pertanto, nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui egli ha avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione.

Invero, l'interesse pubblico, tutelato dalla norma, può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato.

In tal modo si è evitato che alla formale cessazione della qualifica perdano di rilievo penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno sono agevolate dai rapporti d'ufficio preesistenti.

4.3. Il terzo motivo deduce un vizio di motivazione sulla offensività della condotta tenuta dall'imputato e sul dolo specifico.

Le censure sono infondate, avendo la sentenza impugnata offerto una motivazione non censurabile in questa sede.

Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata (pag. 416) ha correttamente rilevato che il reato di depistaggio è un reato di pericolo concreto (argomentazione condivisa dalla stessa difesa nel gravame). Le condotte depistanti devono essere infatti idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale (Sez. 6, n. 7572 del 27/01/2023, Rv. 284269).

Nel caso in esame (cfr. da pag. 416 della sentenza impugnata), la condotta mendace e reticente di Segatel aveva "concretamente" impedito di chiarire aspetti importantissimi della strage di Bologna: non consentendo di individuare la fonte della notizia su un imminente attentato si era impedito di acquisire un importante tassello che poteva condurre a scoprire non solo i partecipi materiali alla commissione della stessa, ma anche coloro che avevano contribuito a concepirla ed organizzarla, oltre che finanziarla; inoltre si era impedito di accertare se la

suddetta notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio "soltanto" dell'Arma dei Carabinieri ai quali apparteneva Segatel o se derivasse da altri settori dello Stato, quali i servizi segreti, la Polizia, l'Esercito e per quale ragione fosse stata "girata" al carabiniere Segatel.

Quanto al dolo specifico, va condiviso il principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, primo comma, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro (Sez. 6, n. 7300 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 286065).

Con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la sentenza impugnata (da pag. 417) ha fatto buon governo di tale principio: l'imputato era un alto ufficiale dell'Arma e, proprio in ragione della sua esperienza nel settore delle indagini giudiziarie (era stato partecipe non solo ad importanti attività investigative concernenti delitti gravi, ma anche personalmente ad attività operative finalizzate alla neutralizzazione di pericolosi criminali), era ben consapevole dell'esito negativo sulle indagini che avrebbero avuto le sue dichiarazioni mendaci o reticenti, non chiarendo fatti e circostanze importantissime per scoprire non solo ulteriori partecipi, mandanti e finanziatori, ma anche collegamenti fra questi e apparati deviati dello Stato.

4.4. Non può essere accolto neppure il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, anche considerando quanto argomentato dalla difesa con i motivi nuovi.

La sentenza impugnata (da pag. 419) espone una motivazione adeguata e non manifestamente illogica: la Corte di assise di appello ha ritenuto di non ravvisare alcun elemento utile (considerato anche il suo complessivo comportamento processuale) per una attenuazione della pena rispetto alla oggettiva gravità della sua condotta depistante e all'intensità del dolo (stante la sua personalità).

Quindi la Corte di assise di appello ha valutato il caso "in concreto" alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

In ordine alla mancata considerazione degli elementi prospettati dalla difesa, va richiamato quanto già illustrato al par. 3.6 del Considerato in diritto.

Neppure ha fondamento la censura sulla valutazione negativa della mancata confessione: era stata invero la difesa ad indicare, come elemento da valorizzare a favore dell'imputato, la condotta processuale tenuta da quest'ultimo. A tale prospettazione la sentenza impugnata ha risposto indicando le ragioni che portavano a ritenere il comportamento processuale non valutabile positivamente.

5. Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili, che sono liquidate nei termini e con le modalità indicate nel dispositivo.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida, nella misura del 90% a carico di Bellini Paolo e del 5% ciascuno a carico di Segatel Piergiorgio e Catracchia Domenico in complessivi euro 6.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, difesi dall'Avvocatura dello Stato, in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge, in favore della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., difesa dall'avvocato Bazzani Mario Alessandro, in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, difese dall'avvocato Speranzoni Andrea.


Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, difese dagli avvocati Speranzoni Andrea, Forti Alessandro, Alifuoco Gianluca e Aurilio Giovanni nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 01/07/2025.

Il Consigliere estensore  
Ersilia Calvanese



Il Presidente  
Giorgio Fidelbo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 16 GEN 2026  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Giuseppina Cirimele